



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1581

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Indice

1. DDL S. 1581 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1581	5
1.2.2. Relazione 1581-A	8
1.2.3. Testo approvato 1581 (Bozza provvisoria)	15
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	21
1.3.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	22
1.3.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 118 (pom.) del 10/03/2015	23
1.3.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 121 (pom.) del 25/03/2015	28
1.3.2.1.3. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 123 (pom.) del 14/04/2015	34
1.3.2.1.4. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 126 (pom.) del 22/04/2015	42
1.3.2.1.5. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 134 (pom.) del 16/06/2015	45
1.3.2.1.6. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 135 (pom.) del 17/06/2015	48
1.3.2.1.7. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 144 (pom.) del 09/09/2015	51
1.3.2.1.8. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 147 (pom.) dell'08/10/2015	56
1.3.2.1.9. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 149 (pom.) del 27/10/2015	62
1.3.2.1.10. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 153 (ant.) del 26/11/2015	66
1.3.2.1.11. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 165 (pom.) del 01/03/2016	72
1.3.2.1.12. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 173 (pom.) del 27/04/2016	76
1.3.2.1.13. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 174 (ant.) del 28/04/2016	80
1.3.2.1.14. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 175 (pom.) del 04/05/2016	82
1.3.2.1.15. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 177 (pom.) dell'11/05/2016	87
1.3.2.1.16. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 180 (ant.) del 09/06/2016	102
1.3.2.1.17. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 187 (pom.) del 03/08/2016	105
1.4. Trattazione in consultiva	112
1.4.1. Sedute	113
1.4.2. Resoconti sommari	117
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	118
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/06/2015	119

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/10/2015	122
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2016	124
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/05/2016	130
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2016	136
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	142
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 16/09/2015	143
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 462 (ant.) del 07/10/2015	150
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (pom.) del 20/10/2015	154
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016	161
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (ant.) del 10/05/2016	170
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620 (ant.) del 02/08/2016	175
1.5. Trattazione in Assemblea	184
1.5.1. Sedute	185
1.5.2. Resoconti stenografici	186
1.5.2.1. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016	187

1. DDL S. 1581 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1581
XVII Legislatura

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Titolo breve: *promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto*

Iter

3 agosto 2016: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasMESSO all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1581

approvato

[C.4022](#)

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Patrizia Bisinella](#) ([LN-Aut](#))

Cofirmatari

[Giuseppe Compagnone](#) ([AL-A](#)) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2016)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 14 aprile 2015; pervenuta il 9 settembre 2015.

Presentazione

Presentato in data **30 luglio 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 295 del 30 luglio 2014.

Classificazione TESEO

PROMOZIONI A TITOLO ONORIFICO , UFFICIALI , SOTTUFFICIALI , FORZE ARMATE ,
GUARDIA DI FINANZA

Articoli

COLLOCAMENTO A RIPOSO (Artt.1 - 3), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.5), REVOCA (Art.5), EX COMBATTENTI (Art.1), GUERRA MONDIALE II (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Bruno Astorre](#) (PD) (dato conto della nomina il 10 marzo 2015) .

Annunciata la relazione il 9 marzo 2016; annuncio nella seduta pom. n. 589 del 9 marzo 2016.

Relatore di maggioranza Sen. [Bruno Astorre](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 149 del 27 ottobre 2015 (proposto testo modificato).

Assegnazione

Assegnato alla [4ª Commissione permanente \(Difesa\)](#) in sede referente il 3 febbraio 2015. Annuncio

nella seduta ant. n. 386 del 4 febbraio 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

Nuovamente assegnato alla **4^a Commissione permanente (Difesa)** in sede deliberante il 26 aprile 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 614 del 26 aprile 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1581

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1581

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BISINELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2014

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge concerne la posizione degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto, dopo aver compiuto il proprio dovere con dedizione e impegno durante la vita militare.

Obiettivo del provvedimento è quello di riconoscere a tali ufficiali e sottufficiali una promozione per merito di lungo servizio come forma di riconoscimento morale, senza produrre alcuna variazione nello «*status* giuridico» degli interessati, in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza, come chiaramente stabilito dall'articolo 4.

Esistono precedenti in materia, posto che il Parlamento italiano ha esaminato ed approvato in passato leggi che hanno disposto promozioni oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza delle singole categorie del personale militare.

Il presente disegno di legge si distingue in particolare per il fatto di contemplare delle limitazioni per l'accesso al privilegio, riducendo significativamente coloro che ne potrebbero beneficiare.

In base alle disposizioni dell'articolo 2, verrebbero infatti promossi al grado superiore soltanto coloro che:

-- non hanno mai riportato durante gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o di «insufficiente», né giudizi di «inidoneità all'avanzamento»;

-- siano stati giudicati negli ultimi quindici anni della loro carriera con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media»;

-- non siano incorsi in provvedimenti penali tali da provocare la sospensione dal servizio e non abbiano usufruito di altre promozioni concesse a titolo onorifico.

Si tratta in sostanza di dare un segnale meritocratico, tra l'altro suscettibile di dispiegare effetti positivi anche sul personale militare ancora in servizio, che potrebbe considerare l'approvazione di questo provvedimento come un incentivo a migliorare la qualità delle proprie prestazioni offerte alle Forze armate ed al Corpo della guardia di finanza.

La promozione verrebbe concessa con decreto dei Ministri competenti, a richiesta degli interessati, a questo scopo tenuti ad indirizzare apposita domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti.

I Ministri competenti provvederanno a concedere la promozione entro sei mesi dall'avvenuta ricezione della domanda, fermo restando il loro potere di revocarla con apposito decreto qualora da verifiche risulti che il beneficiario fosse privo dei requisiti richiesti.

Attesa la rilevanza morale degli interessi tutelati, si raccomanda una sollecita approvazione del

presente disegno di legge, da cui non discenderebbero nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.
3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.
4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

(Requisiti richiesti)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1, comma 1, a condizione che:
 - a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva;
 - b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;
 - c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio;
 - d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;
 - e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna»;
 - f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tali casi, quando vengono richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito.

Art. 5.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se

appartenente alle Forze armate ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, possono presentare la domanda come richiesto al comma 1 entro il termine stabilito dallo stesso.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1.2.2. Relazione 1581-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1581-A

RELAZIONE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(Relatore: ASTORRE)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 2016

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

d'iniziativa dei senatori **BISINELLA** e **COMPAGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2014

NONCHÈ SULLA

PETIZIONE

del signor Fabio Ratto Trabucco (n. 905)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

Onorevoli Senatori. -- Obiettivo del provvedimento è quello di riconoscere agli ufficiali ed ai sottufficiali collocati in congedo assoluto (appartenenti alle Forze armate ed alla Guardia di finanza) una promozione per merito di lungo servizio come forma di riconoscimento morale, senza produrre alcuna variazione nello *status* giuridico ed economico degli interessati, in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza.

Va rilevato, al riguardo, che nella scorsa legislatura la Commissione aveva già affrontato la tematica, iscrivendo all'ordine del giorno tre iniziative legislative provenienti sia dalla maggioranza che dall'opposizione (n. 156, a firma del senatore Ramponi, n. 933, a firma dei senatori Torri e Mura e n. 989, a firma dei senatori Pegorer ed altri), che confluirono in un testo unificato approvato, in sede referente, il 15 novembre 2012, con contestuale richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

L'*iter* non proseguì a seguito della fine della legislatura stessa: i risultati di quei lavori sono stati, tuttavia, considerati ai fini del presente esame.

La Commissione ha operato degli interventi mirati, volti ad aggiornare il testo. In primo luogo, con apposito emendamento, il complesso delle disposizioni del disegno di legge è stato inserito nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per evitare inopportuni fenomeni di decodificazione. In secondo luogo, sono state apportate alcune lievi modifiche al testo a seguito dell'approvazione di due emendamenti del Governo, volti:

- a) a consentire anche al personale transitato anticipatamente in congedo assoluto per motivi di salute di beneficiare della promozione per merito di lungo servizio;
- b) a coordinare la disciplina del disegno di legge con quanto disposto dall'articolo 1369 del codice dell'ordinamento militare (relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo);
- c) ad armonizzare la disciplina con la normativa relativa al Corpo della guardia di finanza;

d) ad impedire che il personale che ottiene la promozione possa essere richiamato in servizio attivo (coerentemente con la disciplina dettata dall'articolo 880 del codice dell'ordinamento militare).

Da ultimo, la Commissione ha approvato altresì un emendamento che interviene sull'articolo 1084 del codice dell'ordinamento militare estendendone la portata a tutti gli ufficiali (e non solo agli ausiliari, come attualmente previsto), sanando una evidente sperequazione con le altre categorie di personale, soprattutto a seguito della recente abrogazione dell'istituto della «promozione alla vigilia».

Astorre, relatore

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge e relativi emendamenti

24 giugno 2015

La Commissione, esaminati il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

13 ottobre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti 2.1 e 4.1 riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Fravezzi)

sul disegno di legge e relativi emendamenti

7 ottobre 2015

La Commissione, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento dell'emendamento 1.1. Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.1. Sull'emendamento 1.0.1 il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

20 ottobre 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con l'osservazione che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Bisinella
e Compagnone
Art. 1.

(Promozione per merito di lungo servizio)

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Al libro quarto, titolo VII, capo IV, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la sezione IV è aggiunta la seguente:
«Sezione IV-bis
Promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa, ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.

4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza.

(Si veda l'articolo 2 del presente testo)

Art. 1084- bis. - (Promozione per merito di lungo servizio). - 1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

Art. 1084- ter. - (Requisiti richiesti). - 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1084- bis, comma 1, a condizione che:
a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva, ivi compreso il caso in cui il personale transiti anticipatamente in congedo assoluto da una delle predette posizioni per motivi di salute;
b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;
c) siano stati giudicati con la qualifica di "eccellente" negli ultimi quindici anni di servizio;
d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;
e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla "consegna" i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369;
f) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

(Si veda l'articolo 3 del presente testo)

g) all'atto del collocamento in congedo assoluto, non siano stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non siano stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado sia revocato a tutti gli effetti.

(Si veda l'articolo 4 del presente testo)

Art. 1084- quater. - (Decorrenza). - 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-bis con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

(Si veda l'articolo 5 del presente testo)

Art. 1084- quinquies. - (Effetti). - 1. La promozione di cui all'articolo 1084-bis non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio.

Art. 1084- sexies - (Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento). - 1. La promozione di cui all'articolo 1084-bis è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate, ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-bis e 1084-ter, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1084-quater, possono presentare la domanda secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della difesa provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
Art. 2.

(Modifica all'articolo 1084 del codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1084, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «ausiliari» è soppressa.

Soppresso

(Si veda l'articolo 1, capoverso Art. 1084-ter, del presente testo)

Art. 2.

(Requisiti richiesti)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1, comma 1, a condizione che:

a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna»;

f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 3.

(Decorrenza)

Soppresso

(Si veda l'articolo 1, capoverso Art. 1084-quater, del presente testo)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

(Effetti)

Soppresso

(Si veda l'articolo 1, capoverso Art. 1084-quinquies, del presente testo)

1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tali casi, quando vengono richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito.

Art. 5.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

Soppresso

(Si veda l'articolo 1, capoverso Art. 1084-sexies, del presente testo)

1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, possono presentare la domanda come richiesto al comma 1 entro il termine stabilito dallo stesso.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

PETIZIONE N. 905

Presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco

Il signor Fabio Ratto Trabucco, di Chiavari (GE), chiede disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

1.2.3. Testo approvato 1581 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1349

Senato della Repubblica

Attesto che la 4^a Commissione permanente (Difesa), il 3 agosto 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bisinella e Compagnone:

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo

Art. 1.

1. Al libro quarto, titolo VII, capo IV, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la sezione IV è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-*bis*

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AGLI UFFICIALI ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA COLLOCATI IN CONGEDO

Art. 1084-*bis*. - (*Promozione per merito di lungo servizio*). - 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado, possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa, ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.

4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza.

Art. 1084-*ter*. - (*Requisiti richiesti*). - 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 1, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento, ivi compreso il caso in cui il personale transiti anticipatamente in congedo assoluto da una delle predette posizioni per motivi di salute;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico né delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, e dall'articolo 1084;

c) siano stati giudicati con la qualifica di "eccellente" negli ultimi quindici anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo

nella misura pari o superiore alla "consegna" i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369;
f) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

g) all'atto del collocamento in congedo, non siano stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non siano stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 1084-*quater*. - (*Decorrenza*). - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 2, conseguono la promozione dal giorno del collocamento in congedo assoluto. Gli ufficiali ed i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-*ter* conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-*ter*.

Art. 1084-*quinquies*. - (*Effetti*). - 1. La promozione di cui all'articolo 1084-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio.

Art. 1084-*sexies*. - (*Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento*). - 1. La promozione di cui all'articolo 1084-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate, ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-*bis*, comma 2, o 1084-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-*ter*. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1581
XVII Legislatura

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Titolo breve: *promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede referente

[N_118 \(pom.\)](#)

10 marzo 2015

Congiunzione di

[Petizione n. 905](#)

[N_121 \(pom.\)](#)

25 marzo 2015

Fissato termine

per la

presentazione

degli

emendamenti: 8

aprile 2015 alle

ore 18:00

[N_123 \(pom.\)](#)

14 aprile 2015

Proposto di

richiedere nuova

assegnazione in

sede deliberante

da parte di

componenti della

Commissione

Richiesta relazione

tecnica al Governo

su testo

e sui relativi

emendamenti

[N_126 \(pom.\)](#)

22 aprile 2015

[N_134 \(pom.\)](#)

16 giugno 2015

4^a Commissione permanente (Difesa) (sui lavori della Commissione)

[N. 135 \(pom.\)](#)

17 giugno 2015

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede referente

[N. 144 \(pom.\)](#)

9 settembre 2015

Discusso
congiuntamente:
[Petizione n. 905](#)

Discusso
congiuntamente:
[Petizione n. 905](#)
Pervenuta
relazione tecnica
su testo
e su emendamenti.
(rinvio dell'esame)

[N. 147 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2015

Presentati
emendamenti del
Governo (testo
allegato al
resoconto)

[N. 149 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2015

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
dalla
Commissione
Approvati
emendamenti
(Testo dei nuovi
emendamenti
allegato al
resoconto) Esito:
concluso l'esame
proposto testo
modificato:
(coordinamento
del testo
approvato)

4^a Commissione permanente (Difesa) (sui lavori della Commissione)

[N. 153 \(ant.\)](#)

26 novembre 2015

[N. 165 \(pom.\)](#)

1 marzo 2016

[N. 173 \(pom.\)](#)

27 aprile 2016

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede deliberante

[N_174 \(ant.\)](#)

28 aprile 2016

Adottato testo
base S. 1581-A (a
seguito di esame
in sede referente).
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 29
aprile 2016 alle
ore 12:00

4^a Commissione permanente (Difesa) (sui lavori della Commissione)

[N_175 \(pom.\)](#)

4 maggio 2016

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede deliberante

[N_177 \(pom.\)](#)

11 maggio 2016

Ementamenti e
odg in allegato al
resoconto

[N_180 \(ant.\)](#)

9 giugno 2016

Testo di
emendamenti e
ordini del giorno
in allegato al
resoconto

[N_187 \(pom.\)](#)

3 agosto 2016

Articoli discussi: 1
e 2.

Approvati
emendamenti
Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto Esito:
approvato
(modificato
rispetto al testo del
proponente)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.3.2.1.1. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 118 (pom.) del 10/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
118^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,35

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01553, a firma dei senatori Marton ed altri e relativa all'indennizzo per i militari feriti nelle operazioni di pace, rilevando che la vicenda del caporale maggiore scelto citato dagli interroganti, rimasto coinvolto nell'esplosione di un colpo di mortaio a seguito degli scontri avvenuti a Nassiriya il 16 maggio 2004, era stata già oggetto della risposta fornita, il 4 giugno 2014, al precedente atto di sindacato ispettivo n. 3-00971, nella quale tuttavia, a parere del predetto militare, sono contenute inesattezze riferibili sia alla non corretta applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009 (che dispone per le lesioni traumatiche come quelle riportate dal militare una invalidità tra l'11 ed il 20 per cento, anziché l'8 per cento riconosciutogli dalla competente Commissione medico-ospedaliera), sia all'omissione, nel preambolo del decreto n. 66 del 27 ottobre 2011 -concessivo di speciale elargizione per la lesione causata dall'evento terroristico- della cosiddetta "infermità interdependente" contratta in un secondo tempo e per la quale l'interessato aveva avanzato istanza, nel 2008, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai soli fini della concessione dell'equo indennizzo.

Con riferimento alla percentuale d'invalidità riconosciuta al militare e ai criteri sottesi alla determinazione della stessa, fa quindi presente che l'Amministrazione, nella consapevolezza della

delicatezza che la vicenda riveste, in data 11 giugno 2014, ha chiesto al competente Dipartimento militare di medicina legale di verificare, ai sensi del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, del 2009, la correttezza della percentuale d'invalidità precedentemente assegnata. Il predetto organo (ossia la Commissione medio-ospedaliera di Padova), ha quindi confermato la percentuale d'invalidità già assegnata alla lesione riportata dal militare, precisando nel verbale integrativo che: "il parametro valutativo previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009 è rappresentato dalla invalidità permanente (già quantificata secondo l'articolo 4 nella misura dell'8 per cento con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, valore evidentemente giudicato più favorevole o quanto meno pari a quello ipotizzabile con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978) e tenuto conto del fatto che l'articolo 3 non prevede valutazione del danno morale, ne deriva che la percentuale da indennizzare (invalidità permanente) è pari all'8 per cento".

La Commissione medico-ospedaliera di Padova ha pertanto concluso il procedimento di rivalutazione delle lesioni da causa violenta convalidando il giudizio sulla percentuale d'invalidità reso in precedenza, confermando la legittimità del provvedimento n. 66 del 27 ottobre 2011.

Relativamente, poi, alla "infermità interdipendente" ed al procedimento volto alla concessione dell'equo indennizzo, precisa che l'istanza presentata dall'interessato il 7 novembre 2008 è stata respinta perché l'infermità è stata giudicata non dipendente da causa di servizio dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui parere è vincolante ed obbligatorio per l'Amministrazione. Pertanto tale infermità non doveva, correttamente, essere menzionata nel richiamato provvedimento n. 66 del 2011, riguardante, invece, la concessione di benefici connessi a lesioni ed infermità riportate a causa di eventi di natura terroristica.

Replica il senatore [MARTON](#) (M5S), dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute, non escludendo che l'interessato possa presentare ricorso nei confronti dell'Amministrazione della Difesa.

IN SEDE REFERENTE

(1371) MARTON ed altri. - Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente [CONTI](#) (FI-PdL XVII), osservando preliminarmente che il provvedimento -composto da un unico articolo- si propone, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 32 e dell'articolo 168 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), nonché del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, di abrogare le norme istitutive delle figure del vice comandante generale dei Carabinieri e del comandante in seconda della Guardia di finanza.

Invita quindi la Commissione ad un momento di riflessione, in quanto le implicazioni del provvedimento potrebbero essere più complesse di quelle immediatamente desumibili da una prima lettura dell'articolato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S), primo firmatario del disegno di legge, osserva che nelle tradizionali Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) non esiste una figura equiparabile a quella del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero al comandante in seconda della Guardia di finanza, dal momento che le funzioni vicarie del vertice vengono esercitate, all'occorrenza, dall'ufficiale più alto in grado con la maggiore anzianità di servizio. In tale contesto va pertanto inquadrata la insostenibilità dei costi derivanti dal riconoscimento delle predette figure apicali, che vengono ricoperte, anche per periodi inferiori ad un anno, da ufficiali ormai prossimi al pensionamento.

Il sottosegretario ALFANO si riserva di approfondire nel dettaglio le problematiche evocate dal relatore e dal senatore Marton.

Il senatore [DIVINA](#) (LN-Aut) osserva che l'approfondimento delle tematiche sottese al provvedimento potrebbe dar luogo, in concreto, ad un effetto paradossale: la rivendicazione, in seno alle altre Forze armate, per l'istituzione di cariche similari.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) precisa che un'ulteriore ragione alla base della misura proposta è da vedersi nelle riforme che hanno consentito ai due Corpi in questione di essere rappresentati direttamente da un Comandante scelto fra i propri componenti, mentre in precedenza il vice comandante e il comandante in seconda si caratterizzavano per essere la più alta carica ricopribile da un militare, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, a fronte di un vertice scelto all'esterno degli stessi.

Il senatore [PEGORER](#) (PD), preso atto delle risultanze del dibattito, concorda con il relatore sull'opportunità di procedere ad un esame approfondito e ponderato degli effetti del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e petizione n. 905 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, precisando innanzitutto che già nella scorsa legislatura la Commissione aveva affrontato la tematica, iscrivendo all'ordine del giorno tre iniziative legislative provenienti sia dalle forze di maggioranza che di opposizione (n. 156, a firma del senatore Ramponi, n. 933, a firma dei senatori Torri ed altri e n. 989 a firma dei senatori Pegorer

ed altri), che confluirono in un testo unificato approvato, in sede referente, l'11 novembre del 2012 con contestuale richiesta di riassegnazione in sede deliberante. Tuttavia, l'esame non proseguì a seguito della fine della legislatura. I risultati di quei lavori, frutto di ampia convergenza politica, ben potrebbero essere considerati ai fini del presente esame.

Rileva, inoltre, che, da un punto di vista squisitamente tecnico, sussiste la necessità di riformulare il testo in modo da ricomprendere l'articolato nell'ambito del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Nel pronunciarsi favorevolmente sui contenuti del provvedimento, che subordina la concessione della promozione a particolari e stringenti requisiti, osserva inoltre che ben potrebbe essere richiesta, nel rispetto di quanto prescritto in materia dal vigente Regolamento, la riassegnazione in sede deliberante.

Conclude concordando sull'abbinamento, per evidente affinità di materia, della petizione n. 905, relativa alla concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [PEGORER](#) (PD), nel rimarcare la qualità del lavoro svolto nella scorsa legislatura, pone l'accento sull'opportunità di precisare, già nel titolo del disegno di legge, la natura esclusivamente onorifica della promozione, al fine di evitare la formazione, in capo ai potenziali beneficiari, di aspettative di tipo economico.

Il sottosegretario ALFANO rimarca l'opportunità di evitare che la promozione a titolo onorifico trovi applicazione nei confronti del personale militare che abbia già beneficiato, in passato, della promozione alla vigilia.

Osserva quindi che la concessione della promozione non dovrebbe essere di natura individuale, ma operare a livello collettivo.

A seguito di una richiesta di ulteriori delucidazioni da parte del relatore [ASTORRE](#) (PD), il sottosegretario ALFANO precisa che il suo intervento intendeva sottolineare l'opportunità di prevedere una standardizzazione dell'istituto nel percorso di carriera del personale militare, evitando isolate applicazioni *ad personam*.

Precisa inoltre, in linea di massima, la propria non contrarietà ai principi ispiratori del provvedimento.

Il senatore [DIVINA](#) (LN-Aut) si pone problematicamente sugli eventuali costi derivanti dall'istituzione di organismi *ad hoc* per valutare i requisiti dei potenziali beneficiari.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD), nel concordare con quanto prima osservato dal senatore Pegorer, osserva innanzitutto che gli ultimi interventi legislativi del Governo hanno comunque disposto l'abrogazione dell'istituto della cosiddetta "promozione alla vigilia", rendendo pertanto più che attuale la *ratio* sottesa al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Replica quindi al senatore Divina, osservando che la valutazione dei requisiti dei potenziali beneficiari potrebbe essere svolta anche dai competenti uffici della Difesa senza alcun onere aggiuntivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.2. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 121 (pom.) del 25/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
121^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015

(Parere alla 14a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore **Luciano ROSSI** (AP (NCD-UDC)) illustra il documento in titolo, rilevando che un primo aspetto di interesse si rinviene nel paragrafo 4 del capitolo 2, dedicato alla ricerca e allo sviluppo tecnologico. Per quanto attiene al settore aerospaziale, è infatti posto l'accento sulla partecipazione al programma di navigazione satellitare *Galileo* e al programma *Copernicus* per l'osservazione della terra, anche in relazione al miglioramento delle strumentazioni satellitari esistenti, quali *Cosmo SkyMed* (che ha rilevanza per la Difesa), ed è prestata particolare attenzione anche allo sviluppo di nuove tecnologie d'integrazione basate su droni senza pilota (esempio di tecnologia "duale", in grado di assolvere compiti sia civili che militari).

Procede quindi a illustrare i principali profili di competenza della Commissione, che si rinvencono quindi nel quinto capitolo della relazione, relativo alla dimensione esterna dell'Unione europea, in particolare nei primi due paragrafi (dedicati alla Politica estera ed alla Politica di difesa) e nel quarto (dedicato alla Politica di vicinato).

Nel dettaglio, il primo paragrafo (Politica estera e di sicurezza comune-PESC) vede l'azione italiana volta a sostenere quella dell'Unione europea a favore di una stabilizzazione sostenibile nel vicinato (anche incoraggiando una progressiva democratizzazione dei paesi in transizione), la tutela dei diritti umani e della legalità internazionale in tutti i fori multilaterali e il dialogo con i maggiori partner strategici della UE. La relazione precisa, al riguardo, che il Governo intende fornire ogni opportuno sostegno all'azione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, nello svolgimento dei suoi compiti e nella formazione di una politica estera dell'Unione sempre più coerente ed efficace.

Particolare attenzione viene quindi posta alla vicenda ucraina (nell'ambito della quale il Governo si impegnerà a mantenere una linea politica unitaria e coerente basata sul sostegno ai principi fondamentali del diritto internazionale e gli accordi di Minsk), e ai rapporti con gli Stati Uniti (nell'ambito dei quali il Governo sosterrà l'ampliamento e l'ulteriore rafforzamento delle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico).

Da ultimo, merita attenzione quanto riportato riguardo alla lotta al terrorismo. L'Esecutivo intende infatti appoggiare tutte le iniziative che l'Alto Rappresentante vorrà adottare per aggiornare la Strategia di sicurezza dell'Unione, ormai risalente al 2003.

Il secondo paragrafo (Politica di sicurezza e difesa comune-PSDC) si sofferma sull'azione sistemica volta ad approfondire la dimensione europea della sicurezza e della difesa nonché l'avvio di una riflessione più approfondita sulle prospettive della difesa europea.

Sotto questo aspetto -prosegue il relatore- viene sottolineato innanzitutto che l'Unione europea è l'unica organizzazione in grado di poter accompagnare un intervento militare di stabilizzazione con un insieme di altre misure, quali la ricostruzione post-crisi, il rafforzamento istituzionale, nonché il sostegno alla ricostruzione sociale, politica ed economica di un paese. Le discussioni in questo ambito, tuttavia, non devono prescindere dalla necessità di poter disporre di uno strumento militare credibile, adeguato agli attuali scenari.

Alla luce di ciò, il filo conduttore che guiderà l'azione del Governo in vista del Consiglio europeo del 2015 si incentrerà sul perseguimento degli obiettivi, già identificati durante il semestre di Presidenza italiano dello scorso anno: si prevedono infatti il rafforzamento del partenariato strategico NATO-UE ed il potenziamento delle capacità di pianificazione e condotta delle operazioni e missioni nel contesto della PSDC. Si inseriscono in tale alveo anche la promozione dell'iniziativa nazionale volta al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'UE (con particolare riferimento all'impiegabilità e all'efficacia dei gruppi di reazione rapida - *Battlegroup*), e il pieno sostegno alle politiche europee di difesa cibernetica.

Particolare attenzione viene dedicata anche ai profili di natura industriale ed economica ed ai progetti relativi ai velivoli a pilotaggio che impiegano il centro d'eccellenza di Amendola, valorizzando, in questo modo, le eccellenze maturate in ambito nazionale.

Relativamente alle missioni condotte nell'ambito della politica di sicurezza e difesa europea, rileva quindi che, per il 2015, il Governo si propone di sostenere gli sforzi per aumentarne efficacia, flessibilità e rapidità d'impiego, valorizzando un approccio maggiormente bilanciato nelle risposte alle crisi nei paesi del primo vicinato dell'Unione europea rispetto a quelle esistenti in paesi appartenenti a una fascia di vicinato più lontana.

Per quanto concerne poi le singole missioni civili e il personale distaccato, precisa che l'Esecutivo intende mantenere gli *standard* di partecipazione del nostro Paese che lo collocano, con 61 unità, all'ottavo posto tra gli Stati membri.

Relativamente al quarto paragrafo (Politica di vicinato), osserva che esso ha rilievo, in particolare, per quanto attiene all'attenzione posta dal Governo al consolidamento della democrazia ai confini meridionali dell'Europa. Con specifico riferimento alla crisi libica, la relazione precisa infatti che l'Italia continuerà nell'impegno di arginare e contrastare la crisi, all'origine anche degli incontrollati flussi migratori provenienti dal nord Africa, assicurando il suo pieno appoggio alla

mediazione condotta dall'ONU.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CONTI](#) (*FI-PdL XVII*) si pone criticamente sull'uso della formula "democratizzazione dei paesi in transizione" di cui al paragrafo 1 del capitolo 5. L'azione internazionale, infatti, ha spesso portato a risultati ben diversi, anche a causa di carenze nell'attuale organizzazione delle Nazioni Unite e della stessa Unione europea nella gestione delle cosiddette "primavere" in quei paesi.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) osserva che, ancorché il documento sia stato presentato al Senato nel mese corrente, la sua redazione appare di gran lunga precedente: si fa infatti riferimento al semestre di presidenza italiano ancora in corso (quando invece è terminato lo scorso 31 dicembre) e alla piena operatività dell'Ambasciata italiana a Tripoli (situazione non più corrispondente al vero).

Osserva quindi che la politica italiana dovrebbe maggiormente focalizzarsi sulla crisi in nord Africa (ricomprendendo anche il Sahel e la crisi maliana), rispetto a quella presente nell'est europeo.

Ad avviso del senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) il documento in titolo non sembra approfondire debitamente i cruciali rapporti tra Unione europea ed Alleanza atlantica. Inoltre, sembra recare principalmente delle mere dichiarazioni di intento, connotate da eccessiva genericità. Insufficiente appare, altresì, quanto riportato sulla gestione dei flussi migratori.

Conclude esprimendo un avviso fortemente negativo sui contenuti della relazione.

Anche secondo il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) i contenuti della relazione sembrano appiattirsi su mere e generiche dichiarazioni di principio, alcune delle quali anche discutibili. Enfasi eccessiva appare poi posta sui risultati del semestre di presidenza italiana dell'Unione.

Concorda quindi con quanto osservato dal senatore Conti, osservando che l'approccio politico adottato in Libia ed in Siria non ha affatto condotto a risultati soddisfacenti e ponendo l'accento sulla disattenzione prestata alle crisi presenti a sud dell'Europa.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) rileva innanzitutto che l'accento posto dal documento sullo sviluppo tecnologico del settore aerospaziale contrasta con l'atteggiamento ondivago assunto dal Governo nei confronti del programma di acquisizione del velivolo F-35. Sottolinea quindi la centralità rivestita dalle tematiche connesse alla difesa cibernetica.

Si pone poi criticamente su quanto riportato riguardo alla gestione dei flussi migratori, osservando che anche i recenti fatti di Brescia (culminati con la scoperta di una cellula terroristica dell'ISIS), sembrano confermare il clamoroso fallimento delle ragioni politiche sottese al varo della missione *Mare nostrum*.

Conclude auspicando la ricostruzione dei rapporti dell'Italia e dell'Europa con la Russia, *partner* imprescindibile sia per il contrasto alla criminalità, sia per le forniture energetiche.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), rammentando la natura squisitamente programmatica del documento, si pone invece positivamente sui suoi contenuti, che appaiono peraltro in linea con le iniziative varate dalla Commissione nel corso della legislatura.

Esprime anche apprezzamento sulla politica perseguita dal Governo in ordine alla crisi libica, fondata sulla costante sensibilizzazione dei principali attori europei ed internazionali e sul sostegno all'azione diplomatica condotta dalle Nazioni Unite. Elemento tangibile del successo della politica

italiana è, peraltro, quanto preannunciato dallo stesso segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, lo scorso 26 febbraio innanzi alle Commissioni Affari esteri e Difesa sulla futura predisposizione -ormai prossima- di uno specifico piano di difesa dedicato all'area mediterranea.

Passa quindi ad approfondire le problematiche connesse alla crisi in Ucraina, osservando che la necessità di ricostruire un sano rapporto politico con la Russia non può prescindere dal rispetto, da parte di quel paese, dei principi del diritto internazionale e dell'integrità territoriale delle altre nazioni.

Dopo aver sottolineato l'importanza dello sviluppo del settore aerospaziale ipotizza, con riferimento a quanto osservato dal senatore Conti, una specifica osservazione con cui si suggerisca la sostituzione della parola "democratizzazione" con la parola "stabilizzazione".

Il senatore [MARTON](#) (M5S), domanda quale sia la posizione del Governo in ordine ai rapporti con la Turchia.

Considerate le risultanze del dibattito, propone inoltre di non procedere al voto dello schema di parere nell'odierna seduta, onde consentire ai Gruppi l'effettuazione di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario ALFANO ricorda agli intervenuti che il termine per la predisposizione del documento è fissato dalla legislazione vigente per il 31 dicembre di ogni anno, e che la Difesa aveva predisposto la parte di propria competenza anteriormente a quella data. Non è pertanto da imputarsi alla Difesa stessa la tardiva presentazione alle Camere del documento, causata da altri inconvenienti di natura tecnico-istituzionale.

Conclude ribadendo che i rapporti con la Turchia, importante attore nello scacchiere mediterraneo, sono tematica costantemente all'attenzione del Governo.

Il senatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) esprime, a nome della propria parte politica, avviso positivo sul documento in titolo.

Il presidente [LATORRE](#) osserva che il calendario istituzionale della Commissione non sembra consentire, purtroppo, la possibilità di dedicare un'ulteriore seduta al dibattito, in ragione dell'imminente trasmissione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015, recante, al suo interno, le disposizioni di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Preso atto delle risultanze del dibattito, e degli orientamenti manifestati da alcuni Gruppi, sottolinea l'opportunità di pervenire a un voto il più possibile condiviso, in grado di superare le divergenze esistenti, al fine di tutelare l'immagine del Paese nel suo complesso.

Al fine di pervenire a questo importante risultato, il parere favorevole da sottoporre alla Commissione potrebbe, a suo avviso, essere integrato da specifiche osservazioni circa l'impegno a favorire la democratizzazione dei paesi in transizione. Rimanendo ferma la priorità di aiutare il consolidamento delle democrazie ai confini meridionali dell'Unione europea, ove esse si siano affermate, si potrebbe esprimere l'auspicio di una più efficace partecipazione di quei popoli ai processi di cambiamento in atto, nel rispetto delle loro culture e dei loro valori.

Relativamente alla politica di sicurezza e difesa comune, si potrebbe poi porre l'accento sulla priorità della questione mediterranea e in particolare della crisi libica.

Il relatore [Luciano ROSSI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver ribadito il proprio avviso favorevole sui contenuti del documento in titolo ed aver posto l'accento sulla progressiva sensibilizzazione dell'Alleanza atlantica in ordine alle crisi dell'area mediterranea, esprime convinto apprezzamento sulle osservazioni espresse dal Presidente, dichiarando la propria disponibilità a recepirle nello schema di parere che sarà presentato alla Commissione.

Anche il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) considera ragionevoli ed apprezzabili le osservazioni proposte dal Presidente e dal relatore, precisando, tuttavia, che dall'audizione informale dello scorso 26 febbraio non sembra comunque dedursi un maggiore interessamento della NATO per i fattori di crisi presenti nell'area mediterranea.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), nell'apprezzare, del pari, le osservazioni formulate dal Presidente, ribadisce che la politica del Governo sulla crisi libica appare comunque solida e coerente.

Concorda il [PRESIDENTE](#), soprattutto avendo riguardo agli sforzi profusi dall'Esecutivo in sede europea.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) ribadisce, invece, l'avviso contrario della sua parte politica sul documento in titolo.

Esaurita la discussione generale, replica quindi il relatore [Luciano.ROSSI](#) (*AP (NCD-UDC)*), proponendo uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la predetta proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione con i voti contrari dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Lega Nord e Autonomie.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e petizione n. 905 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*), dopo aver riepilogato i contenuti salienti del provvedimento, osserva che potrebbe essere concesso un termine ampio per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, onde consentire ai Gruppi le dovute riflessioni di merito.

Propone quindi di fissare il predetto termine per mercoledì 8 aprile, alle ore 18.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) auspica l'individuazione di una soluzione *ad hoc* anche a favore del personale militare deceduto nel corso delle operazioni internazionali di pace, eventualmente introducendo un parziale ripristino dell'istituto della promozione il giorno prima della cessazione dal

servizio, abrogato dalla legge di stabilità per il 2015.

La Commissione conviene, da ultimo, sulla proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTON](#) (M5S) avanza la richiesta che, in una prossima seduta, venga posto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1160, recante delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII-bis, n. 3

La Commissione difesa,

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2015,

esprime parere favorevole precisando che, in tutte le parti in cui ci si impegna a favorire "la democratizzazione dei Paesi in transizione", ferma restando la priorità di aiutare il consolidamento delle democrazie ai confini meridionali dell'Unione europea, laddove esse si sono affermate, si ritiene di utilizzare la formula "auspicando una sempre più efficace partecipazione di quei popoli ai processi di cambiamento in atto, nel rispetto delle loro culture e dei loro valori".

Con riferimento poi alla politica di sicurezza e difesa comune, si ribadisce l'assoluta priorità della questione mediterranea ed in particolare della crisi libica.

1.3.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 123 (pom.) del 14/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente **LATORRE** rende noto che la Presidenza della Commissione, d'intesa con l'Istituto degli studi di politica internazionale (ISPI), sta organizzando, per il pomeriggio del prossimo 7 maggio, presso il Senato, un importante incontro sulla delicata situazione della Libia.

La partecipazione sarà riservata in via prioritaria ai membri della Commissione difesa e della Commissione esteri.

La Commissione conviene pienamente sull'effettuazione del predetto incontro istituzionale.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [LATORRE](#) propone di effettuare, per il prossimo 9 giugno, una visita presso la centrale operativa della Guardia di finanza.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-01780, del senatore Marton ed altri, sulla decadenza dalla concessione dell'alloggio di servizio ad un militare, precisando innanzitutto che, avendo il militare in questione presentato ricorso al competente tribunale amministrativo, la Difesa non potrà che aspettare il dispositivo della sentenza prima di intraprendere ulteriori iniziative sul punto.

In ogni caso, non sembra rispondere a verità la lamentata mancanza di istruttoria sulla questione, che invece è stata puntualmente effettuata e in base alla quale era stato accertato che le ragioni addotte dall'interessato erano di natura squisitamente privata e, pertanto, prive di rilievo giuridico.

Conclude precisando che i competenti organi della Difesa hanno comunque operato nell'ambito di quanto prescritto dall'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Replica il senatore [MARTON](#) (M5S), lamentando la palese insufficienza della normativa vigente, che non sembra, stando a quanto riferito dal rappresentante del Governo, tenere conto di situazioni soggettive come quelle rappresentate nel suo atto di sindacato ispettivo.

Nell'auspicarne, pertanto, una sollecita modifica, si dichiara parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII, n. 2\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013*

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Luciano ROSSI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il documento in titolo, presentato alle Camere in forza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 (relazioni annuali al Parlamento), rilevando che i profili di competenza si rinvencono nella sezione relativa alla dimensione esterna dell'Unione europea (capitolo 4), che dà conto delle azioni concretamente intraprese dal Governo italiano nel corso dell'anno considerato (in questo caso, l'anno 2013).

Il predetto capitolo si divide in due parti. Una dedicata alla Politica estera comune (PESC), e l'altra relativa alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

Per quanto riguarda la prima parte (PESC - paragrafo 4.1), gli aspetti di interesse per la Difesa riguardano l'azione intrapresa dal Governo al fine di ottenere un incisivo impegno dell'Unione europea nei confronti delle regioni del Mediterraneo, dei Balcani e della crisi in Siria, il sostegno dato all'Europa per l'intesa preliminare sulla questione nucleare iraniana, le linee politiche nelle relazioni con la Russia, e la revisione del Servizio europeo di azione esterna (SEAE). La seconda parte (PSDC - paragrafo 4.2), invece, considera l'impegno italiano, nel corso del 2013, incentrato su una serie di iniziative volte al miglioramento e ottimizzazione della PSDC, nel solco tracciato dal progetto congiunto Esteri e Difesa denominato "*More Europe. Spending and arranging better to shoulder increased responsibilities for International peace and security*", presentato al Comitato Politico di Sicurezza dell'UE nel mese di novembre 2012. Le tematiche contenute nel predetto documento hanno infatti costituito l'ossatura dei contributi nazionali concepiti in preparazione del Consiglio europeo sui temi della Difesa (svoltosi il 19 ed il 20 dicembre 2013 a Bruxelles), le cui conclusioni recepiscono gran parte delle posizioni nazionali e costituiscono la base su cui costruire ulteriori interventi specifici anche alla luce dell'attuale situazione internazionale.

Procede quindi alla disamina puntuale dei sette sotto-paragrafi in cui si articola il paragrafo 4.2, rilevando innanzitutto che paragrafo 4.2.1 concerne il contributo italiano alle missioni internazionali (comprese quelle di polizia), rientranti sotto l'egida europea riferito all'anno 2013, anno nel quale l'Italia è risultata, in media, il quarto Paese contributore con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria e alla stabilizzazione di Libia, Somalia e Mali anche tramite il *capacity building*. L'Italia, inoltre, ha svolto un ruolo di primo piano nelle missioni a supporto del processo di pace in Medio Oriente e di stabilizzazione nell'area del Mediterraneo allargato, nonché nell'area balcanica.

Il successivo paragrafo 4.2.2 prende invece in considerazione lo sviluppo delle capacità militari dell'Unione. Viene infatti dato conto dello sforzo italiano nel Consiglio europeo sulla Difesa del dicembre 2013 al fine di portare ad un livello migliore le iniziative di "*Pooling & sharing*" nel settore. Viene dato inoltre conto del contributo italiano per la rivitalizzazione del piano capacitativo europeo, il quale, condotto in sinergia con l'equivalente *Defence planning* della NATO, permetterebbe di sincronizzare i differenti sviluppi nazionali in armonia con le indicazioni dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica.

Il paragrafo 4.2.3 concerne quindi la riorganizzazione delle strutture preposte alla pianificazione e condotta delle operazioni militari e delle missioni civili, dove l'Italia ha promosso un approccio alla pianificazione e gestione delle crisi maggiormente integrato in senso civile-militare, mediante una razionalizzazione e riarticolazione delle attuali strutture, mentre il successivo paragrafo 4.2.4 si sofferma sull'impiego delle forze di reazione rapida (*EU Battlegroups*), dando conto del dibattito, sviluppatosi nel 2013, sulla possibilità di impiegare effettivamente le predette unità nelle operazioni dell'Unione, sul come accrescerne la flessibilità di impiego e su come incentivare le offerte da parte dei paesi membri.

Il paragrafo 4.2.5 approfondisce i partenariati con la NATO, l'ONU e l'Unione africana. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con l'Alleanza atlantica, viene dato conto del recepimento del contributo nazionale nel rapporto dell'Alto rappresentante in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, mentre, relativamente alla cooperazione tra Unione europea e Nazioni Unite, permane

nell'agenda delle due organizzazioni il dibattito volto a migliorare e rendere più coerente ed efficace la cooperazione nel campo della gestione delle crisi.

Relativamente, infine, al rafforzamento del partenariato dell'Unione europea con l'Unione africana, viene dato conto della prosecuzione della partecipazione italiana con un ufficiale dell'Arma dei carabinieri incluso nel *team* di gestione del secondo ciclo AMANI Africa, il cui obiettivo è quello di creare una capacità africana di gestione delle crisi a livello strategico-continentale.

Il relatore prosegue rimarcando l'importanza rivestita dal paragrafo 4.2.6, relativo alle attività dell'Agenzia europea per la difesa. Il documento, infatti, dà conto di alcuni progetti di sviluppo capacitivo da valorizzare. In particolare, la partecipazione italiana nel del 2013, si è incentrata sui programmi relativi al rifornimento in volo, all'addestramento dei piloti in ambito elicotteristico e all'implementazione dell'unità modulare medica multinazionale

Conclude illustrando il paragrafo 4.2.7 relativo sull'attuazione, nell'ordinamento interno, della normativa europea in materia di difesa (le direttive 2009/81/CE, relativa alle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza e 2009/43/CE, sui trasferimenti all'interno della Comunità dei prodotti per la difesa).

Il presidente [LATORRE](#) consta che nessuno intende intervenire in sede di discussione generale. Nel dichiarare conclusa tale fase procedurale, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e della petizione n. 905 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il presidente [LATORRE](#) informa la Commissione che, alla scadenza del termine (previsto per lo scorso 8 aprile alle ore 18), risultano presentati 3 emendamenti: uno a firma del relatore, uno a firma dei senatori Vattuone ed altri ed uno del senatore Divina (pubblicati in allegato).

Propone quindi di richiedere al Governo -ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento- la relazione tecnica sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti. Ciò al fine di rendere più sollecito l'esame del provvedimento sia presso la sede di merito, sia presso la Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il proprio parere. Una volta esaurito l'esame in sede referente, sarà possibile domandare al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Interviene in sede di discussione generale il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*), domandando chiarimenti sull'ampiezza della platea dei beneficiari del provvedimento.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che nel corso dell'*iter* di analoghi provvedimenti nella scorsa legislatura il rappresentante del Governo *pro tempore* aveva effettuato, nella seduta del 13 novembre 2008, alcune stime al riguardo.

Il sottosegretario ROSSI osserva che i dati prodotti nel 2008 quasi sicuramente non sarebbero in grado di rappresentare la realtà odierna. Si riserva, quindi, di approfondire la questione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore [ASTORRE](#) (*PD*), auspicando che il Governo produca la relazione tecnica in tempi rapidi ed esprimendo -in linea di massima e subordinatamente alle risultanze della predetta relazione- un orientamento favorevole sugli emendamenti 1.0.1 e 5.0.1. Ribadisce il proprio orientamento favorevole alla richiesta di riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) illustra brevemente la proposta 1.0.1, che interviene sull'articolo 1084 del Codice dell'ordinamento militare al fine di sanare una palese sperequazione a danno della categoria degli ufficiali.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) illustra quindi la proposta 5.0.1, volta, del pari, a sanare un'importante sperequazione tra gli operatori civili vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e quelli militari che, in condizioni analoghe, vengono inquadrati come "vittime del dovere" e conseguentemente assoggettati ad un diverso -e penalizzante- regime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1371) MARTON ed altri. - Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il relatore [CONTI](#) (*FI-PdL XVII*) propone di udire innanzitutto i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (ovvero dei delegati da essi indicati). Sulla base degli elementi conoscitivi così ottenuti, si potrà successivamente valutare l'effettuazione di ulteriori audizioni.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) propone di udire anche le rappresentanze militari.

Il senatore [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone, quindi, di integrare il programma di audizioni con quella del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presidente [LATORRE](#) concorda invece con l'impostazione suggerita dal relatore.

La Commissione infine delibera di udire, in relazione al disegno di legge in titolo, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1581](#)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al Libro Quarto (Personale militare), Titolo VII (Avanzamento), Capo IV (Quadri di avanzamento e promozioni), dopo la sezione IV (Promozioni all'atto del Collocamento in congedo), è aggiunta la seguente:

"Sezione V

Promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Articolo 1084-bis

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.
3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.
4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza.

Articolo 1084-ter

(Requisiti richiesti)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 1, a condizione che:
 - a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva;
 - b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;
 - c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio;
 - d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;
 - e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna»;
 - f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Articolo 1084-*quater*
(Decorrenza)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente sezione risultano collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Articolo 1084-*quinquies*
(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 1084-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tali casi, quando vengono richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito.

Articolo 1084-*sexies*
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 1084-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-*bis* e 1084-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
 2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1084-*quater*, possono presentare la domanda come richiesto al comma 1 entro il termine stabilito dallo stesso.
 3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
 4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato."
2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della Difesa provvede pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.0.1

[VATTUONE](#), [PEGORER](#), [LUCIANO.ROSSI](#), [AMATI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Personale militare che cessa dal servizio per infermità)

1.All'articolo 1084, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola "ausiliari" è soppressa.»

Art. 5

5.0.1

[DIVINA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono estesi ai militari vittime del dovere, caduti o che abbiano subito invalidità permanenti nelle circostanze di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 563 e 564.»

Conseguentemente, modificare la rubrica del provvedimento come segue: «Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo».

1.3.2.1.4. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 126 (pom.) del 22/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2015
126ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente [CONTI](#) informa la Commissione che il presidente Latorre ha provveduto ad inviare apposita richiesta al Ministro affinché, contestualmente alla trasmissione del Libro bianco della Difesa (approvato nella seduta del Consiglio supremo di Difesa di ieri), lo illustri dinanzi alla Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA NOMINA DEL SENATORE MARTON A PRESIDENTE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Il presidente [CONTI](#) formula al senatore Marton le proprie congratulazioni per la sua recente nomina a Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(1809) Deputato Carlo GALLI ed altri. - Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente [CONTI](#), dopo aver dato conto del parere favorevole sul testo espresso dalla 14a Commissione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel condividere la *ratio* sottesa all'articolo, sottolinea l'opportunità estendere l'applicazione del provvedimento, oltre che agli ufficiali generali, anche agli ufficiali superiori.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) si pone problematicamente sull'efficacia del provvedimento nei confronti dei soggetti assunti sulla base di contratti regolati dal diritto di altri Paesi, ravvisando il rischio di favorire le aziende estere nell'acquisizione di preziose ed esperte professionalità.

Il sottosegretario ALFANO, nel riservarsi di approfondire la problematica evocata dal senatore Marton, precisa che l'articolo del disegno di legge prende in considerazione le prestazioni -di carattere continuativo o temporaneo- presso società, imprese o enti operanti, in generale, nel settore della difesa.

Il presidente [CONTI](#), nel rilevare la necessità di approfondire debitamente quanto rilevato dal senatore Marton, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per martedì 5 maggio, alle ore 15.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e petizione n. 905 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il sottosegretario ALFANO informa la Commissione che, per quanto di competenza del Ministero della difesa, la relazione tecnica al disegno di legge e ai relativi emendamenti è stata predisposta.

Il relatore **ASTORRE (PD)** auspica che il predetto documento sia trasmesso in tempi ristrettissimi ai competenti organi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.5. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 134 (pom.) del 16/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE
indi del Vice Presidente
CONTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'Affare sulle linee programmatiche e di indirizzo in vista del Consiglio europeo sulla Difesa del 25 e 26 giugno 2015, la cui richiesta di assegnazione era stata deliberata lo scorso 3 giugno, il presidente **LATORRE** propone - stante la calendarizzazione in Assemblea, per il prossimo 24 giugno, delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio sul tema ed in conformità con la prassi seguita in questi casi - di rinunciare alla predetta richiesta.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 ([n. 167](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il sottosegretario ALFANO fornisce alcune precisazioni in relazione alle problematiche sottolineate dal relatore. In particolare, circa le difficoltà che hanno portato alla vendita di soli 217 alloggi sul totale di 2874 e sulle modalità di fissazione del prezzo di vendita va osservato che il prezzo era stato a suo tempo fissato in base a procedure elaborate d'intesa con l'Agenzia del demanio. Inoltre, fissare sin dall'inizio dei prezzi più bassi avrebbe comportato la necessità di interlocuzioni con le competenti articolazioni del Ministero dell'Economia (Demanio e Ragioneria Generale), che difficilmente avrebbero acconsentito a forti abbattimenti iniziali, specie in considerazione dei possibili rilievi da parte della Corte dei conti in sede di controllo di legittimità degli atti di alienazione, anche se ciò non toglie che - ove se ne palesi la necessità - questa prospettiva possa essere riesaminata.

Relativamente alle istanze presentate dalle cosiddette categorie protette, con riferimento a quelle rigettate e all'obbligo di rilascio degli alloggi in tali casi, rileva quindi che il loro numero, riferito all'intero territorio nazionale e a tutte le Forze armate, è ingente. La Difesa sta pertanto provvedendo ad elaborare un punto di situazione preciso ed aggiornato, del quale si riferirà nello specifico. In relazione all'obbligo del rilascio, le Forze armate hanno poi ricevuto stringenti istruzioni affinché solo in casi di particolare gravità (grave morosità e motivi di decadenza dal titolo) si proceda con l'avvio delle pratiche per il recupero forzoso.

Da ultimo, in merito al diritto di informazione degli utenti con riferimento ai casi di rigetto delle istanze per motivi formali correlati alla comunicazione, osserva che, sebbene in occasione dell'adozione del decreto ministeriale del 7 maggio 2014 l'Amministrazione abbia fatto pubblicare in Gazzetta Ufficiale il testo ed abbia altresì fatto comunicare agli utenti l'adozione del medesimo, in occasione dell'approvazione dell'attuale provvedimento sarà data comunicazione di tipo capillare mediante i Comandi territoriali competenti, con particolare riguardo anche agli utenti rimessi in termine.

Aggiunge inoltre che, ove nulla osti da parte della Commissione, il Governo fornirà, nel corso di una successiva seduta, ulteriori chiarimenti anche sulle tematiche relative al numero di immobili rilasciati dai conduttori non ancora riassegnati, all'*iter* di approvazione del pacchetto di modifiche al testo unico regolamentare ed alla garanzia della parificazione dell'usufrutto a favore del coniuge sopravvissuto all'assegnatario.

Il relatore [PEGORER](#) (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per le delucidazioni fornite, rileva che su tutte e tre le tematiche evidenziate appare evidente lo sforzo dell'Esecutivo nel sanare le problematiche da lui, puntualmente, sottolineate nella relazione introduttiva.

Nel prendere atto del superamento dei termini prescritti dal Regolamento per l'emissione del prescritto parere, precisa quindi che ciò non è da imputarsi a mera inerzia della Commissione, bensì alla necessità di operare, d'intesa con il Governo, i dovuti approfondimenti sulle delicate problematiche sottese allo schema di decreto.

Invita inoltre a tenere conto di due ulteriori problematiche da lui sottolineate nella relazione introduttiva, sia con riferimento all'allargamento delle categorie protette, sia in relazione alle procedure

di dismissione degli immobili non più utili della Difesa, che potrebbero generare importanti risorse aggiuntive per il Dicastero.

Il senatore [Luciano ROSSI](#) (AP (NCD-UDC)) si associa alle considerazioni poc'anzi svolte dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e petizione n. 905 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Interviene la senatrice [BISINELLA](#) (Misto-FAL), presentatrice del disegno di legge, esprimendo apprezzamento positivo per il lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione ed auspicando che possa pervenire quanto prima la richiesta relazione tecnica, al fine di una celere conclusione dell'iter.

Il presidente [LATORRE](#) assicura che la Presidenza inoltrerà i necessari solleciti presso il ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.6. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 135 (pom.) del 17/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-01855, a firma del senatore Marton e di altri e relativa al diniego di pubblicazione di un parere del COIR sulle proposte di riforma della rappresentanza militare, osservando preliminarmente che l'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), prevede che il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) possa essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, riconoscendo espressamente al predetto organismo la possibilità di formulare pareri e proposte su tutte le materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari. Lo stesso articolo, inoltre, prescrive che agli organi rappresentativi compete la trattazione di istanze a carattere collettivo riferibili ai specifici campi di interesse.

Per quanto riguarda, invece, l'attività dei Consigli intermedi di rappresentanza (COIR) delle Forze armate, l'articolo 895, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 90 del 2010), stabilisce che la stessa attività è rivolta ai problemi inerenti la rappresentanza che possono essere risolti dall'alto comando corrispondente. Il successivo comma 3 stabilisce, altresì, che i Consigli intermedi possano individuare e trattare problemi relativi a materie di competenza della rappresentanza che meritano di

essere portati all'attenzione del COCER.

Esaurita la premessa, osserva quindi che la decisione di non pubblicare la delibera n. 4/2015 del COIR del Comando delle Forze terrestri (COMFOTER) è stata adottata sulla base del citato articolo 895, attribuendo particolare prevalenza al comma 1 (che sembra circoscrivere l'attività dell'organo di rappresentanza alla trattazione di problematiche risolubili dall'alto comando di riferimento), rispetto al successivo comma 3 (che, invece, consente al COIR di individuare materie di competenza del COCER, da portare necessariamente all'attenzione di quel livello rappresentativo).

Il rappresentante del GOVERNO osserva inoltre che, pur in assenza della pubblicazione negli albi dei comandi interessati, i contenuti della delibera citata sono stati, comunque, portati a conoscenza degli organi della rappresentanza militare, sia di base che centrale, per il tramite della cosiddetta linea della rappresentanza militare.

Concludendo, non può pertanto assumersi che sia stata concretamente limitata la capacità di espressione dei delegati, dal momento che il COCER Esercito ha concretamente ricevuto la citata delibera 4/2015 del COIR di COMFOTER al fine di poter effettuare i prescritti approfondimenti.

Il senatore [MARTON](#) (M5S), osserva che analoghe delibere dei comitati intermedi sarebbero invece state pubblicate senza problemi di sorta, dando così luogo ad ingiustificate distinzioni nel merito. Si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 ([n. 167](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento a quanto già specificato dal sottosegretario Alfano nella seduta di ieri, il sottosegretario ROSSI assicura la Commissione che la Difesa sta compiendo gli approfondimenti necessari (basati su complesse ed articolate raccolte di dati), al fine di fornire esauriente risposta a tutte le problematiche sottolineate dal relatore ed emerse nel corso del dibattito.

In particolare, sono in corso indagini relative al numero dei conduttori e al numero di immobili lasciati liberi ma non ancora riassegnati. Si stanno inoltre valutando ulteriori misure di implementazione del processo di dismissione degli immobili non più utili.

Il relatore [PEGORER](#) (PD) rileva che la complessa raccolta di informazioni posta in essere dalla Difesa testimonia, a sua volta, l'estrema importanza delle problematiche sottese all'atto del governo in titolo, quali da lui evidenziate nella relazione introduttiva.

Auspica quindi che lo schema di parere che sarà approvato dalla Commissione possa contenere degli indirizzi precisi per fornire una soluzione positiva a problematiche che interessano migliaia di

famiglie.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime l'auspicio a che i dati raccolti nella presente sede possano essere costantemente aggiornati anche dopo l'emanazione del parere.

Il senatore [Luciano.ROSSI](#) (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea la necessità di risolvere in breve tempo le complesse problematiche sottese allo schema di decreto in titolo, soffermandosi, in particolare, sul tema delle dismissioni immobiliari: ulteriori ritardi nell'implementazione del programma potrebbero infatti dar luogo, a causa dei naturali deterioramenti strutturali cui gli immobili sarebbero soggetti, stante il loro prolungato inutilizzo, a sensibili diminuzioni di valore.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni poc'anzi espresse dal senatore Luciano Rossi.

Il presidente [LATORRE](#), pur condividendo l'opportunità di effettuare tutti gli approfondimenti necessari, rimarca la necessità di pervenire quanto prima all'espressione di un parere e reitera l'invito al Governo a fornire i dati richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) nota come l'esame dei disegni di legge nn. 1581 e 1809 sia da tempo sospeso in attesa dell'emissione dei prescritti pareri da parte della Commissione bilancio, formulando l'auspicio che possano essere emessi in tempi rapidi.

Con riferimento all'interrogazione n. 3-01272, recante la propria firma, concernente il destino del battaglione logistico "Ariete" di Maniago e svolta in Commissione il 5 novembre 2014, il senatore [MARTON](#) (*M5S*) domanda al Governo ulteriori notizie di merito, ponendo l'accento sul permanere, a tutt'oggi, di numerosi aspetti di incertezza.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.7. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 144 (pom.) del 09/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
144ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente **LATORRE** propone di effettuare, il prossimo 21 settembre, una visita all'Expo di Milano, per constatare di persona l'attività svolta dalle Forze armate e di polizia a favore della sicurezza della manifestazione.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** informa quindi i Commissari della necessità di differire le visite già programmate presso il contingente italiano operante a Gibuti e negli Stati Uniti.

La Commissione prende atto.

SUGLI ESITI DELLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA POLITICA ESTERA E DI DIFESA COMUNE EUROPEA TENUTASI A LUSSEMBURGO IL 5 ED IL 6 SETTEMBRE SCORSI

Il senatore [CONTI](#) (AL-A) dà conto degli esiti della conferenza in titolo, cui ha partecipato in qualità di vice presidente della Commissione.

Al riguardo, osserva che, ancorché il ruolo internazionale del Paese appaia essere non di primissimo piano, l'impegno italiano ha avuto comunque modo di concretizzarsi in un sensibile miglioramento al testo di conclusioni -adottate per consenso e comunque non vincolanti- proposto dalla presidenza, soprattutto in relazione ai fenomeni migratori, compresa la missione EUNAVFOR MED e alle posizioni tenute nei confronti della federazione russa.

L'oratore pone anche l'accento sul discorso tenuto dall'Alto rappresentante, Federica Mogherini, sulla politica estera e di difesa comune europea.

Conclude rilevando che, da un punto di vista generale, la conferenza ha messo comunque in luce anche le serie difficoltà esistenti in ordine all'implementazione di una vera politica comune, obiettivo, questo, la cui realizzazione appare, a proprio avviso, ancora lontana.

Il presidente [LATORRE](#) ringrazia il senatore Conti per gli elementi informativi forniti alla Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01873, del senatore Marton e di altri, sulla legittimità di un provvedimento disciplinare nei confronti di un maresciallo capo dell'Esercito, rilevando innanzitutto che il predetto procedimento è stato disposto per valutare la conformità di una specifica condotta del sottufficiale alle disposizioni vigenti in materia.

Nel dettaglio, oggetto del rilievo disciplinare è una comunicazione del 6 marzo 2015 con cui il sottufficiale ha chiesto al Ministero della difesa di provvedere "entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento" della comunicazione medesima, agli ulteriori adempimenti richiesti dal Consiglio di Stato ai fini dell'esame di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dal militare stesso avverso un provvedimento dell'amministrazione, "con l'espresso avvertimento che, in difetto" avrebbe provveduto "a darne notizia al Consiglio di Stato".

Precisa inoltre che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", prevede che il Consiglio di Stato possa chiedere chiarimenti al Ministero competente, ma non fissa termini perentori per l'espletamento dell'adempimento, e che, nel caso in esame, la suprema magistratura amministrativa non ha indicato alcun termine.

In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le infrazioni contestate sono quindi state inizialmente formalizzate in un rapporto predisposto dal superiore che le ha rilevate e inviate al Comandante di corpo; documento peraltro completo degli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire, alla controparte, la più ampia possibilità di difesa. Il diritto del maresciallo alla partecipazione al procedimento è poi stato assicurato mediante l'estensione di tutte le relazioni predisposte dall'amministrazione, con conseguente possibilità di replicare con memorie difensive.

In tale quadro, l'attività di sollecito posta in essere dall'interessato nell'ambito degli adempimenti istruttori connessi all'esame del suo ricorso straordinario è stata valutata dai suoi superiori non come un atto partecipativo -volto a controdedurre o a esplicitare le proprie ragioni- ma come una vera e propria diffida ad adempiere, non solo irrituale, ma anche contraria alle disposizioni disciplinari in materia di relazioni con i superiori. La catena gerarchica ha, quindi, agito nell'esercizio della potestà attribuitale dal vigente quadro normativo e per la sola finalità di accertare e sanzionare una ritenuta violazione regolamentare.

Quanto ai tempi del procedimento, rileva che l'articolo 1029, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 stabilisce che coloro che hanno titolo a prendervi parte possono presentare memorie scritte o documenti entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento medesimo e che, ove esso abbia durata uguale o inferiore a 30 giorni, la presentazione di dette memorie e documenti deve essere consentita entro 10 giorni dall'inizio.

In tal senso, risulta agli atti una comunicazione, consegnata il 9 aprile 2015 all'interessato, con cui l'amministrazione, nell'informare che il termine "massimo" per la conclusione del procedimento era fissato in 90 giorni dalla data di notifica degli addebiti, concedeva la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni. Successivamente la stessa amministrazione ha precisato di voler concludere il procedimento entro 15 giorni (come è effettivamente avvenuto), confermando la possibilità di presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni.

Poiché nel contestato procedimento disciplinare risulta realizzato il principio di trasparenza e correttamente instaurato il contraddittorio, ed essendo stati predisposti tutti gli strumenti per consentire all'interessato di difendersi, non si riscontrano pertanto vizi d'illegittimità tali da legittimare l'adozione di un provvedimento amministrativo in autotutela, fermo restando il diritto dell'interessato a far valere le proprie ragioni con tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico.

Rende noto, da ultimo, che, con provvedimento del 30 giugno 2015, il Direttore del Policlinico militare Celio di Roma ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sottufficiale avverso la sanzione disciplinare irrogatagli dal Comandante di Corpo del militare stesso.

Replica il senatore [SANTANGELO](#) (M5S), cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, stigmatizzando la natura elusiva della risposta fornita dal rappresentante del Governo sulle problematiche sostanziali sottese all'interrogazione. Il sottufficiale in questione, infatti, ha visto profondamente lesi i suoi diritti fondamentali e ciò non è assolutamente accettabile all'interno di un'istituzione -le Forze armate- cui la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e petizione n. 905 ad esso attinente

(Rinvio del seguito dell'esame)

Interviene sull'ordine dei lavori il relatore **ASTORRE (PD)**, lamentando la mancanza del parere della Commissione bilancio, nonostante l'acquisizione della relazione tecnica sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti.

Nell'auspicare che la predetta Commissione possa pronunciarsi in tempi rapidi, ricorda che, al termine dell'esame in sede referente, potrebbe essere inoltrata al Presidente del Senato anche la richiesta di riassegnazione in sede deliberante, sempre in un'ottica di razionalizzazione dell'iter.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(1653) Stefania PEZZOPANE. - Modifica al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di conferimento del grado di maggiore

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice **AMATI (PD)**, rilevando preliminarmente che la *ratio* sottesa al provvedimento mira a ricondurre la figura del primo capitano nell'alveo dell'effettiva progressione della carriera militare. Infatti, l'arco temporale per ottenere il relativo conferimento sarebbe più lungo di quello richiesto per la promozione al grado di maggiore (con conseguente vanificazione e superamento della qualifica).

Risulterebbe allora necessario superare la sperequazione che si produrrebbe a carico dei primi capitani collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento, estendendo anche ad essi la possibilità di una promozione ad un effettivo grado della carriera militare attraverso il conferimento del grado di maggiore ai primi capitani che abbiano maturato cinque anni nel grado.

Dopo aver dato lettura degli articoli 1321 e 1322 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che disciplinano la predetta figura professionale, procede quindi alla disamina dell'articolato del disegno di legge. In particolare, il provvedimento all'esame della Commissione si compone di un unico articolo suddiviso in due commi: il primo prevede l'introduzione -nel codice dell'ordinamento militare- di uno specifico articolo 1322-*bis* (in base al quale ai primi capitani, di qualunque categoria, compresi coloro che provengono dai corsi allievi ufficiali di complemento, collocati in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento, che hanno maturato cinque anni di permanenza nella qualifica viene conferita la promozione al grado superiore), mentre il successivo, stabilisce che il beneficio è concesso ai primi capitani indipendentemente dalla data di collocamento in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento.

Osserva, da ultimo, che, ai fini di inquadrare compiutamente la questione nonché di facilitare la quantificazione degli oneri finanziari, sarebbe opportuno conoscere -dai competenti uffici della Difesa- l'effettiva entità dei potenziali beneficiari del provvedimento.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [PEGORER](#) (PD), rilevando che la qualifica di primo capitano è attualmente rivestita da persone che forniscono importanti apporti professionali alle Forze armate, della natura più varia. In ragione di ciò, il provvedimento sembra intervenire su problematiche particolarmente complesse. Stupisce inoltre, a suo avviso, che l'esecutivo *pro tempore* non abbia provveduto ad adottare opportuna soluzione in occasione del varo del Codice dell'ordinamento militare.

In ragione di quanto precede, ritiene opportuna l'effettuazione di ponderati approfondimenti sul tema.

Il presidente [LATORRE](#), nel concordare sulla particolare delicatezza delle problematiche evocate dalla relatrice e dal senatore Pegorer, sottolinea l'opportunità di approfondire i contenuti del disegno di legge in specifiche istruttorie, che potranno aver luogo in sede di Ufficio di Presidenza, con particolare riferimento ad una esatta quantificazione degli oneri finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente [LATORRE](#) informa la Commissione che la Sottocommissione per i pareri, già convocata per la giornata odierna alle ore 15,20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.8. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 147 (pom.) dell'08/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015
147ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULL'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [CONTI](#) propone di integrare l'ordine del giorno della seduta con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge nn. 2051 e 2052, stante la rimessione alla sede plenaria domandata dal Gruppo Movimento 5 Stelle nella seduta dell'odierna Sottocommissione per i pareri, da poco conclusa.

La Commissione delibera in tal senso all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2051\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011*
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CONTI](#) (AL-A) illustra brevemente, in qualità di relatore, i contenuti dell'accordo, proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Interviene, per dichiarazione di voto contraria a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore [COTTI](#) (M5S), valutando criticamente gli scambi di informazioni, materiali e tecnologie di natura militare previsti dall'accordo.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(2052) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CONTI](#) (AL-A) illustra brevemente, in qualità di relatore, i contenuti dell'accordo, proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Interviene, per dichiarazione di voto contraria a nome della propria parte politica, il senatore [COTTI](#) (M5S), valutando criticamente, anche in questo caso gli scambi di informazioni, materiali e tecnologie di natura militare previsti dall'accordo.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ([n. 207](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 2015, n. 2. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [VATTUONE \(PD\)](#), rilevando che il provvedimento all'esame della Commissione attua le disposizioni della legge n. 2 del 2015, relativa alla determinazione di parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Nel dettaglio, il predetto atto normativo ha introdotto, per l'ammissione ai concorsi, nuovi parametri fisici (composizione corporea, forza muscolare, massa metabolicamente attiva), in luogo dell'attuale requisito dell'altezza. La *ratio* alla base dell'intervento si riassume nella volontà di non precludere l'accesso alle Forze armate e di Polizia ed ai Vigili del fuoco solo per la mancanza della prescritta altezza minima, ancorché i candidati fossero, da un punto di vista generale, fisicamente idonei a svolgere le mansioni richieste. La legge in questione, demandava tuttavia ad un regolamento, il cui schema è costituito dal presente atto del Governo, la definizione in concreto dei nuovi parametri da adottare per la selezione del personale.

Osserva quindi che lo schema di decreto all'esame della Commissione -composto da sette articoli e da una tabella allegata - è corredato da una relazione introduttiva, una nota tecnico - finanziaria ed una relazione sull'analisi tecnico-normativa, nonché dal parere del Consiglio di Stato.

La relazione introduttiva contiene innanzitutto degli utili dati relativi alla genesi del decreto. In particolare, viene riferito che, per la stesura del testo, è stato costituito, presso lo Stato maggiore della Difesa, un Comitato tecnico-scientifico composto da ufficiali medici delle Forze armate e da docenti dell'Università degli studi di Roma "Foro italico", presieduto dal rettore del predetto ateneo.

Segue una sintesi dei sette articoli di cui si compone il decreto. In particolare, l'articolo 1 riporta le definizioni dei parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, mentre l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento, prevedendo che i nuovi parametri fisici siano adottati -in sostituzione del precedente requisito dell'altezza- in tutte le procedure di reclutamento delle Forze armate e di Polizia e dei Vigili del fuoco. L'articolo 3 prevede poi che i candidati ai concorsi rientrino entro i valori limite indicati nella tabella allegata al regolamento, mentre l'articolo 4 adegua le disposizioni del testo unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al D.P.R. n. 90 del 2010), alla modifica, già recata dalla citata legge n. 2 del 2015, all'articolo 635 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), nonché ai parametri fisici unici ed omogenei recati dal precedente articolo 3.

L'articolo 5 prevede quindi che il regolamento in esame possa essere sottoposto a modifiche ed integrazioni (rinviando a direttive specialistiche in ordine alla minuta definizione dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei requisiti fisici), mentre l'articolo 6 richiama la previsione (già contenuta nella legge n. 2 del 2015), in ordine all'abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 411 del 1987. L'articolo 7, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'oratore prosegue la propria esposizione rilevando che la nota tecnico-finanziaria, predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, prende atto della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 7 del provvedimento, con conseguente avviso favorevole e che anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa, nell'analizzare la compatibilità con il quadro normativo nazionale, costituzionale e comunitario, non ravvisa elementi di criticità.

Si sofferma, da ultimo, sul parere favorevole del Consiglio di Stato, ed in particolare su alcune osservazioni formulate nella premessa, osservando che quanto rilevato sulla mancata menzione dell'impatto del provvedimento nei confronti delle previsioni relative all'arruolamento in talune forze speciali (quali, ad esempio, i Corazzieri ed i Granatieri di Sardegna), appare, comunque, stante il contesto normativo definito dalla legge n. 2 del 2015 e dallo schema di decreto in esame, di dubbio fondamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita il relatore a valutare la possibilità di inserire, nello schema di parere da sottoporre alla Commissione, una specifica osservazione volta ad estendere la portata del decreto anche alle scuole militari di istruzione secondaria.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) si pone problematicamente sulla verifica della sussistenza dei requisiti connessi alla costituzione corporea ed alla massa metabolicamente attiva che, a suo avviso, andrebbero integrate con ulteriori esami specifici, al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi.

La senatrice [AMATI](#) (*PD*) auspica che l'esame del provvedimento in titolo possa concludersi celermente per garantire l'effettiva applicabilità dei criteri di cui alla legge n. 2 del 2015 già a partire dai concorsi che verranno banditi dal prossimo mese di novembre. Ciò al fine di soddisfare le aspettative di numerosi giovani aspiranti.

Il senatore [BILARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) invita la Commissione a considerare il fatto che le metodologie usate per la determinazione dei requisiti previsti dallo schema di decreto potranno comunque, in ragione della costante evoluzione della scienza medica, subire successive variazioni.

Ad avviso del senatore [PEGORER](#) (*PD*), le osservazioni emerse nel corso del dibattito necessitano di una disamina approfondita. Ciò suggerirebbe di non concludere l'esame nel corso della seduta odierna.

Anche il senatore [Luciano.ROSSI](#) (*AP (NCD-UDC)*) invita la Commissione a soffermarsi sulle tematiche emerse nel corso del dibattito.

Il presidente [CONTI](#), nel condividere l'opportunità di approfondire le problematiche emerse durante la discussione, ipotizza anche l'audizione di esperti della materia.

La senatrice [VALENTINI](#) (*PD*) richiamando quanto già osservato dalla senatrice Amati si pone criticamente sull'opportunità di effettuare delle audizioni. I pur necessari approfondimenti, infatti, non dovrebbero dar luogo ad un'ingiustificata dilatazione dell'esame.

Il senatore [COTTI](#) (*M5S*) concorda sull'inopportunità di effettuare delle audizioni.

Anche ad avviso del relatore [VATTUONE](#) (*PD*) eventuali audizioni non sarebbero in grado di costituire un efficace valore aggiunto dal punto di vista conoscitivo, stante anche la formulazione dell'articolo 5 dello schema di decreto, che prevede la possibilità di effettuare modifiche ed integrazioni al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e petizione n. 905 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il presidente [CONTI](#) informa la Commissione che, la scorsa settimana il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 2, mentre nella giornata odierna è stato presentato, sempre dal Governo, un emendamento all'articolo 4. Entrambe le proposte (pubblicate in allegato), sono state inviate alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio per il prescritto parere.

Rende inoltre noto che la Commissione Bilancio ha espresso parere sul testo del provvedimento e sui precedenti emendamenti. In particolare, il parere non ostativo sul testo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.1 (a firma del relatore), mentre sulla proposta 1.0.1 (a firma del senatore Vattuone e di altri), il parere è non ostativo. Da ultimo, la predetta Commissione ha espresso parere contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.1 (a firma del senatore Divina).

Stante quanto precede, propone l'accantonamento delle proposte 2.1 e 4.1, prive ad oggi dei prescritti pareri, per una successiva valutazione ed eventuale riformulazione alla luce della nuova articolazione del testo che conseguirebbe dall'approvazione dell'emendamento 1.1, alla quale la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e delibera di accantonare gli emendamenti 2.1 e 4.1.

Successivamente, previa verifica del numero legale, viene approvato l'emendamento 1.1, a firma del relatore.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1, viene approvato dalla Commissione.

Stante l'assenza del proponente, la proposta 5.0.1 viene invece dichiarata decaduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1581](#)

Art. 2

2.1

Il Governo

Al comma 1:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso il caso in cui il personale transiti anticipatamente in congedo assoluto da una delle predette posizioni per motivi di salute»;

b) alla lettera e), dopo la parola «consegna» aggiungere le seguenti: «i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'atto del collocamento in congedo assoluto, non siano stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non siano stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado sia revocato a tutti gli effetti».

Art. 4

4.1

Il Governo

Al comma 2, sopprimere le parole da: «se non per gravi esigenze» fino alla fine del comma.

1.3.2.1.9. 4^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 149 (pom.) del 27/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
149^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CONTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01955, del senatore Marton ed altri e relativa ai trasferimenti degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri componenti della rappresentanza militare, rilevando che i criteri di impiego degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono molteplici e rispondono alla necessità di assicurare il corretto espletamento degli obblighi di comando, di evitare le lunghe permanenze negli incarichi, di garantire il *turn over* da e per le aree sensibili, nonché di assolvere alle esigenze di funzionalità dei reparti e alla diversificazione delle esperienze professionali del personale interessato.

L'effettiva movimentazione degli ufficiali avviene previa consultazione di promemoria annuali redatti dagli interessati, nonché attraverso contatti preliminari al fine di acquisire indicazioni sulle aspirazioni professionali e sulle esigenze familiari, tenendo nella dovuta considerazione l'attività lavorativa del coniuge, il ciclo di studi dei figli e le problematiche sanitarie dei congiunti.

Prosegue quindi la propria esposizione precisando che prima di procedere alla movimentazione, nel caso in cui siano presenti membri della rappresentanza militare, viene acquisito il parere del Consiglio di cui fanno parte ai sensi dell'articolo 1480 del decreto legislativo n. 66 del 2010

(che disciplina i casi di trasferimento del delegato) e dell'articolo 883 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (che disciplina, invece, la durata del mandato).

Conclude osservando che, con espresso riferimento al dato numerico dei trasferimenti di rappresentanti della categoria "A" (ufficiali), per l'anno 2015, sono stati posti in reimpiego dieci delegati della rappresentanza militare, tutti con il loro pieno gradimento.

Replica il senatore [MARTON](#) (M5S), dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente [CONTI](#) dichiara quindi conclusa l'odierna procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

- e petizione n. 905 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente [CONTI](#) rende noto che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti 2.1 e 4.1. Di identico tenore è stato l'orientamento della Commissione bilancio, la quale ha tuttavia osservato che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento era stato condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo al testo del disegno di legge.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD), preso atto del contenuto dei predetti pareri, presenta quindi gli emendamenti 1.100 e 1.200 (pubblicati in allegato) che recepiscono gli emendamenti del Governo 2.1 e 4.1 come proposte modificative dell'articolo 1 del disegno di legge quale risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.1.

Auspica quindi nuovamente che il disegno di legge venga riassegnato in sede deliberante, onde poter pervenire celermente alla sua approvazione definitiva.

Previo verifica del numero legale, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte 1.100 e 1.200.

Risulta invece preclusa la votazione delle proposte 2.1 e 4.1.

Il senatore [COTTI](#) (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore, preannuncia la presentazione, nel prosieguo dell'iter, di un ulteriore emendamento volto ad

estendere il beneficio alle vittime militari di attentati terroristici, quali, ad esempio, i caduti di Nassiriya.

Interviene quindi la senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), prima firmataria del provvedimento, ringraziando il relatore e la Commissione per il lavoro svolto.

Il senatore [PEGORER](#) (*PD*), nel preannunciare -del pari- il proprio voto favorevole, rammenta che il lavoro svolto dalla Commissione riprende, con profitto, i risultati già raggiunti nel corso della scorsa legislatura.

Infine, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, autorizzandolo altresì ad effettuare tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in sede di coordinamento.

Il presidente [CONTI](#), ravvisandone le condizioni, propone quindi di richiedere al Presidente del Senato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

A nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, esprimono avviso favorevole i senatori [VATTUONE](#) (*PD*), [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*), [SANTANGELO](#) (*M5S*), [TARQUINIO](#) (*CoR*) e [NACCARATO](#) (*GAL (GS, PpI, FV, M)*).

Esprime altresì avviso non ostativo il sottosegretario ALFANO.

Il senatore [Luciano.ROSSI](#) (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia del pari l'assenso della propria parte politica.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva quindi di acquisire il consenso dei rappresentanti dei Gruppi oggi non presenti in Commissione e del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*), richiamando quanto da lui già osservato nella seduta del 15 luglio scorso, lamenta l'assenza di chiarimenti, da parte del Governo, in ordine al disegno di legge n. 1809 (recante limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa), con particolare riguardo ai soggetti assunti sulla base di contratti regolati dal diritto di altri paesi.

Il presidente [CONTI](#) assicura che saranno effettuati i necessari solleciti.

La seduta termina alle ore 15,45.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1581](#)

Art. 1

1.100

IL RELATORE

All'articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.1, al capoverso "art. 1084-ter":

a) alla lettera a), aggiungere, in in fine, le seguenti parole: «i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

b) alla lettera e), dopo la parola «consegna» aggiungere le seguenti: «i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'atto del collocamento in congedo assoluto, non siano stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non siano stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado sia revocato a tutti gli effetti».

1.200

IL RELATORE

All'articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.1., al capoverso "art. 1084-quinquies", comma 2, sopprimere le parole da "se non per gravi esigenze", fino alla fine del comma.

1.3.2.1.10. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 153 (ant.) del 26/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015
153ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LATORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente **[LATORRE](#)** informa la Commissione che, in merito alla richiesta di assegnazione in sede deliberante del ddl 1581 (relativo alla promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto), tutti i Gruppi hanno prestato il proprio consenso ad eccezione di quello della Lega Nord, che si è riservato di farlo pervenire alla Presidenza.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-02284 a firma del senatore Pegorer e vertente sul caso di sfratto di un *ex* sottufficiale dell'Esercito da un edificio del demanio della Difesa di Trieste, rendendo noto, innanzitutto, che il primo maresciallo in congedo Filippo Sturniolo aveva avuto in concessione un alloggio militare, sito in Trieste in via Donadoni n. 19/21, il 12 aprile 1996, per il quale aveva mantenuto il titolo alla conduzione fino al momento del collocamento in congedo avvenuto in data 11 aprile 2004. Dal 12 aprile 2004, il militare ha pertanto continuato ad occupare l'alloggio in qualità di *sine titolo*.

L'alloggio in questione è stato quindi incluso negli elenchi degli immobili da alienare, di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 rispondente, a sua volta, alle prescrizioni della legge n. 244 del 2007. In ragione di ciò, la competente Direzione del Genio della Difesa, il 19 febbraio 2013, nell'ambito delle procedure di alienazione, ha inviato al sottufficiale la proposta di esercizio dei diritti di prelazione/opzione all'acquisto della proprietà dell'alloggio in oggetto, ovvero la alternativa proposta di prosecuzione nella conduzione. All'interessato, come a tutti i casi simili, è stato pertanto offerto un ventaglio di possibilità, quali l'acquisto dell'immobile con diritto di prelazione, l'acquisto del diritto all'usufrutto, ovvero ancora la prosecuzione della conduzione alle medesime condizioni per un periodo di 5 o 9 anni (quest'ultimo caso in presenza di reddito inferiore a 19 mila euro o se ultrasessantacinquenne).

Quest'ultimo, però, a fronte dell'ampia gamma di soluzioni offerte, non ha esercitato alcuna delle facoltà previste dalla vigente normativa e per le quali aveva pieno diritto: per tali motivi, essendo scaduti irrevocabilmente in data 6 maggio 2013 i termini temporali di dette proposte, il Comando militare della Capitale ha avviato le procedure di recupero dell'alloggio.

Solo successivamente al mancato esercizio dei propri diritti, ad agosto 2013, il militare ha comunicato di appartenere alle fasce di protezione ai sensi della legge n. 104 del 1992, come da certificazione prodotta dalla consorte dell'interessato per "*handicap grave*", ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della citata legge. Questa nuova condizione, però, non ha potuto determinare la reviviscenza delle facoltà sopra indicate e, quindi, non ha consentito la riapertura dei termini scaduti.

Conseguentemente, la procedura per il recupero dell'alloggio, pur con l'applicazione di agevolazioni temporali per favorire sul piano fattuale le richieste dell'interessato, si è infine formalizzata con l'emissione dell'ordine di recupero coattivo, con la precisazione che tale attività sarebbe stata eseguita il 7 ottobre 2015 (pertanto a distanza di circa 2 anni dall'avvenuta perdita dei diritti di cui sopra, a riprova dell'assenza di qualsivoglia accanimento od azione persecutoria da parte dell'amministrazione). Nella stessa data, il sottufficiale ha consegnato al responsabile copia della lettera inviata dallo stesso al Presidente della Repubblica (e non, come sostenuto, un ricorso straordinario al Capo dello Stato), per chiedere la sospensione del recupero dell'alloggio.

Il richiamato responsabile, d'iniziativa, ha ritenuto di poter differire di 48 ore lo sfratto, ovvero al 9 ottobre successivo, data in cui, come noto, è stata data particolare attenzione mediatica all'evento.

Per espresso intendimento del Ministro della difesa le procedure di recupero dell'alloggio, di cui è cenno nell'interrogazione in esame, sono poi attualmente sospese, anche in considerazione del fatto che il caso specifico dovrebbe trovare opportuna soluzione sul piano generale, in quanto sono state predisposte e sono all'esame del Governo specifiche modifiche alla normativa del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che consentiranno, per tutti coloro che non hanno esercitato in tempo l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, di permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta e poter quindi esercitare nuovamente il diritto di opzione al termine dello stesso procedimento.

Replica il senatore [PEGORER \(PD\)](#), rammentando che l'atto di sindacato ispettivo a propria firma origina da un fatto su cui gli organi di stampa avevano prestato particolare attenzione e che aveva visto

altresì il coinvolgimento in prima persona di membri del Parlamento.

Esprime quindi l'auspicio a che gli intenti di riforma legislativa del Governo possano quanto prima concretizzarsi, anche in ragione del richiamo, operato nelle premesse dell'ultimo decreto ministeriale (A.G. n. 167) relativo alla gestione del patrimonio abitativo della Difesa, delle condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari in ordine alla possibilità, per talune particolari categorie di soggetti, di proseguire nella conduzione dell'alloggio.

Conclude auspicando che la Commissione rimanga sensibilizzata sul tema (anche con specifiche iniziative legislative che si collochino nel solco di quanto preannunciato dal rappresentante del Governo), e dichiarandosi comunque soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente [LATORRE](#) dichiara quindi conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche e d'arma ([n. 224](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame la relatrice [VALENTINI](#) (PD), rilevando che i fondamenti normativi alla base del presente schema di decreto si rinvencono nell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (che prevedono lo strumento del decreto ministeriale per l'effettuazione, tra le associazioni interessate, del riparto dei fondi disponibili).

In particolare, la relazione illustrativa - predisposta dal Governo - precisa che il riparto a favore di ciascun sodalizio è avvenuto in analogia con il metodo già adottato per l'anno precedente. Nello specifico adottando criteri uguali per entrambe le categorie di associazioni considerate, il criterio si è basato sulla selezione dei progetti di attività assistenziali e promozionali presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo per i costi fissi per il funzionamento delle strutture sociali, sulla base del numero degli iscritti. Laddove il singolo sodalizio non abbia presentato alcun progetto, ovvero i progetti presentati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, è stata invece disposta una decurtazione del 20 per cento sull'importo previsto per il funzionamento.

Prosegue quindi la propria esposizione rilevando che le risorse in questione sono stanziati sul capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa e sono volte a finanziare due categorie di associazioni. La prima è quella delle associazioni combattentistiche, in favore delle quali, per l'esercizio finanziario 2015, è stanziata, globalmente, la somma di 842.494 euro. Rispetto al milione di euro previsto dall'articolo 2195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (come modificato dalla legge n. 147 del 2013) e stanziato lo scorso anno, figura quindi una diminuzione di risorse, dovuta - secondo quanto precisa la relazione del Governo - all'accantonamento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La seconda categoria di enti presi in considerazione dallo schema di decreto sono quindi le associazioni d'arma. Le risorse ripartite, in questo caso, ammontano a 624.412 euro. Anche in questo

caso - e sempre per effetto degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia - vi è una leggera diminuzione rispetto alle previsioni fissate dalla tabella C allegata alla legge n. 190 del 2014 (che prevedeva, per il 2015, circa 684.000 euro). La somma è comunque superiore rispetto allo scorso anno, quando era stata stanziata la cifra globale di 598.165 euro.

Preannuncia, in conclusione, la presentazione di uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [AMATI](#) (PD) pone l'accento sulla necessità di finanziare adeguatamente l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) ed in generale tutte le associazioni combattentistiche e partigiane, in linea con lo spirito dell'ordine del giorno G/1699/1/4/Tab.11, accolto dal Governo nella seduta dell'11 dicembre 2014 e con i contenuti dell'emendamento 27.144 presentato al disegno di legge n. 2111, recante la sua firma.

Conclude auspicando che la relatrice possa tenere conto, nel predisporre il proprio parere, della presente problematica.

Il senatore [SANTANGELO](#) (M5S), pur riconoscendo l'indiscussa meritorietà dell'operato delle associazioni in questione, lamenta la mancanza di puntuali informazioni sul concreto operato delle stesse, cosa che, a suo avviso, impedisce una corretta valutazione dei criteri di assegnazione delle risorse adottati dal Governo. La relazione predisposta dal Governo non contiene infatti l'illustrazione dei singoli progetti finanziati, rendendo impossibile verificare se le risorse siano state opportunamente assegnate: mancano, altresì, i rendiconti e le spese effettuate dalle medesime associazioni relativamente ai progetti già finanziati.

L'oratore invita inoltre a considerare la possibilità di non prevedere stanziamenti in favore delle associazioni che non hanno presentato alcun progetto, salvo che queste non dimostrino di svolgere attività di rilevanza sociale.

Conclude ponendosi problematicamente sul finanziamento di talune associazioni di reduci protagonisti di fatti storici risalenti ad un passato ormai molto lontano.

Si associa il senatore [COTTI](#) (M5S), ponendo in particolare l'accento sul problema da ultimo sollevato dal senatore Santangelo.

Il senatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) esprime, invece, avviso favorevole sul provvedimento, ringraziando la relatrice per la puntuale ed esaustiva illustrazione.

Nell'esprimere avviso favorevole sullo schema di decreto in titolo e nel porre l'accento sulla meritorietà sociale dell'operato svolto dalle associazioni combattentistiche e d'arma, il senatore [PEGORER](#) (PD) invita il Governo fornire, per il futuro, ulteriori elementi per un'approfondita e ponderata valutazione degli interventi finanziari.

Il sottosegretario ALFANO, nel dichiararsi disponibile a fornire tutti gli elementi conoscitivi che la Commissione riterrà opportuno richiedere, precisa che ogni singola associazione considerata è già assoggettata dalla legislazione vigente a precisi obblighi di pubblicità del proprio operato e del proprio bilancio.

Il Governo, inoltre, sta già operando al fine di garantire il maggior contributo a quelle associazioni che non limitano la propria attività al solo funzionamento.

Il senatore [Luciano ROSSI](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime avviso favorevole sul provvedimento, rammentando la lodevole funzione di conservazione della memoria svolta dalle associazioni in questione.

Quanto alle osservazioni formulate dal senatore Santangelo, pur riconoscendone la legittimità, rileva che le associazioni in questione sono beneficiarie, a fronte della loro opera meritoria, di contributi relativamente modesti.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) integra il proprio intervento precisando che alla base delle osservazioni svolte - comunque di natura squisitamente metodologica - vi è la necessità di una migliore comprensione dei criteri di riparto dei contributi adottati dal Governo, affinché la maggior parte delle risorse sia devoluta proprio alle associazioni più meritevoli.

Evidenzia pertanto l'inopportunità di procedere al voto nella presente seduta, riservandosi di abbandonare i lavori in segno di protesta qualora la Commissione ritenesse di decidere diversamente.

Ad avviso del senatore [CONTI](#) (*AL-A*) le considerazioni svolte dal senatore Santangelo appaiono meritevoli di attenzione e si associa alle richieste di ulteriori elementi informativi, aggiungendo tuttavia che il termine per pronunciarsi suggerisca di addivenire, in ogni caso, alla formulazione di un parere sull'atto.

Si associa il senatore [ALICATA](#) (*FI-PdL XVII*) preannunciando tuttavia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto positivo su di uno schema di parere favorevole.

La relatrice [VALENTINI](#) (*PD*) invita a tenere conto degli sforzi profusi da molte realtà associative che, a fronte di scarsi contributi, sono mantenute in vita dai discendenti dei membri originari, che garantiscono l'apertura di musei e centri culturali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. Nel ricordare che il termine per l'espressione del prescritto parere scadrà il prossimo 30 novembre e nel reputare opportuno che si pervenga alla votazione dell'odierna seduta, invita la Commissione a tenere distinti i profili connessi con l'emanazione del parere da quelli concernenti specifiche indagini sull'operato delle associazioni.

In particolare, laddove la richiesta di elementi di dettaglio potrebbe sempre essere esercitata dalla Commissione, anche in sedi più proprie (afferenti ai poteri di natura ispettiva), il non pervenire al voto di uno schema di parere precluderebbe un'importante opportunità di dialogo politico con il Governo il quale, scaduto il termine, potrebbe comunque procedere all'adozione del decreto.

Rileva, infine, che quanto osservato dal senatore Santangelo potrà comunque essere recepito, unitamente a quanto rilevato dalla senatrice Amati, come osservazione nello schema di parere che la relatrice riterrà di predisporre.

La relatrice [VALENTINI](#) (*PD*) si dichiara disponibile ad integrare il proprio parere nel senso da ultimo indicato dal Presidente e perciò propone uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*), preso atto dello schema di parere proposto dalla relatrice, dichiara che la propria parte politica non abbandonerà i lavori della Commissione ma si esprimerà in senso contrario.

Previa verifica del numero legale, il predetto schema di parere viene infine posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 224**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

preso atto della meritoria opera di conservazione della memoria storica e dei valori della Nazione, nonché dell'impegno sociale profuso dalle associazioni combattentistiche e d'arma;

considerato che l'articolo 2195 del Codice dell'Ordinamento militare prevede uno stanziamento annuale, per le associazioni combattentistiche e partigiane, non inferiore ad un milione di euro;

richiamato altresì l'ordine del Giorno G/1699/1/4a/Tab.11 presentato presso questa Commissione nel corso dell'esame dello stato di previsione del Ministero della difesa dell'anno 2015, avente ad oggetto il mantenimento del suddetto impegno, accolto dal Governo nella seduta dell'11 dicembre 2014;

rilevata tuttavia, nella relazione illustrativa al provvedimento in titolo, l'assenza di dati dettagliati sui progetti da finanziare e sul contributo al funzionamento delle singole associazioni, nonché di informazioni sulla rendicontazione delle spese effettuate con riferimento ai progetti già finanziati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) invita il Governo - pur nella consapevolezza dei ristretti vincoli di bilancio - a garantire il mantenimento dello stanziamento di un milione di euro in favore delle associazioni combattentistiche e partigiane;

b) invita altresì il Governo a fornire informazioni sui criteri adottati nel riparto dei contributi, nonché a corredare le relazioni illustrative dei provvedimenti futuri in materia con il dettaglio, per ogni soggetto beneficiario, delle somme erogate, rispettivamente, per il funzionamento e per i progetti ammessi al finanziamento, nonché con informazioni sulla rendicontazione delle spese sostenute.

1.3.2.1.11. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 165 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente **LATORRE**, con riferimento al disegno di legge n.1581, d'iniziativa della senatrice Bisinella e recante promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, ricorda che l'esame in sede referente si era concluso lo scorso 27 ottobre e che, contestualmente, era stato richiesto ai Gruppi ed al Governo l'assenso per la riassegnazione in sede deliberante.

Osserva quindi che, ad oggi, manca solo l'assenso dei Gruppi Per le Autonomie e Lega Nord e Autonomie e chiede ai rispettivi rappresentanti un orientamento al riguardo.

I senatori **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e **DIVINA** (*LN-Aut*) comunicano, a nome dei rispettivi Gruppi, il proprio assenso.

Il **PRESIDENTE** verifica che è pervenuto l'assenso di tutti i Gruppi parlamentari e del Governo. Preannuncia quindi che inoltrerà al Presidente del Senato la richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n.1581.

Interviene il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), osservando che, secondo quanto riferito dagli organi di stampa, il Segretario di Stato alla difesa degli Stati Uniti

avrebbe reso pubblici tempi, modalità e forme organizzative di una partecipazione italiana nel teatro libico.

Sollecita quindi l'urgenza di sentire il Governo sul punto.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto di aver già chiesto, per proprio conto ed informalmente, delucidazioni al Ministero della difesa e che dallo stesso gli era stata anticipata l'assenza di richieste da parte di autorità libiche e la contestuale assenza di reparti italiani operanti in territorio libico.

Nel ricordare che il Governo, soprattutto con riferimento all'utilizzo della base di Sigonella, si è sempre mosso in una cornice di legittimità, assicura il senatore Mauro che la presidenza della Commissione si adopererà per garantire proficuo un confronto con l'Esecutivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-02000 del senatore Divina, sulla reintegrazione in servizio di un carabiniere assolto all'esito di un procedimento giudiziario, rilevando innanzitutto che l'appuntato in questione non si è dimesso, ma ha deciso di presentare, il 30 ottobre 1997, domanda di collocamento in congedo che è stata accolta.

Il militare è stato quindi reintegrato in servizio il 5 agosto 2011, sempre a seguito di una sua istanza. Più nello specifico, nell'agosto 1987, prima del collocamento in congedo, l'interessato era stato trasferito, su sua domanda, alla stazione Carabinieri di Mazara del Vallo e, nel novembre 1988, alla omonima compagnia. Successivamente, nel giugno 1989, per motivi di incompatibilità ambientale sorti in quella sede di servizio, venne trasferito d'autorità alla Legione Carabinieri Sardegna, quale addetto alla stazione Carabinieri di Nughedu San Nicolò, in provincia di Sassari.

Nell'agosto 2011, dopo la riammissione in servizio a 14 anni dal congedo, è stato quindi destinato al Reparto Comando della Legione Carabinieri Sicilia e, nel novembre 2013, trasferito a domanda presso la stazione Carabinieri di Trapani.

Il rappresentante del Governo rileva inoltre che l'interessato, per l'anno 2014, era stato escluso dall'avanzamento al grado di appuntato scelto, ai sensi dell'articolo 1051 del Codice dell'ordinamento militare, essendo stato rinviato a giudizio in procedimento penale. In merito a tale procedimento, il giudice per le indagini preliminari di Marsala, con sentenza del 20 marzo 2015, divenuta irrevocabile il successivo 11 maggio, aveva però dichiarato di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.

A seguito dell'archiviazione del procedimento penale, il militare sarà pertanto nuovamente sottoposto a valutazione per eventuale avanzamento, con decorrenza dal 2014, senza che il procedimento penale comporti alcun pregiudizio per l'anzianità di grado a lui spettante.

Da ultimo, il 15 giugno 2015 l'appuntato è stato trasferito, sempre a domanda, presso la stazione di Mazara del Vallo, ossia una tra le sedi da lui stesso gradite.

Replica il senatore [DIVINA](#) (LN-Aut), rilevando l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per il

carabiniere interessato dal procedimento e dichiarandosi quindi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il presidente [LATORRE](#) dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente [LATORRE](#) ricorda che nella seduta del 25 febbraio il relatore Compagnone aveva illustrato il provvedimento, proponendo uno schema di relazione non ostativa.

Consta quindi che nessuno richiede di intervenire in sede di discussione generale.

Il senatore [SANTANGELO](#) (M5S), nel ringraziare la presidenza della Commissione per aver consentito alla sua parte politica -differendo la votazione alla seduta odierna- di effettuare i dovuti approfondimenti sui contenuti del provvedimento, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di relazione non ostativa predisposta dal relatore nella seduta del 25 febbraio, che risulta approvata (pubblicata in allegato).

La seduta termina alle ore 16,05.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**

La Commissione difesa,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge europea 2015;

formula una relazione non ostativa.

1.3.2.1.12. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 173 (pom.) del 27/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
173ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*), pone l'accento sulle risultanze del recente vertice di Hannover sulla sicurezza e sull'immigrazione e sulla delicata situazione nel Mediterraneo, connotata anche dall'eventualità dell'impiego di contingenti militari italiani.

Notizie informali, peraltro, ventilerebbero addirittura un intervento della NATO volto a contrastare l'immigrazione clandestina dalla Libia che, qualora concretizzato, inciderebbe profondamente sull'operato della missione europea EUNAVFOR-MED, la quale peraltro incontra difficoltà ad entrare nella sua terza fase.

Stante quanto precede, lamenta l'assenza di qualsiasi informativa sul punto da parte del Governo, sollecitando la Presidenza ed il Governo stesso a garantire quanto prima la possibilità di un approfondito confronto politico, nell'ambito di apposita audizione, con il Ministro della difesa.

Il presidente **LATORRE**, nel prendere atto dei legittimi solleciti effettuati del senatore Gasparri, osserva incidentalmente che nella giornata di domani avrà luogo, in Assemblea, il *question time* con il Ministro degli esteri sulle situazioni siriana e libica e che in quella sede già potrebbero essere acquisiti preziosi elementi informativi.

Informa quindi la Commissione dell'avvenuta riassegnazione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1581, recante disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo

servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto e già approvato, in sede referente, il 27 ottobre 2015.

In ragione di ciò propone di convocare per domani mattina, alle ore 9, una seduta al fine di incardinare il provvedimento.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01987, a firma del senatore Marton e di altri e vertente sulla potabilità delle acque destinate al consumo umano sulle navi della Marina militare sottolineando, preliminarmente ed in linea generale, l'assoluto impegno della Difesa e delle Forze armate ad attenersi, nello svolgimento di ogni attività e in ogni circostanza, all'imprescindibile principio di precauzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, volto a tutelare la salute del proprio personale. Il principio vale pertanto anche per gli impianti installati a bordo delle unità navali della Marina militare che sono pienamente conformi al decreto legislativo n. 31 del 2001 (a sua volta recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) nonché provvisti delle necessarie e relative certificazioni. In particolare, gli impianti, sotto il profilo tecnico, sono in grado di controllare e di trattare sia l'acqua prodotta dai dissalatori di bordo che quella imbarcata dalla rete idrica di terra, oltre a disporre di un dispositivo di micro-filtratura per purificare ulteriormente l'acqua già potabile e di un debatterizzatore con elevato potere germicida.

Ciò premesso, riguardo allo specifico quesito volto a conoscere "in quali sedi della Marina militare siano indisponibili idonee attrezzature di laboratorio", rende noto che presso tutte le strutture sanitarie della Marina militare è possibile analizzare soltanto alcuni parametri (come quelli microbiologici) delle acque, mentre quelli chimico-fisici sono affidati a laboratori terzi convenzionati che dispongono delle strumentazioni idonee; in entrambi i casi, comunque, sono sempre garantiti minuziosi controlli analitici.

Quanto alla "tipologia di certificazione obbligatoria [...] conseguita dal laboratorio analisi del dipartimento militare di Medicina legale di La Spezia", osserva che i due laboratori, ossia il Centro trasfusionale e il Laboratorio analisi, effettuano sia controlli di qualità interni a cadenza mensile o bi-settimanale per valutare i metodi analitici utilizzati sia verifiche esterne di qualità trimestrali. Il Centro trasfusionale, inoltre, ha acquisito anche il Certificato di qualità ISO 9001/08, norma che definisce i requisiti di un sistema di gestione.

Con riferimento all'ultimo quesito, fa poi presente che i principali laboratori della Marina militare sono dotati di certificazione attestante le verifiche esterne di qualità e, dove previsto per alcune procedure analitiche, anche della certificazione ISO.

Più nello specifico, per quanto riguarda il laboratorio di Taranto, sia il laboratorio analisi che quello trasfusionale hanno ottenuto la certificazione ISO 9001/2008 (con valenza triennale) rispettivamente a febbraio 2015 e ad aprile 2015 (scadenze previste nel 2018). Il controllo di qualità interna prevede poi verifiche funzionali sulle macchine a ogni sessione di lavoro mentre le

valutazioni esterne di qualità vengono effettuate con cadenza diversa, a seconda delle analisi (ma in genere trimestrale), inviando i campioni all'azienda ospedaliera universitaria "Careggi" di Firenze.

Per quanto riguarda le strutture di Augusta, il laboratorio analisi provvede affinché le apparecchiature siano sottoposte a regolare manutenzione e taratura, secondo quanto previsto dalle ditte produttrici, mentre per quanto concerne la valutazione esterna di qualità ha in essere un contratto con una ditta certificata che prevede verifiche semestrali su varie matrici biologiche.

Per quel che concerne infine le strutture di Roma, le apparecchiature utilizzate sono sottoposte a manutenzione e taratura secondo le scadenze previste dalle ditte produttrici. Prima di ogni sessione giornaliera di lavoro, vengono infatti analizzate matrici biologiche fornite dalle stesse ditte quale parametro di riferimento. Inoltre, al fine di migliorare la qualità del servizio fornito, da quattro anni il laboratorio partecipa a un programma di qualità inter-laboratorio fornito da una ditta specializzata, regolarmente certificata, che prevede tre verifiche annuali. Al termine di ognuna di esse i risultati ottenuti vengono inviati alla ditta che provvede a elaborarli in *report* statistici. Tale procedura consente al laboratorio di valutare la propria prestazione confrontandosi con altri laboratori ed, eventualmente, attuare misure correttive e/o preventive appropriate.

Replica il senatore [MARTON](#) (M5S), ponendo innanzitutto l'accento sulla mancata risposta ad altri atti di sindacato ispettivo da lui presentati e lamentando, altresì, la scarsa attenzione della Marina alla salute del proprio personale.

Le politiche attuate, anche nel corso di incarichi ricoperti in precedenza, dall'attuale Capo di Stato Maggiore, ora oggetto di delicate indagini della Magistratura, sembrano infatti essere state orientate più verso l'effettuazione di discutibili procedure d'appalto che non a garantire la dovuta tutela al benessere dei militari della Forza armata, cui dovrebbero primariamente essere destinate le risorse disponibili.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario ALFANO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02744, a firma del senatore Marton e di altri e relativa alla presunta mancata applicazione della normativa di tutela della paternità in un caso in Puglia osservando che la disciplina dei riposi giornalieri della madre e del padre, prevista dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001, impone al datore di lavoro di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori due ore di riposo, anche cumulabili nella giornata, durante il primo anno di vita del bambino.

Tali disposizioni sono state peraltro oggetto di numerose pronunce del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale che consultiva, con cui è stato chiarito (tra le molte sentenza n. 4618 del 2014) che trattandosi di normativa rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale scolpite dall'articolo 31 della Costituzione, non può che valorizzarsi, nella sua interpretazione, la *ratio* stessa, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività (nella fattispecie, quella di casalinga), che la distolgano dalla cura del neonato.

Nel caso in esame, rileva quindi che il Comando dell'11° Battaglione carabinieri "Puglia" che in un primo tempo aveva negato al richiedente la fruizione del beneficio del riposo giornaliero, successivamente, sulla base dei principi interpretativi forniti dalla giurisprudenza amministrativa, ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego ed ha adottato un nuovo provvedimento autorizzatorio del beneficio in questione.

Replica nuovamente il senatore [MARTON](#) (M5S), osservando che l'applicazione delle normative in questione da parte dell'Amministrazione della Difesa appare connotata da eccessiva discrezionalità;

sottolinea perciò l'opportunità che il tema sia oggetto di un apposito intervento interpretativo al fine di vincolare tutte le strutture del Ministero.

Si dichiara pertanto insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi concluse le odierne procedure informative.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.13. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 174 (ant.) del 28/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016
174ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Discussione e rinvio)

Dopo aver verificato la presenza del numero legale al fine di poter iniziare la discussione, il presidente **LATORRE**, propone di acquisire l'esame già svolto in sede referente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base l'articolato definito al termine di tale fase dei lavori, di cui allo stampato 1581-A.

La Commissione conviene.

Il presidente **LATORRE** (PD), riferendo sul testo, fa rinvio alla relazione pubblicata nello stampato 1581-A.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [COMPAGNONE](#) (*AL-A (MpA)*), rilevando che il provvedimento vuole rappresentare un riconoscimento esplicito e concreto per quegli ufficiali e sottoufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo, che hanno compiuto il loro dovere in maniera integerrima nei confronti della Patria.

Si tratta, nel dettaglio, di un riconoscimento onorifico che non inciderà sullo *status* giuridico ed economico dei soggetti in quiescenza, ma avrà un indubbio valore morale.

Rileva quindi che il congedo assoluto, ossia il primo requisito per accedere al beneficio, non equivale *sic et simpliciter* al raggiungimento dei limiti di età per la collocazione in quiescenza, essendo il punto finale di un rapporto tra ufficiali e pubblica Amministrazione che, prima di interrompersi del tutto, passa normalmente attraverso altre due fasi di progressivo affievolimento del rapporto. In una prima fase, gli ufficiali transitano infatti nella categoria dell'ausiliaria, posizione giuridica nella quale rimangono per un quinquennio (e da dove potrebbero essere richiamati), per poi transitare in quella della riserva per ulteriori cinque anni, prima di approdare finalmente al congedo assoluto.

Stante quanto esposto, sarebbe allora opportuno, a suo avviso, estendere i benefici del provvedimento, anticipando la decorrenza quantomeno all'ingresso del personale nella categoria della riserva, come giustamente previsto dall'emendamento 01.100, presentato in Assemblea dalla senatrice Bonfrisco e del senatore Tarquinio prima della riassegnazione del provvedimento in sede deliberante. In alternativa, potrebbe essere approvata la proposta n. 1.102, a prima firma del senatore Gualdani e sempre presentata in Assemblea. L'approvazione degli emendamenti citati comporterebbe poi un'economia di spesa, incentivando la collocazione dei richiedenti nella riserva ed anticipando l'affievolimento del rapporto con la pubblica Amministrazione. Peraltro, gli stringenti requisiti richiesti per l'ottenimento della promozione escluderebbero qualsiasi automatismo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente [LATORRE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo assunto a base della discussione per domani, venerdì 29 aprile, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.14. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 175 (pom.) del 04/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.
Interviene altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International - Sezione italiana.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 1581, d'iniziativa dei senatori Bisinella e Compagnone, recante disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto, ed il cui esame è in corso in sede deliberante, il presidente **LATORRE** informa la Commissione che, alla scadenza del termine, risultano presentati quattro emendamenti al testo approvato in sede referente e assunto a base dei lavori. Proposte che saranno esaminate e pubblicate nella prima seduta utile.

Rende inoltre noto che la Commissione affari costituzionali ha già espresso il proprio parere sui predetti emendamenti, mentre si rimane ancora in attesa di quello della Commissione bilancio, che ha comunque il provvedimento iscritto all'odierno ordine del giorno. Dopo che la Commissione bilancio si sarà pronunciata, la Presidenza si riserverà di convocare una seduta quanto prima, al fine di concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

In risposta a un intervento del senatore **Luciano ROSSI** (AP (NCD-UDC)), con il quale auspica che il parere della Commissione bilancio possa pervenire in tempi brevi, il presidente **LATORRE** precisa che sono già stati effettuati i dovuti solleciti alla Presidenza di quella Commissione.

Interviene quindi il senatore **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ponendo l'accento sulla necessità di approfondire, anche in un confronto con il Governo, i contenuti della relazione governativa sul transito di armamenti presentata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105. Ciò anche alla luce di recenti notizie di stampa che riferiscono di un notevole flusso di armamenti, attraverso la Gran Bretagna, in Arabia Saudita, nonché delle ultime determinazioni sul punto delle Nazioni Unite e dell'Unione europea.

Lamenta, inoltre, una difficile consultazione della versione digitale del documento, di notevole mole, che non consente l'effettuazione di ricerche testuali, incidendo indirettamente sulla conoscibilità dell'attività del Governo da parte dei parlamentari.

Il presidente **LATORRE**, preso atto di quanto osservato dal senatore Battista, si riserva di verificare la possibilità di approfondire il tema.

Il sottosegretario ROSSI invita quindi il senatore Battista a comunicare ulteriori elementi di dettaglio in ordine alle problematiche incontrate nella consultazione della documentazione trasmessa dal Governo al Parlamento, al fine di adottare, se del caso, gli opportuni provvedimenti.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente **LATORRE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani: audizione del dott. Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International - Sezione italiana

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 marzo.

Il presidente **LATORRE** rivolge un indirizzo di saluto al dottor Rufini, cedendogli contestualmente

la parola.

Il dottor RUFINI premette innanzitutto che *Amnesty International*, in quanto organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani, non esprime giudizi sulla scelta dell'utilizzo dello strumento militare in ambito internazionale, che resta un'opzione squisitamente politica, concentrandosi, per contro, sulla violazione dei diritti umani. Tale ultima attività prevede ricerche e redazione di documentazione e culmina nella formulazione di capi d'accusa ai governi ritenuti responsabili delle violazioni.

Rileva quindi che, rispetto alla prima metà degli anni '90 del secolo appena trascorso, le operazioni internazionali hanno mutato anche in maniera rilevante i loro connotati. Da uno schema che faceva prevalentemente capo a preve decisioni delle Nazioni Unite si è infatti progressivamente giunti alla configurazione di missioni sotto varie egide, affidate, ad esempio, ad organizzazioni regionali ovvero sotto mandato NATO, ovvero ancora frutto di cosiddette coalizioni di volenterosi, a prescindere dall'esistenza o meno di un mandato dell'ONU, ovvero infine di iniziativa di singoli Stati. Ciò ha dato luogo, peraltro, ad una certa confusione sul piano giuridico.

Sempre a partire dalla seconda metà degli anni '90, gli stati occidentali hanno poi progressivamente smesso di prendere parte ad operazioni di *paacekeeping* delle Nazioni Unite. Positiva eccezione è rappresentata proprio dall'Italia, che continua a condurre le predette operazioni nel rispetto delle regole stabilite dall'ONU, improntate al mantenimento di un elevato profilo di neutralità, consolidando una solida tradizione. Un positivo esempio di ciò è senz'altro rappresentato dalla missione UNIFIL in Libano, che si connota per gli ottimi risultati ottenuti.

Passa quindi a descrivere nel dettaglio i connotati essenziali in presenza dei quali un'operazione internazionale possa, a giudizio dell'ente da lui rappresentato, dirsi di mantenimento della pace. Innanzitutto, nel mandato della missione deve essere presente un'esplicita indicazione in ordine alla protezione delle vittime civili (spesso assente), indicazione che dovrebbe altresì essere ribadita tanto nei piani operativi quanto nelle regole di ingaggio.

La missione, poi, dovrebbe configurarsi in modo assolutamente rispettoso del diritto umanitario (proprio al fine di evitare la presenza di vittime civili), se del caso anche in maniera più stringente di quanto consentito dalle vigenti convenzioni di Ginevra. Sotto questo punto di vista, peraltro, le stesse operazioni condotte dalle Forze armate occidentali cominciano ad apparire carenti.

Le missioni, inoltre, non dovrebbero in alcun modo bloccare l'esodo dei civili dalle aree interessate dai conflitti, nonché prevedere opportuni meccanismi di notifica al fine di assicurare l'immunità delle organizzazioni umanitarie (spiccano, purtroppo, al riguardo, i recenti incidenti che hanno visto coinvolta una struttura ospedaliera dell'associazione Medici senza frontiere, peraltro regolarmente notificata ai comandi operanti nella zona, che non si sarebbero mai dovuti verificare). Importante, altresì, che le operazioni non interferiscano con l'assistenza umanitaria e non blocchino l'accesso alle organizzazioni umanitarie (deprecabile, al riguardo, il comportamento delle Forze armate sudanesi), e che non vengano in alcun modo ostacolate le indagini sui crimini di guerra ed altre violazioni dei diritti umani.

Ulteriore tassello di fondamentale importanza è il ricorso alla cooperazione civile-militare (CIMIC) al fine di ridurre il più possibile gli effetti collaterali. Sotto questo punto di vista, peraltro, meritoria appare sempre l'opera italiana: l'Italia infatti si è largamente servita con ottimi risultati dello strumento e in Italia è ubicato uno dei due centri di eccellenza in materia. Altro aspetto da tenere in considerazione è poi la distribuzione degli aiuti umanitari, che dovrebbe avvenire in conformità delle regole stabilite sul punto dalle Nazioni Unite.

Da ultimo, le operazioni dovrebbero essere connotate dalla lotta contro il traffico di esseri umani e il reclutamento dei bambini nelle formazioni militari.

Conclude ponendo l'accento sul fatto che ogni qualvolta le operazioni internazionali si sono conformate ai principi sopra elencati i risultati sono stati molto positivi.

Il presidente [LATORRE](#) ringrazia il dottor Rufini per l'esposizione, ricca di spunti di riflessione, ponendo l'accento sui caratteri positivi dell'approccio italiano, che si pone come modello di riferimento per molti Paesi.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) domanda se nei mandati relativi alla protezione dei civili sia ricompresa anche la protezione attiva contro azioni ostili da parte delle parti in conflitto ovvero di formazioni terroristiche.

Il dottor RUFINI risponde affermativamente, ricordando che la protezione attiva della popolazione civile è altresì oggetto specifico di una pronuncia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2005.

Il senatore [DIVINA](#) (LN-Aut) si sofferma innanzitutto sulle peculiarità della missione in Afghanistan, concepita come risposta agli attacchi terroristici sul suolo americano nel 2001, che diede luogo, all'epoca, a notevoli contrasti politici tra le forze *pro tempore* di maggioranza e di opposizione ma che fu tuttavia prorogata anche dal secondo governo Prodi.

Con riferimento alla protezione dei civili rileva quindi che l'Italia si è data regole che, ancorché meno efficaci da un punto di vista militare, hanno fatto sì che l'operato delle sue Forze armate fosse particolarmente benvenuto dalla popolazione civile. Richiama altresì la necessità di condannare, oltre ai danni collaterali derivanti dall'uso della forza militare, anche l'uso della popolazione civile come scudo umano al fine di inibire l'azione stessa dei contingenti.

Conclude ponendosi criticamente sulla posizione assunta dalla Turchia, che da un lato sembra utilizzare in modo strumentale la gestione dei flussi di profughi e dall'altro agisce a danno della popolazione curda.

Il senatore [SANTANGELO](#) (M5S), dopo essersi soffermato sulla necessità di elaborare un modello di difesa alternativo che superi il mero intervento militare, pone problematicamente l'accento sul traffico di armi indirizzato verso paesi impegnati nei conflitti, come ad esempio quello dall'Italia verso l'Arabia Saudita.

Domanda inoltre in che misura possano essere efficaci eventuali sanzioni economiche e quale possa essere considerata -alla luce delle tempistiche della missione in Libano- una durata ragionevole di un'attività di *peacekeeping*.

Chiede, infine, una valutazione d'insieme sull'operato italiano e sulla percezione che se ne ha all'estero.

Replica il dottor RUFINI, ponendo innanzitutto l'accento sulla scarsa rilevanza mediatica dei successi ottenuti dalle operazioni di *peacekeeping* precedenti all'intervento in Afghanistan, come ad esempio in Bosnia, in Kosovo, in Mozambico, in Macedonia e nell'America centrale. Tutte queste operazioni, peraltro, hanno garantito una stabilizzazione efficace, facendo largo e proficuo uso dello strumento della cooperazione civile-militare. Per contro, le missioni effettuate a partire dal XXI secolo non hanno ottenuto gli stessi successi e hanno portato a risultati ampiamente insoddisfacenti, anche dal punto di vista degli stessi promotori degli interventi. Le Forze armate italiane hanno sicuramente una positiva tradizione nella pacifica gestione delle crisi e nel rapporto con le popolazioni civili che, tuttavia, non è stata oggetto ad oggi di alcuna disposizione o esplicito indirizzo politico.

Anche l'ambigua questione dei rapporti con la Turchia, peraltro, è connotata da una discutibile rinuncia ai principi in cambio di soluzioni tampone, che inevitabilmente si risolve in un indebolimento del diritto internazionale, maggiormente rispettato negli anni '90.

Osserva quindi che oggi si assiste a un preoccupante riduzione nell'utilizzo degli strumenti civili per la risoluzione delle crisi (spicca in tal senso il carattere tardivo della risoluzione ONU sulla Siria), laddove precedentemente queste venivano affrontate e spesso prevenute in maniera sistematica ed efficace attraverso la cooperazione, l'uso dello strumento diplomatico e il coinvolgimento della società civile. L'attuale situazione sembra quindi connotata da una grave inerzia politica nel ricercare le condizioni della pace, nonostante le metodologie in tal senso siano ormai ben consolidate e sperimentate.

Per quanto riguarda il traffico di armi verso l'Arabia Saudita, osserva quindi che l'Italia sta concretizzando, a giudizio della propria organizzazione, una violazione della normativa nazionale e internazionale. L'Arabia Saudita, infatti, in base ai dati a disposizione di *Amnesty International*, usa quelle armi a danno di popolazioni civili. Peraltro, l'afflusso in Medio Oriente di grandi volumi di armi occidentali potrebbe rivelarsi dannoso per lo stesso Occidente, considerato che spesso poi finiscono nelle mani di organizzazioni terroristiche come l'ISIS.

Relativamente alle sanzioni economiche osserva che talvolta si sono rivelate uno strumento efficace. Tuttavia, va considerato il loro notevole impatto sulla popolazione civile, spesso chiamata a pagarne il prezzo maggiore.

Per quanto concerne la durata delle missioni, e in particolare di quella in Libano, rileva che in questi casi l'arco temporale è piuttosto lungo. Spesso sono necessari più di 30 anni per pervenire ad una stabilizzazione completa. Resta fermo il punto che lo strumento militare da solo non rappresenta una soluzione: gli strumenti di elezione sono, infatti, la politica, la diplomazia e il coinvolgimento della società civile.

Conclude rilevando che l'Italia conserva un'immagine positiva per il proficuo supporto dato alla popolazione civile. Resta il fatto che i maggiori successi di stabilizzazione rimangono quello conseguiti nel corso degli anni '90 dello scorso secolo.

Il presidente [LATORRE](#) osserva da ultimo che le risultanze della presente audizione saranno senz'altro oggetto di ulteriori approfondite discussioni, in un ambito nel quale si riscontrano, anche all'interno della Commissione, varie sensibilità e posizioni. L'Italia, nell'attuale contesto geopolitico connotato da oggettive difficoltà nella costruzione di un ordine internazionale, resta comunque un positivo punto di riferimento, in particolare nella regione del Mediterraneo, nel sostenere che nessuna azione militare può prescindere da un'adeguata visione politica per la soluzione delle crisi.

Nel ringraziare nuovamente il dottor Rufini per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.15. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 177 (pom.) dell'11/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
177ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa il 28 aprile.

Il presidente **LATORRE**, dopo aver riepilogato l'iter del provvedimento, informa la Commissione che, alla scadenza del termine (fissato per lo scorso 29 aprile, alle ore 12), risultano presentati 4 emendamenti (pubblicati in allegato), dando lettura, altresì, dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali (non ostativo con osservazioni), e bilancio (non ostativo sulla proposta 2.1 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti).

Rilevando, altresì, che nessuno intende intervenire in sede di illustrazione, propone di dare per illustrate le proposte, cedendo contestualmente la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per i rispettivi pareri.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario ROSSI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 a firma del relatore e contrario sui restanti emendamenti.

In particolare, per quanto attiene alla proposta 01.1 la contrarietà origina dal fatto che essa comporterebbe, qualora attuata, oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, mentre, relativamente alla proposta 2.0.1, la contrarietà è giustificata dalle sperequazioni che essa introdurrebbe tra il personale ad ordinamento militare e quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, considerate le rispettive discipline sullo stato giuridico.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) esprime un avviso conforme a quello del rappresentante del Governo.

Si apre un dibattito.

Il senatore [COMPAGNONE](#) (AL-A (MpA)) invita la Commissione a considerare l'eventualità di estendere perlomeno il beneficio al personale facente parte della categoria della riserva.

Anche ad avviso del senatore [ALICATA](#) (FI-PdL XVII) il provvedimento rischierebbe di applicarsi solo ad una fascia di personale a riposo assai avanzata d'età e quindi ristretta.

Domanda inoltre ulteriori delucidazioni in ordine alla contrarietà espressa dal rappresentante del Governo sull'emendamento 2.0.1.

Il senatore [Mario MAURO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) rileva che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno mira a sanare una problematica introdotta da recenti interventi normativi. Tuttavia, allo stesso tempo, l'articolato definito in sede referente sembra trovare applicazione ad una fascia di beneficiari eccessivamente ristretta e di età avanzata.

Un eventuale ampliamento della categoria dei beneficiari potrebbe allora rivelarsi opportuno nonché fattibile (a patto di trovare nel Governo un atteggiamento improntato ad elasticità), conferendo, inoltre, particolare valenza al ricorso alla sede deliberante.

Il presidente [LATORRE](#) osserva incidentalmente che l'articolato definito al termine dell'esame in sede referente (ed assunto a base dei presenti lavori) era già, a sua volta, frutto di un dibattito ponderato.

In ogni caso, nulla osta a che la Commissione valuti ulteriori modifiche al testo: tuttavia, sarebbe da evitare, a suo avviso, un'eccessiva ulteriore dilatazione dell'*iter* del provvedimento.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) concorda con quanto poc'anzi osservato dal Presidente, rammentando, altresì, che il testo all'esame della Commissione rappresenta il punto di arrivo di un complicato *iter* che riprende, altresì, i lavori della scorsa legislatura. Un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame -tenuto conto del fatto che sul testo dovrà pronunciarsi, in seconda lettura, anche l'altro ramo del Parlamento- sarebbe sicuramente non opportuna.

Conclude riservandosi ulteriori valutazioni nel prosieguo del dibattito.

Il presidente [LATORRE](#) acconsente alla richiesta del senatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) di trasformare, alla luce dei pareri contrari della Commissione bilancio e del Governo, l'emendamento 2.0.2 in ordine del giorno.

Il senatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) ritira perciò l'emendamento 2.0.2 e presenta contestualmente l'ordine del giorno G/1581/1/4, pubblicato in allegato, auspicandone l'accoglimento da parte del Governo.

I senatori [COMPAGNONE](#) (AL-A (MpA)), [Luciano.ROSSI](#) (AP (NCD-UDC)), [PEGORER](#) (PD) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1581/1/4.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) domanda se l'estensione dell'ambito del provvedimento non produca l'effetto di favorire indebitamente parte del personale, che si troverebbe a beneficiare di una promozione senza essere giudicato dalle competenti commissioni di avanzamento.

Domanda inoltre delucidazioni sui fondamenti normativi dell'ordine del giorno poc'anzi presentato dal senatore Gualdani.

Il sottosegretario ROSSI, dopo aver dato conto innanzitutto conto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente per i transiti dall'ausiliaria alla riserva e dalla riserva al congedo assoluto, precisa che dall'applicazione integrale del disegno di legge al personale della Polizia di Stato potrebbero originare delle sperequazioni in quanto l'istituto del congedo ivi previsto non è assimilabile a quello del congedo assoluto previsto dall'ordinamento militare. Per applicare la disciplina in maniera coerente sia al personale ad ordinamento militare che a quello della Polizia di Stato sarebbe allora necessario fare riferimento ad un limite temporale di cinque anni, coincidente con la scadenza del periodo dell'ausiliaria.

Osserva inoltre che l'applicazione del provvedimento non darebbe assolutamente luogo a indebiti avanzamenti di grado.

Conclude preannunciando un possibile avviso favorevole del Governo sull'ordine del giorno G/1581/1/4.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) esprime avviso favorevole sull'ordine del giorno G/1581/1/4.

Preso atto delle risultanze del dibattito ed osservando che, qualora i pareri delle Commissioni consultate tardassero a pervenire o rilevassero criticità, la Commissione potrebbe comunque già procedere all'approvazione del testo attualmente assunto a base dei lavori, presenta gli ulteriori emendamenti 1.100 e 2.0.100 (pubblicati in allegato), auspicando che le Commissioni affari costituzionali e bilancio possano esprimersi in tempi rapidi sulle predette proposte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [LATORRE](#) apprezze le circostanze, rileva che non residua uno spazio di tempo sufficiente per effettuare l'audizione del direttore generale dell'Associazione "Medici senza frontiere",

prevista al secondo punto dell'ordine del giorno nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani.

Propone quindi di rinviare lo svolgimento della predetta procedura informativa ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1581](#)

G/1581/1/4

[GUALDANI](#), [COMPAGNONE](#), [LUCIANO ROSSI](#), [PEGORER](#)

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza percepire alcuna indennità aggiuntiva, a favore di altre pubbliche Amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che presentino carenze di organico.

Art. 1

01.1

[BONERISCO](#), [TARQUINIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onorifico».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, al comma 1, sostituire le parole «collocati in congedo assoluto» con le seguenti: «decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado»;

Conseguentemente:

1) al comma 1, capoverso "art. 1084-ter":

- alla lettera a), sostituire le parole «siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva» con le seguenti: «decorso cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento»;

- alla lettera b), dopo le parole «titolo onorifico», inserire le seguenti: «nè delle promozioni dagli articolo 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, e dall'articolo 1084 del presente codice»;

2) al comma 1, sostituire il capoverso «art. 1084-quater» con il seguente:

*«art. 1084-quater
(Decorrenza)*

1. Gli Ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-bis, comma 2, conseguono la promozione dal giorno del collocamento in congedo assoluto. Gli Ufficiali ed i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-ter conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-bis con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter.";

3) al comma 1, capoverso "art. 1084-sexies":

- al comma 1:

- sostituire le parole «1084-bis e 1084-ter» con le seguenti: «1084-bis, comma 2, o 1084-ter»;

- dopo le parole «della presente disposizione» inserire le seguenti: «ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter»;

- sopprimere il comma 2;

4) al comma 2, sostituire le parole «Il Ministro della difesa provvede» con le seguenti: «I Ministeri interessati provvedono».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere la parola «assoluto».

Art. 2

2.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al Titolo 1, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente

"Capo VII-bis

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO

Articolo 46-bis

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collocato a riposo d'ufficio in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Articolo 46-ter

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 46-bis, comma 1, a condizione che:
 - a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
 - b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione *ex* articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
 - c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
 - d) all'atto del collocamento a riposo d'ufficio, non siano stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Articolo 46-quater

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta collocato a riposo d'ufficio, consegue la promozione di cui all'articolo 46-bis con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d'ufficio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Articolo 46-quinquies

(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 46-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Articolo 46-*sexies*

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 46-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 46-*bis* e 46-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
 2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni previste dall'articolo 46-*quater*, può presentare la domanda come richiesto al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.
 3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
 4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al Titolo 1, dopo il Capo VI è aggiunto il seguente:

"Capo VI-*bis*

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Articolo 41-*bis*

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collocato a riposo d'ufficio in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Articolo 41-*ter*

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, a condizione che:

- a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
- b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione *ex* articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
- c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
- d) all'atto del collocamento a riposo d'ufficio, non siano stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Articolo 41-*quater* (Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta collocato a riposo d'ufficio, consegue la promozione di cui all'articolo 41-*bis* con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d'ufficio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Articolo 41-*quinquies* (Effetti)

- 1. La promozione di cui all'articolo 41-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
- 2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Articolo 41-*sexies* (Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

- 1. La promozione di cui all'articolo 41-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 46-*bis* e 46-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
- 2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni previste dall'articolo 46-*quater*, può presentare la domanda come richiesto al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.
- 3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
- 4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- 5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi

adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 18-bis
(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collocato a riposo d'ufficio in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Articolo 18-ter
(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 18-bis, comma 1, a condizione che:
 - a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
 - b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione *ex* articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
 - c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
 - d) all'atto del collocamento a riposo d'ufficio, non siano stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Articolo 18-quater
(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta collocato a riposo d'ufficio, consegue la promozione di cui all'articolo 18-bis con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d'ufficio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Articolo 18-quinquies
(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 18-bis non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Articolo 18-*sexies*

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 18-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 46-*bis* e 46-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni previste dall'articolo 46-*quater*, può presentare la domanda come richiesto al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.
3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".»

2.0.2

[GUALDANI](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art.2-*bis*

(Disposizioni relative ai soggetti collocati in aspettativa per riduzione di quadri)

1. Gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri che all'entrata in vigore della presente legge risultano collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono essere impiegati, senza percepire alcuna indennità aggiuntiva, presso le pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presentano al 31 marzo 2016 carenze di organico.

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-*bis*

(Disposizioni per il personale della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al Titolo 1, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente

"Capo VII-*bis*

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO

Articolo 46-bis
(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Articolo 46-ter
(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 46-bis, comma 1, a condizione che:
 - a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica posseduta all'atto del congedamento;
 - b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
 - c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione ex articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
 - d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
 - e) all'atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Articolo 46-quater
(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-ter, consegue la promozione di cui all'articolo 46-bis con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 46-ter.

Articolo 46-quinquies
(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 46-bis non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Articolo 46-sexies
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 46-bis è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo

di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 46-ter, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46-ter. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al Titolo 1, dopo il Capo VI è aggiunto il seguente:

"Capo VI-bis

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Articolo 41-bis

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Articolo 41-ter

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 41-bis, comma 1, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica posseduta all'atto del congedamento;

b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione ex articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 3/57;

d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

e) all'atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il

provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Articolo 41-*quater*
(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 41-*ter*, consegue la promozione di cui all'articolo 41-*bis* con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 del predetto articolo 41-*ter*.

Articolo 41-*quinquies*
(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 41-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Articolo 41-*sexies*
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 41-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 41-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 41-*ter*. Il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
 2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
 3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 18-*bis*
(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo d'appartenenza.

Articolo 18-*ter*
(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto consegue la promozione di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, a condizione che:
 - a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica posseduta all'atto del congedamento;
 - b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti informativi degli ultimi quindici anni di servizio;
 - c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o superiore alla «deplorazione» i cui effetti non siano cessati per aver ottenuto il beneficio della riabilitazione *ex* articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57;
 - d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ovvero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
 - e) all'atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non sia stato sospeso dall'impiego o dalle funzioni, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni sia revocato a tutti gli effetti.

Articolo 18-*quater*
(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*ter*, consegue la promozione di cui all'articolo 18-*bis* con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 del predetto articolo 18-*ter*.

Articolo 18-*quinqüies*
(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 18-*bis* non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.
2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere richiamato in servizio.

Articolo 18-*sexies*
(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 18-*bis* è richiesta dall'interessato al Ministro dell'interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*ter*, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 18-*ter*. Il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.
2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle

verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".»

1.3.2.1.16. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 180 (ant.) del 09/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016
180ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[COMPAGNONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(1581\)](#) Patrizia BISINELLA e [COMPAGNONE](#). - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa l'11 maggio.

Il presidente [COMPAGNONE](#) riepiloga l'iter del provvedimento, dando conto della presentazione dell'emendamento 01.1 (testo 2) (pubblicato in allegato) e del parere della Commissione affari costituzionali sulla citata proposta e sugli emendamenti 1.100 e 2.0.100 a firma del relatore. Rileva tuttavia che le tre predette proposte non possono essere poste in votazione, stante la mancanza del parere della Commissione bilancio.

Osserva, inoltre, che sarebbe necessario respingere tutte le proposte che hanno già incontrato il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conclude invitando i presentatori che intendessero ritirare i propri emendamenti ovvero trasformarli in ordini del giorno a manifestare i propri orientamenti.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*), preso atto dei rilievi formulati dal Presidente, ritira l'emendamento 2.0.1, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1581/2/4 (pubblicato in allegato).

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*), nel ringraziare il senatore Gasparri per la sensibilità dimostrata, dichiara di ritirare conseguentemente il proprio emendamento 2.0.100, sullo stesso oggetto. Osserva, inoltre, che, con buona probabilità, il provvedimento subirà, nel corso della seconda lettura presso la Camera dei deputati, ulteriori modifiche. Stante la difficoltà della Commissione bilancio, impegnata nell'esame di merito di delicatissimi provvedimenti, ad esprimere parere sulle nuove proposte emendative, invita allora la Commissione a valutare se procedere, al fine di rendere più spedito l'*iter* del provvedimento, all'approvazione finale del testo con la sola modifica di cui all'emendamento 2.1.

Il sottosegretario ROSSI, nel rilevare, del pari, la possibilità che l'altro ramo del Parlamento possa introdurre delle modifiche al testo, osserva tuttavia che la presentazione della proposta 1.100 potrebbe aver già generato delle rilevanti aspettative nel personale interessato. Gli effetti politici derivanti dal ritiro dell'emendamento andrebbero, pertanto, attentamente considerati.

Stante quanto rilevato dal rappresentante del Governo, il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) esprime un vivo auspicio a che la Commissione bilancio possa pronunciarsi in tempi rapidi sull'emendamento 1.100.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) e il sottosegretario ROSSI si pronunciano favorevolmente sugli ordini del giorno G/1581/1/4 e G/1582/2/4, che risultano, pertanto, accolti dal Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1581](#)

G/1581/2/4

[GASPARRI](#)

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere i benefici del provvedimento anche al personale della Polizia di Stato.

Art. 1

01.1 (testo 2)

[BONERISCO](#), [TARQUINIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il personale di cui al comma 1, qualora richiamato in servizio ai sensi delle vigenti disposizioni, è impiegato senza assegni. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onorifico».

1.3.2.1.17. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 187 (pom.) del 03/08/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016
187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer ([n. 314](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente **LATORRE** (PD), in qualità di relatore, dà lettura di due proposte di integrazione allo schema di parere da lui presentato pervenute da parte dei senatori Santangelo e Marton, già inviate a tutti i commissari ed in distribuzione. In particolare, si chiede una riformulazione del comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto, specificando che il finanziamento relativo al programma in oggetto sia ripartito, come specificato ai paragrafi 5-6 della relazione dello Stato maggiore della Difesa, sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico e su quello del Ministero della difesa.

Inoltre viene specificato che alla relazione dello Stato Maggiore della Difesa occorre allegare:

il "requisito militare" emesso dall'aeronautica e da Armaereo; il pre-progetto di fattibilità, in relazione ad altre soluzioni che offre il mercato; il "Progetto di massima", con valutazione dettagliata degli elementi di costi, elaborato dall'industria sotto la direzione e controllo di Armaereo; lo sviluppo del dettaglio; lo studio logistico precedente alla fase di produzione; tutta la documentazione afferente una sorta di *business plan* o documento diversamente denominato in cui vengono indicati un rapporto analitico dei costi/benefici dell'operazione.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) pone in particolare l'accento sulla necessità di integrare la relazione dello Stato maggiore della Difesa con quanto specificato nelle proposte di cui è co-firmatario, che si pone in linea con le costanti richieste della sua parte politica in ordine alla completa conoscibilità di tutte le fasi progettuali del programma.

Il presidente [LATORRE](#) (PD) osserva innanzitutto che quanto proposto dai senatori Santangelo e Marton in ordine al comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto si pone sostanzialmente in linea con quanto già osservato al riguardo nello schema di parere da lui predisposto.

Per quanto attiene, poi, alle integrazioni alla relazione dello Stato maggiore della Difesa, osserva che esse potrebbero trovare spazio nel parere sotto forma di auspicio relativo ai programmi che saranno presentati in futuro alle Camere.

Il senatore [MARTON](#) (M5S), nell'osservare che la proposta sottoscritta insieme al senatore Santangelo prende in considerazione una riformulazione che non cambia il senso di quanto previsto nello schema di parere proposto dal Presidente, insiste invece affinché le integrazioni proposte alla relazione dello Stato maggiore della Difesa vengano recepite non come semplici auspicie ma come osservazioni.

Il sottosegretario ROSSI osserva che la natura estesa e particolareggiata dell'elenco di integrazioni proposte dai senatori Santangelo e Marton alla relazione dello Stato maggiore della Difesa si pone in contraddizione con il tenore favorevole dello schema di parere, concordando pertanto con la proposta del Presidente Latorre.

Il senatore [SANTANGELO](#) (M5S) osserva che sarebbe comunque opportuno acquisire la documentazione da lui sollecitata non solo in relazione ai programmi futuri ma anche in relazione a quelli attualmente iscritti all'ordine del giorno.

Il presidente [LATORRE](#) (PD), preso atto delle risultanze del dibattito, propone di porre in votazione lo schema di parere da lui predisposto e illustrato nella seduta antimeridiana, impegnandosi a chiedere per iscritto al Ministro della difesa le integrazioni richieste dai senatori Santangelo e Marton, sia in relazione all'atto del Governo in titolo, sia in relazione all'atto n. 315, del pari iscritto all'ordine del giorno, sia, ancora, in relazione ai futuri provvedimenti simili che saranno sottoposti all'esame delle Camere.

Il senatore [COMPAGNONE](#) (AL-A), ricorda che già in passato era emersa la necessità di disporre di dati più puntuali in relazione ai programmi di armamento.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) saluta positivamente l'iniziativa presidenziale di sollecito al ministro della Difesa.

Previa verifica del numero legale, viene infine posto in votazione lo schema di parere

favorevole con osservazione proposto dal Presidente, in qualità di relatore, nell'odierna seduta antimeridiana, che risulta approvato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS ([n. 315](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [LATORRE](#) (PD) dà lettura di due proposte di integrazione allo schema di parere da lui presentato pervenute da parte dei senatori Santangelo e Marton, già inviate a tutti i commissari ed in distribuzione, di identico tenore a quelle già formulate in relazione all'atto del Governo n. 314, poc'anzi esaminato.

Rinvia quindi, in relazione alle problematiche di merito sottese alle predette proposte, al dibattito già svoltosi in sede di esame dell'atto del Governo n. 314.

Dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire, pone infine in votazione, previa verifica del numero legale, lo schema di parere da lui illustrato nella seduta antimeridiana, che risulta approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(1581\)](#) *Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno scorso.

Il presidente [LATORRE](#) dà lettura del parere espresso, lo scorso 2 agosto, dalla Commissione Bilancio, contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1 (testo 2), e 2.0.100 (quest'ultimo già ritirato dal relatore nella seduta dello scorso 9 giugno), e non ostativo in ordine alla proposta 1.100.

Osserva quindi che si può procedere con le votazioni sul testo assunto a base dei lavori (di cui allo stampato 1581-A) e sugli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato).

Previo parere contrario del relatore [ASTORRE](#) (PD) e del sottosegretario ROSSI, la Commissione respinge l'emendamento 01.1 (testo 2).

Si procede quindi all'esame dell'articolo 1 del provvedimento e dell'unico emendamento ad esso riferito.

Previo parere favorevole del sottosegretario ROSSI, la Commissione approva la proposta 1.100.

Successivamente, viene posto ai voti ed approvato l'articolo 1 nel suo complesso, come modificato dall'emendamento 1.100.

Si passa pertanto all'esame dell'articolo 2 e dell'unico emendamento soppressivo ad esso riferito.

Previo parere favorevole del sottosegretario ROSSI, viene posto ai voti, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, il mantenimento dell'articolo che risulta respinto.

Infine, la Commissione approva, all'unanimità dei votanti, il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modificazioni approvate.

La seduta termina alle ore 15.

**parere APPROVATO DALLA COMMISSIONE
sull'atto del governo n. 314**

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) si ravvisa la necessità di sopprimere il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto, che identifica il programma come afferente al solo bilancio del Ministero dello sviluppo economico, in quanto non coerente con le premesse e con i paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, parte integrante del decreto ai sensi del comma 1;

b) occorre altresì sostituire il paragrafo 5 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa,

relativo al costo, con una formulazione che specifichi che l'onere previsionale del programma è stimato in circa 546,8 milioni di euro (condizioni economiche 2015), che la spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), così come rimodulate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 421 del 1996 e per un importo di 57 milioni di euro e che, per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» dello stato di previsione del Ministero della difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. Occorre inoltre specificare che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi.;

c) al paragrafo 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo alla ripartizione del costo per esercizio finanziario, andrebbe specificato che nel 2016 vengono utilizzati 9 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro provenienti dalla quota 2015 non ancora impegnata e che il riferimento alla copertura finanziaria del primo quadriennio andrebbe più correttamente indicato come copertura finanziaria degli esercizi fino all'anno 2020. Per quanto attiene alla copertura finanziaria oltre al 2020, si suggerisce di rinviare direttamente al precedente paragrafo 5 nella riformulazione proposta dal presente parere.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 315

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) si ravvisa la necessità di sopprimere il comma 2 della parte dispositiva dello schema di decreto, che identifica il programma come afferente al solo bilancio del Ministero dello sviluppo economico, in quanto non coerente con le premesse e con i paragrafi 5 e 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, parte integrante del decreto ai sensi del comma 1;

b) è necessario sostituire il paragrafo 5 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo al costo, con una formulazione che specifichi che l'onere previsionale del programma è stimato in circa 237,4 milioni di euro (condizioni economiche 2015), che la spesa graverà sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) per le finalità della legge n. 266 del 2005 e per un importo di 78,7 milioni di euro e che, per la restante parte, si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale

delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione/revisione di altre spese. Occorre inoltre specificare che, qualora ricorrano le condizioni programmatiche ed economico finanziarie, il programma potrà essere completato anche con le risorse che sarà possibile reperire da successivi provvedimenti normativi;

c) al paragrafo 6 dell'allegata relazione dello Stato maggiore della Difesa, relativo alla ripartizione del costo per esercizio finanziario, occorre specificare, in fine, che gli importi di cui alla tabella soprastante relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono finanziati nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016).

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1581](#)

Art. 1

01.1 (testo 2)

[BONERISCO](#), [TARQUINIO](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il personale di cui al comma 1, qualora richiamato in servizio ai sensi delle vigenti disposizioni, è impiegato senza assegni. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onorifico».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, al comma 1, sostituire le parole «collocati in congedo assoluto» con le seguenti: «decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado»;

Conseguentemente:

1) *al comma 1, capoverso "art. 1084-ter":*

-alla lettera a), sostituire le parole «siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva» con le seguenti: «siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento»;

- alla lettera b), dopo le parole «titolo onorifico», inserire le seguenti: «nè delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, e dall'articolo 1084 del presente codice»;

2) *al comma 1, sostituire il capoverso «art. 1084-quater» con il seguente:*

*«art. 1084-quater
(Decorrenza)*

1. Gli Ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-*bis*, comma 2, conseguono la promozione dal giorno del collocamento in congedo assoluto. Gli Ufficiali ed i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1084-*ter* conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-*bis* con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 del predetto articolo 1084-*ter*.";

3) *al comma 1, capoverso "art. 1084-sexies":*

- al comma 1:

-sostituire le parole «1084-bis e 1084-ter» con le seguenti:«1084-bis, comma 2, o 1084-ter»;

- dopo le parole «della presente disposizione» inserire le seguenti:«ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter»;

- sopprimere il comma 2;

4) *al comma 2, sostituire le parole «Il Ministro della difesa provvede» con le seguenti:«I Ministeri interessati provvedono».*

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere la parola «assoluto».

Art. 2

2.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1581
XVII Legislatura

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Titolo breve: *promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 106 \(pom.\)](#)

24 giugno 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
4^a (Difesa)

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

[N. 119 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2015

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

[N. 148 \(pom.\)](#)

3 maggio 2016

Sottocomm. pareri

Nota: Su ulteriori
emendamenti

Esito: parte Non
ostativo con
osservazioni **parte
Non ostativo su
emendamenti**

[N. 150 \(pom.\)](#)
17 maggio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Non ostativo con
osservazioni su
emendamenti

Nota: su ulteriori
emendamenti

[N. 152 \(pom.\)](#)
24 maggio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
osservazioni **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 453 \(pom.\)](#)
16 settembre 2015

Esito: **Esame e**
rinvio

Parere destinato
alla Commissione
4^a (Difesa)

Esito: **Esame e**
rinvio su
emendamenti

Pervenuta
relazione tecnica

[N. 462 \(ant.\)](#)
7 ottobre 2015

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

[N. 466 \(pom.\)](#)
20 ottobre 2015

Esito: Non
ostativo con
osservazioni **su emendamenti**

[N. 544 \(pom.\)](#)
15 marzo 2016

Esito: Non
ostativo **su nuovo testo**

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su emendamenti**

[N. 572 \(ant.\)](#)
10 maggio 2016

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
4ª (Difesa)

Esito: Contrario **su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

[N. 620 \(ant.\)](#)
2 agosto 2016

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)
Nota: Su ulteriori
emendamenti

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2015
106ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni su emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva, in primo luogo, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), capoverso 3-*bis*, l'opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso "6", rileva la necessità che la novella ivi prevista al decreto legislativo n. 177 del 2005, riguardante la designazione dei membri del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, sia coordinata con il vigente comma 3 dell'articolo 49 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che il consiglio di amministrazione sia nominato dall'assemblea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 1.9 e 1.30 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il carattere vincolante del parere delle competenti commissioni parlamentari ivi previsto.

Quanto agli emendamenti 1.25 e 1.26, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la convenzione ivi prevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

Propone infine di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo; in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **PAGLIARI** (*PD*), dopo aver illustrato il decreto legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 4.6 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, nell'ambito della gestione dei servizi di mensa ivi richiamati, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto delle competenze ad essi spettanti in materia.

In riferimento agli emendamenti 5.23 e 5.24, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste assegnano alle Regioni il potere - che invece è riconducibile alla competenza dello Stato - di rivedere i criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli e di individuare le aree territoriali svantaggiate.

Quanto all'emendamento 5.36, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che, nella predisposizione di interventi per potenziare il sistema dei controlli, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto delle competenze ad essi spettanti in materia.

In ordine all'emendamento 6-*bis*.0.4, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui al capoverso 9-*quater*, riguardante i requisiti igienico-sanitari degli stabilimenti di produzione, sia previsto il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta in materia.

Propone infine di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2015
119ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme

minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ([n. 204](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

([1581](#)) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti 2.1 e 4.1, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ([n. 207](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2228-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del

Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ([n. 288](#))

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [RUSSO](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

[\(2106\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014

(Parere alla 3ª commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1º dicembre 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 01.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con particolare riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie normative, soprattutto perché prevede un'efficacia soggetta a termine.

In riferimento all'emendamento 2.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri corpi del comparto sicurezza non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.

Quanto all'emendamento 2.0.2, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che l'impiego presso pubbliche amministrazioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri abbia luogo nel rispetto delle discipline concernenti i trasferimenti di personale tra pubbliche amministrazioni.

Infine, sull'emendamento 2.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1349) MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 37.0.6

(testo 4), proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

In riferimento al subemendamento 1.200 (testo 2)/25, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista presenta carattere di indeterminatezza quanto alla individuazione dei soggetti beneficiari.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 8, comma 4, segnala che la disposizione, nel prevedere che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti e che, in caso di mancata partecipazione, il giudice condanni le parti che non abbiano partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, nonché al pagamento di una pena pecuniaria, a prescindere dall'esito del giudizio, presenta profili di irragionevolezza, anche tenendo conto che nell'ordinamento non sembrano rinvenirsi analoghe fattispecie di partecipazione obbligatoria.

Quanto all'articolo 9, comma 5, in riferimento al procedimento riguardante l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che operi in struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, rileva come appaia irragionevole l'esclusione della giurisdizione della Corte dei conti, dal momento che la fattispecie può essere configurabile, per molteplici aspetti, come un giudizio di contabilità pubblica.

Sempre con riguardo al comma 5 dell'articolo 9, ove si definisce una disciplina specifica dell'azione di

rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria nei casi di colpa grave, appare opportuno precisare la misura massima della rivalsa anche per i lavoratori non subordinati e per quelli il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a un anno.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.4. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 150 (pom., Sottocomm. pareri) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
150^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 3.0.202 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che, al comma 2, secondo periodo, la norma ivi prevista, nell'attribuire alla potestà legislativa regionale la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata, è suscettibile di ledere la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di università.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1458-A) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 9.300 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nei procedimenti normativi volti ad apportare modulazioni ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto agli emendamenti 15.4 e 15.6, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni, nel vincolare le Regioni e le Province autonome al finanziamento delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, sono suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1932-A) Doris LO MORO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2184) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2190) Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.100 propone di esprimere un parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 2.0.100, propone di formulare un parere non ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri Corpi del comparto sicurezza non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.

Conviene la Sottocommissione.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 8, comma 2, reputa necessario che la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente.

In ordine all'articolo 24, comma 2, appare opportuno, a suo avviso, specificare l'espressione "giovani autori", al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra quindi gli emendamenti.

Sull'emendamento 8.22 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente.

Sugli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3 propone di esprimere un parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'*iter* di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria.

Quanto al subemendamento 31.0.1/2, propone di formulare un parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi.

Sui restanti emendamenti, in fine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) rileva che l'articolo 34, nel delegare al Governo l'adozione di un testo normativo unico per il settore dello spettacolo, tra i principi e criteri direttivi, prevede, al comma 4, lettera *h*), la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento attività circensi. A suo avviso, potrebbe profilarsi una lesione del principio di libertà d'impresa, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione. Chiede pertanto al relatore di riformulare la proposta di parere, inserendo un'osservazione che recepisca il rilievo da lui formulato.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene che il rilievo espresso dal senatore Calderoli, pur meritevole di attenzione, non sia tale da giustificare un'osservazione critica circa compatibilità costituzionale della disposizione richiamata.

Insiste dunque sull'originaria proposta di parere.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) chiede pertanto che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ([n. 294](#))

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COCIANCICH](#) (*PD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.1.5. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
152^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[TORRISI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

[\(2362\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [RUSSO](#) (PD), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 7.6 ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre un parere delle commissioni parlamentari competenti su un atto non avente natura normativa, peraltro attribuendo impropriamente a tale parere carattere vincolante.

Quanto all'emendamento 12.10, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione del carattere vincolante del parere parlamentare ivi previsto.

Sull'emendamento 12.0.5 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre disposizioni di delega legislativa all'interno di un decreto-legge.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) e il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiedono che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2232 e 292-A) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, in quanto esso ha ad oggetto prevalente una materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dal momento che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.23 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla Regione l'adozione di specifiche misure, individua lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che deve essere rimessa all'ente competente, nel rispetto dell'autonomia ad esso riconosciuta.

Sull'emendamento 4.43 propone di formulare un parere non ostativo, rilevando la necessità che - in sede di adozione del decreto di cui al capoverso *c-bis*) - sia previsto il coinvolgimento delle Conferenza Unificata, al fine di assicurare il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2194) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2207) Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI** (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TORRISI** (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 01.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità, in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con

particolare riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, soprattutto perché prevede un'efficacia soggetta a termine.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ([n. 295](#))
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

([2287](#)) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

([2342](#)) *Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se, all'articolo 1, comma 1, sia corretto qualificare la Casa Museo Gramsci "monumento nazionale", in quanto l'espressione non ricorre più nella legislazione vigente.

Dopo aver illustrato i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI) ([n. 296](#))

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Parere alla 13ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (AP (NCD-UDC)), dopo aver illustrato il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), possa essere ricondotta tra le attività di indagine della Commissione, dal momento che la scelta dello strumento normativo al quale ricorrere - nella fattispecie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici - rientra nella discrezionalità del legislatore.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 1.9 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la proposta presenta profili di eccessiva indeterminatezza e, quindi, appare inidonea a definire compiutamente una specifica attività di indagine.

Quanto all'emendamento 1.13, ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, rilevando che esso, nell'estendere l'attività di indagine ad altri eventi sismici, non sembra coerente con gli specifici obiettivi che la commissione di indagine intende perseguire.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
453ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1559-A) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce del recepimento delle modifiche indicate nel parere reso alla Commissione di merito e dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è posta ai voti una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri 4.1, 9.1 e 10.0.1. Segnala, poi, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.8, 13.0.1, 13.0.2, 15.0.1 e 17.1. Occorre valutare le proposte 1.1, 1.2, 1.200, 1.3, 2.1, 2.9, 2.11, 2.13, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 17.2, 18.4, 19.203, 19.250, 19.251, 19.252, 19.204, 19.253, 19.254 e 19.205. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti presentati dal Governo, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica positivamente verificata sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative 3.700, 13.700, 15.0.700, 18.700, 20.700 e 20.750.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) invita la Commissione a prendere attentamente conoscenza dei contenuti delle relazioni tecniche depositate e a non procedere, dunque, alla votazione di un parere con eccessiva celerità.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) dichiara di condividere il richiamo effettuato dalla senatrice Comaroli.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) assicura che prenderà approfonditamente visione delle analisi finanziarie svolte dal Governo e che formulerà una proposta di parere da sottoporre al voto nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che stante il carattere ordinamentale delle modifiche proposte, non vi sono osservazioni

da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il parere del relatore.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), pur prendendo atto della apparente assenza di conseguenze per la finanza pubblica, ritiene opportuno in ogni caso acquisire la relazione tecnica aggiornata da parte del Governo, sia in ossequio alla legge di contabilità, sia in relazione alla intrinseca complessità degli interventi in materia occupazionale e stipendiale.

La rappresentante del GOVERNO assicura che non vi sono difficoltà nel produrre una relazione tecnica in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1769) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente [SANGALLI](#) (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta normativa attribuisce una vasta serie di diritti individuali a carico della finanza pubblica, che risulta imprescindibile l'acquisizione di una relazione tecnica positivamente verificata, anche al fine di valutare l'adeguatezza della copertura finanziaria disposta dall'articolo 6.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta e assicura che sarà predisposta idonea relazione in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in

titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato da relazione tecnica, che occorre chiedere conferma al Governo dell'assenza di oneri per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio, soprattutto in relazione ai possibili effetti di carattere amministrativo sulle strutture ministeriali conseguenti alla promozione. Sottolinea in ogni caso che l'emendamento 1.1 del relatore, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla ragioneria generale, ricalca sostanzialmente il testo originario. Occorre valutare pertanto la possibilità di condizionare la Commissione di merito all'accoglimento del testo del relatore, intermante sostitutivo del testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, corredati anch'essi da relazione tecnica, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1 mentre non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica debitamente verificata sugli emendamenti richiamati dal Relatore.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto del deposito della documentazione segnalata e si riserva di formulare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la valutazione del relatore e conferma l'onerosità delle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1 e 57.0.1. Considera, invece, privo di conseguenze finanziarie l'emendamento 56.0.8.

Il presidente [SANGALLI](#) invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative il cui esame era rimasto sospeso.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2), che considera onerosi. Esclude, invece, l'insorgenza di nuovi oneri in relazione alle proposte 3.1 e 40.100 (testo 2). Invita, da ultimo, a mantenere brevemente sospesi i pareri riguardanti gli emendamenti 40.0.400, con i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti 25.13 e 25.14.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e dispone l'accantonamento ulteriore delle proposte testé indicate.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.0.100 (testo 3), già reso sulle precedenti formulazioni. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.200 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria la Commissione ha già reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Quanto ai subemendamenti, occorre valutare in relazione al testo la proposta 3.0.200 (testo 2)/4, mentre appare onerosa la proposta 3.0.200 (testo 2)/5. Risulta, inoltre, oneroso l'emendamento 22.0.1 (testo 3) (sul cui testo 1 e testo 2 la Commissione ha già reso un parere ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché il relativo subemendamento 22.0.1 (testo 3)/4, mentre occorre valutare in relazione all'emendamento, la proposta 22.0.1 (testo 3)/3. Appare, infine, oneroso l'emendamento 25.0.1 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria è già stato reso un parere ostativo). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che poco prima dell'inizio della seduta sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3) il cui esame resta accantonato per la relativa istruttoria.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si dichiara concorde con tutte le valutazioni di onerosità espresse dal relatore. Quanto al subemendamento 3.0.200 (testo 2)/4, del quale si chiedeva la valutazione, considera lo stesso influente dal punto di vista finanziario. Al contrario, il subemendamento 22.0.1 (testo 3)/3 appare oneroso.

Il relatore [GUALDANI](#) (*AP (NCD-UDC)*), alla luce del dibattito emerso, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1, 57.0.1, 3.10 (testo 2), 3.0.100 (testo 3), 3.0.200 (testo 2), 3.0.200 (testo 2)/5, 22.0.1 (testo 3), 22.0.1 (testo 3)/3, 22.0.1 (testo 3)/4 e 25.0.1 (testo 2), 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 25.13, 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3), sulle quali il parere rimane sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LAI](#) (*PD*), in sostituzione della relatrice Zanoni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito alla costituzione, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 4), di organismi regionali e nazionali di controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, sarebbe opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito

alle risorse necessarie al funzionamento degli organismi medesimi, considerato che, in base alla stessa disposizione, i relativi costi non potranno essere posti a carico delle risorse impiegate per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato. L'assicurazione fornita dalla relazione tecnica aggiornata che l'intervento previsto dall'articolo 5 possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non appare congrua con le prevedibili esigenze operative degli organismi citati. Con riferimento all'articolo 6, il quale contiene la delega al Governo a ridefinire la disciplina dell'impresa sociale, occorre acquisire elementi ulteriori in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito soggettivo della disciplina stessa in relazione alle misure agevolative e di sostegno economico previste dall'articolo 9. Le precisazioni contenute in proposito nella relazione tecnica aggiornata non appaiono sufficienti a chiarire la portata di tali effetti sulla finanza pubblica, rendendosene pertanto necessaria un'integrazione. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, preso atto dei chiarimenti richiesti, assicura che nelle prossime sedute saranno forniti gli opportuni riscontri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1881) FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che il funzionamento della Commissione è posto a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, considerato che il provvedimento prevede costi esclusivamente a carico del bilancio interno degli organi parlamentari, dichiara di non avere osservazioni ostative.

Il RELATORE propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Le senatrici **COMAROLI** (LN-Aut) e **BULGARELLI** (M5S) svolgono dichiarazioni di voto, rispettivamente contrario e di astensione, sul provvedimento, sottolineando l'inutile aggravio di costi e la sovrapposizione di competenze determinati dall'istituzione di questa ulteriore commissione parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

[\(1629\)](#) ***Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento si è provveduto a specificare che gli osservatori regionali sugli accordi territoriali, di cui all'articolo 2, comma 7, possono essere istituiti solo con le risorse date e senza compensi di alcun tipo. Si è, inoltre, circoscritto l'onere corrispondente all'istituendo Fondo per il sostegno delle microimprese di cui all'articolo 4, comma 2. Tuttavia, a tale ultimo proposito, occorre aggiornare la norma di copertura finanziaria (articolo 4, comma 6). Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 4.4, 4.6 e 4.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta di relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti, assicurando che si provvederà per le prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 462 (ant.) del 07/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2015
462ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD), preso atto della discussione occorsa nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'ampia equiparazione dei doveri d'ufficio tra magistrati onorari e di carriera, disposta dall'articolo 2, comma 9, avvenga sempre nell'ambito del diverso inquadramento delle due categorie, escludendo così che la norma possa generare incertezze interpretative circa eventuali spettanze del personale di magistratura onoraria conseguenti all'equiparazione in parola; il nuovo regime previdenziale ed assistenziale previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera e) e dal comma 16, lettera e),

non sia idoneo a generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i corsi di formazione rivolti ai magistrati onorari siano interamente realizzabili con le risorse esistenti a legislazione vigente dedicate alla formazione dei magistrati; a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole "la pianta organica" siano soppresse; all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "per materia", siano inserite le seguenti: "e per i profili finanziari"; all'articolo 7, comma 2, le parole da: "per ciascuno" fino a fine periodo siano sostituite dalle seguenti: "i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196." e che l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie."; e con la seguente osservazione: la determinazione dell'organico complessivo del personale titolare di incarico onorario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2, lettera *b*) andrebbe effettuata tramite decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stanti gli evidenti riflessi finanziari di tale determinazione."

Chiedono chiarimenti sulla proposta di parere il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) e la senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) a cui rispondono il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Quanto agli emendamenti, il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte segnalate. Riferisce, inoltre, un parere contrario, motivato dalla palese onerosità delle proposte, sugli emendamenti 2.125, 6.1, 1.10, 1.18, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.91, 2.92, 2.118, 2.138, 2.194, 2.197, 2.200 e 7.1. Concorda con il relatore circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.145 e 2.223. Ritiene meramente ordinamentale, e quindi priva di effetti finanziari, la proposta 1.15, mentre risultano, a suo parere, problematici gli emendamenti 2.206 e 2.207.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei pareri resi dal rappresentante del Governo, il relatore [LAI](#) (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.16, 2.1, 2.8, 2.9, 2.13, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35, 2.50, 2.51, 2.94, 2.122, 2.123, 2.124, 2.127, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.139, 2.140 (e gli analoghi 2.141, 2.142, 2.143 e 2.144), 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.195, 2.209, 2.222, 2.224, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 4.2, 6.0.2, 2.125, 2.145, 2.223, 6.1, 1.10, 1.18, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.91, 2.92, 2.118, 2.138, 2.194, 2.197, 2.200 e 7.1. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.15, 2.206 e 2.207. Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(998) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Ministero della salute ha fornito una nota tecnica sugli emendamenti del relatore 2.1000 e 6.1000. La Ragioneria generale dello Stato, reputando insufficienti gli elementi forniti, ha richiesto ulteriori chiarimenti al Ministero competente.

Più specificamente, l'emendamento 2.1000 riduce la platea dei beneficiari dei servizi proposti, da cui dovrebbe discendere una riduzione dell'onere finanziario. La Ragioneria generale ha osservato che tale riduzione non è stata prevista e chiede chiarimenti in merito. Fa presente, inoltre, che l'emendamento 6.1000, il quale provvede a quantificare l'onere associato al provvedimento e a presentare un'ipotesi di copertura, risulta problematico in relazione alla mancata contestualità tra l'insorgere degli oneri e la decorrenza della copertura stessa. La proposta, infatti, fa riferimento all'attivazione di una procedura di cui non è prevista la data di conclusione. Riferisce, pertanto, che la Ragioneria generale dello Stato propone una modifica del testo che affronti tale aspetto. Una volta acquisiti tali chiarimenti potrà quindi essere depositata la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 settembre.

Il relatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento dell'emendamento 1.1. Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.1. Sull'emendamento 1.0.1 il parere è non ostativo."

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore. Fa, inoltre, notare, allo scopo di evitare l'insorgere di polemiche, che il parere contrario del Governo sull'emendamento 5.0.1 è motivato dalla mancata disponibilità delle conclusioni di una commissione ministeriale incaricata di delimitare la platea dei beneficiari del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE E
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14 di oggi, non avrà più luogo. Avverte poi che la seduta di domani, giovedì 8 ottobre, già convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (pom.) del 20/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015
466ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1728-A) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, preso atto dell'accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, ritiene presentino maggiori oneri le proposte 5.2, 16.200 (già 16.100/1), sulle quali era già stato reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito. Presentano altresì maggiori oneri gli emendamenti 4.201, 10.200, 10.201, 10.252, 10.253, 10.202, 16.0.200 e 18.200. Occorre poi valutare l'emendamento 3.203 in relazione alla sussistenza delle risorse per l'anno 2016, gli emendamenti 8.201 e 8.201 (testo 2) quanto alla compatibilità con l'invarianza finanziaria, nonché la proposta 15.0.2 in relazione all'assenza di una clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con la relatrice sulla opportunità di ribadire il giudizio già espresso a proposito degli emendamenti 5.2 e 16.200. Conviene inoltre sull'onerosità delle proposte 4.201 e seguenti. Quanto alla proposta 3.203 non ritiene sufficientemente chiaro se vi siano le disponibilità finanziarie da essa impegnate.

Il presidente [SANGALLI](#) propone quindi di esprimere un parere di contrarietà anche sulla proposta 3.203 per motivi prudenziali.

Il rappresentante del GOVERNO considera non influenti dal punto di vista finanziario gli emendamenti 8.201 e 8.201 (testo 2).

Si associano al giudizio da ultimo espresso i senatori [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e [URAS](#) (*Misto-SEL*).

Il vice ministro MORANDO ritiene opportuna la proposta della relatrice di inserire una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 15.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 16.200 (già 16.100/1), 4.201, 10.200, 10.201, 10.252, 10.253, 10.202, 16.0.200, 18.200 e 3.203. Il parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(951\)](#) Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

[\(1082\)](#) Raffaella BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2014.

Il vice ministro MORANDO comunica che sono stati svolti articolati approfondimenti su tutte le conseguenze finanziarie del passaggio del comune di Sappada alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La Ragioneria generale dello Stato ha quantificato in 705.000 euro la cifra da inserire come copertura al provvedimento. Deposita quindi una relazione tecnica verificata negativamente, in attesa della necessaria copertura.

Il PRESIDENTE prende atto dell'analisi compiuta dagli uffici del Governo e sottolinea che la Commissione competente nel merito dovrà provvedere a redigere un emendamento correttivo dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti sui profili sollevati dal relatore sul testo.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) assicura che esaminerà la documentazione pervenuta ai fini di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Osserva, tuttavia, che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore sia riguardo al giudizio sugli emendamenti che sull'osservazione formulata.

Il RELATORE propone dunque di esprimere un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con l'osservazione che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo del disegno di legge in esame.".

La Commissione approva la proposta di parere.

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'articolo 22, limitatamente alle parole «o dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenenti dal disassemblaggio dei prodotti complessi» ovunque ricorrono; sul medesimo articolo 22, relativamente alla sostituzione, al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», comma 1, lettera a), delle precedenti parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti», con le attuali: «dai rifiuti»; sull'articolo 22, comma 2, lettera a), relativamente alla sostituzione delle precedenti parole «attività imprenditoriali», ovunque ricorrevano, con le attuali: «di produzione e» e delle parole: «dalla raccolta differenziata dei rifiuti» con le parole: «dai rifiuti»; sull'articolo 22, capoverso «Art. 206-ter», comma 2, lettera b), limitatamente alle parole «ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita, così come definiti dalla norma UNI 10667:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione»; sull'articolo 22, capoverso «Art. 206-ter», comma 3; sull'articolo 28, comma 5; sull'articolo 32, comma 1, lettera b); sull'articolo 36; sull'articolo 37, comma 1; sull'articolo 38; sull'articolo 53; sull'articolo 58, comma 4. Risulta necessario altresì ribadire che il parere non ostativo sull'articolo 51, comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, terzo periodo, e comma 9, secondo periodo, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione espressa che siano esclusi, per la partecipazione alle conferenze ivi previste, emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Fa presente che occorre valutare la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'articolo 51, comma 3, derivante dall'approvazione di emendamento sul cui primo testo la commissione aveva espresso un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni sulle restanti parti del testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore circa la necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sulle corrispondenti parti del testo ora all'attenzione dell'Assemblea. Conviene altresì sull'onerosità dell'articolo 51, comma 3. Si riserva, invece, di fornire il giudizio del Governo sulle restanti parti del testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre esplicitare che le risorse necessarie all'attivazione della clausola di salvaguardia siano relative a spese rimodulabili. Occorre altresì acquisire conferma che la previsione del numero di trasferimenti annui sia contenibile nel numero di 200 unità, considerato che i marocchini ristretti in Italia alla data del 31 marzo 2014 sono 3.777 in base a quanto riportato nella relazione tecnica. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità che la clausola di salvaguardia coinvolga spese di carattere rimodulabile. Quanto al chiarimento circa il numero di detenuti trasferibili in ragione d'anno, precisa che la quantificazione di 200 soggetti interessati non ha carattere di tetto di spesa, ma rappresenta invece una stima basata sulle dinamiche registrate negli ultimi anni. Conclude, pertanto, che, ove si ponesse il caso di un sensibile incremento del perimetro di applicazione della norma, sarà necessario provvedere tramite un apposito stanziamento.

Il RELATORE conclude riservandosi la formulazione di una proposta di parere che tenga conto delle precisazioni fatte dal Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce delle modifiche apportate all'articolo 3 presso l'altro ramo del Parlamento e volte a precisare la distinzione tra le spese a tetto e quelle stimate, nonché a completare la clausola di salvaguardia, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di criticità finanziarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1972) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La senatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è munito di relazione tecnica, con la quale si assicura che l'accordo comporta impegni solamente a carico del bilancio dell'Unione, ad eccezione dell'articolo 41, comma 2, lettera *d*), in materia di equiparazione di navi vietnamite al naviglio nazionale ai fini delle tasse di ancoraggio. Posto, tuttavia, il coinvolgimento anche degli Stati membri in qualità di parti contraenti nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 61 dell'Accordo, occorre conferma dal Governo che i numerosi riferimenti a forme di cooperazione, assistenza, fornitura di beni e scambio di esperienze hanno un carattere meramente programmatico per ciò che attiene alle sfere di competenza degli Stati nazionali e che, pertanto, qualsiasi impegno con conseguenze di carattere finanziario necessita di ulteriori provvedimenti normativi, con relativo stanziamento di risorse. Analogamente occorre conferma che gli articoli 53, in tema di messa a disposizione di risorse finanziarie, e 58, in materia di agevolazioni ai funzionari impiegati nella cooperazione, abbiano eguale carattere programmatico nonostante la formulazione più prescrittiva. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma il carattere programmatico delle diverse disposizioni dell'Accordo e sottolinea che eventuali azioni concrete coinvolgenti il nostro Paese necessiteranno comunque di un apposito provvedimento legislativo e di una specifica copertura finanziaria.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede che il Governo confermi che, ad oggi, l'Accordo non comporta oneri e che pertanto non necessita di copertura finanziaria ulteriore.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che, a parte i riflessi sulle tasse di attracco accennati dalla relatrice, non vi sono oneri immediatamente scaturanti dall'Accordo.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*), rilevando come vengano sottoscritti numerosi accordi internazionali, i quali comportano ampi vincoli per il nostro Paese, chiede che il Governo fornisca ai Parlamentari una relazione circa le principali linee di azione e gli obblighi più rilevanti assunti nel settore dei trattati bilaterali.

Il vice ministro MORANDO ritiene che il competente Ministero degli affari esteri possa essere invitato a fornire elementi di sintesi sull'attività negoziale di maggior rilievo dell'ultimo periodo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli impegni assunti con l'Accordo quadro non comportino impegno finanziario immediato e che, qualora si intenda attuare una o più disposizioni tramite programmi che coinvolgano anche lo Stato italiano si provvederà con apposita norma legislativa ai necessari stanziamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2057) Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, anche alla luce delle precisazioni rese dal Governo in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento in punto di spese di viaggio per il personale interessato dalle operazioni congiunte, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda circa l'assenza di profili problematici dal punto di vista della finanza pubblica.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
544ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(951 e 1082-A\)](#) Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO rappresenta di condividere la valutazione del relatore, aggiungendo solo una duplice osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato. Da un lato si fa notare che il fondo speciale di parte corrente, quanto all'accantonamento del Dicastero dell'economia, sarebbe volto ad altre finalità. Dall'altro lato la clausola di salvaguardia potrebbe risultare ultronea, dal momento che l'innovazione legislativa verte in tema di trasferimenti finanziari tra Stato ed enti locali.

Il relatore **SANTINI (PD)**, appurata l'assenza di elementi di criticità dal punto di vista dell'equilibrio finanziario del testo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo apprezzamento per gli sforzi volti a garantire la corretta copertura del provvedimento, ricordando il faticoso *iter* dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1581-A) Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.100 (analoga alla proposta 5.0.1 esaminata dalla Commissione di merito e sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre altresì valutare le proposte 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104 al fine di escludere effetti onerosi anche indiretti. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO considera il testo privo di oneri, condividendo la valutazione del relatore. Conviene con la relazione anche circa l'onerosità dell'emendamento 2.0.100, considerando forieri di maggiori costi anche i successivi 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

Da ultimo, segnala l'emendamento 1.105, oltre a quelli menzionati dal relatore, evidenziando che lo stesso potrebbe comportare maggiori costi.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100, 01.100, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104 e 1.105. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il vice ministro MORANDO comunica che le osservazioni del relatore sono state analizzate dal proprio Dicastero e, al momento, è disponibile uno schema informale di risposta, che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) ricorda che le osservazioni inserite nella relazione svolta riguardavano esclusivamente le modalità attuative del nuovo ente e non attenevano a difetti di quantificazione o di copertura. Ritiene, pertanto, possibile già procedere alla votazione di un parere di nulla osta.

I senatori [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) e Elisa [BULGARELLI](#) (M5S) preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS

(Parere alla 12ª Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica che, in relazione all'articolo 1, chiarisca come la donazione (presumibilmente da parte delle case farmaceutiche o dai grossisti o dalle farmacie) alle ONLUS di medicinali scaduti si armonizzi con il sistema di tariffazione dei rifiuti speciali in cui i medicinali sono inseriti al fine di chiarire quale disciplina sia applicabile alle ONLUS medesime che dovessero a loro volta smaltire tra i rifiuti questi medicinali. Fa presente che occorre altresì chiarire la portata dell'articolo 3 che potrebbe comportare, per i soggetti donatori di tali medicinali scaduti, uno sgravio contributivo che andrebbe quantificato e coperto ove si ritenesse che tali donazioni sono equiparabili alle erogazioni liberali previste dalla normativa fiscale.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con l'opportunità di procedere alla redazione di

una relazione tecnica. Riferisce che allo stato sono disponibili solo informazioni parziali da parte del Dicastero di settore e, pertanto, saluta favorevolmente la prospettiva di una richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* già in atto.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1328-B) *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle numerose modifiche approvate dalla Camera al testo licenziato dal Senato, alcune delle quali di diretto impatto sulla finanza pubblica (si veda a titolo di esempio l'articolo 9 in materia di indennità espropriative giacenti, o l'articolo 15 nella parte del riassetto del settore ippico e del prelievo sulle scommesse) si ritiene necessario acquisire una relazione tecnica aggiornata che ne giustifichi i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO conviene con le osservazioni del relatore e preannuncia che fornirà una relazione tecnica in debita forma, munita di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(119) D'ALI' - Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) Loredana DE PETRIS - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

(1034) CALEO - Nuove norme in materia di parchi e aree protette

(1931) PANIZZA ed altri - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco

(2012) Ivana SIMEONI ed altri - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che lo stesso è sprovvisto di relazione tecnica, che sarebbe necessario acquisire in ordine alla valutazione, per le parti di competenza della Commissione, molte delle norme contenute nella proposta. In

particolare, appare indispensabile in ordine alla valutazione dell'articolo 1 per le disposizioni contenute nei commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies che prevedono l'inserimento delle aree marine protette in alcuni parchi nazionali. Appare altresì indispensabile acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 3, comma 1, riguardo alla possibilità dei comuni delle isole minori di istituire contributi di sbarco per i passeggeri, con i quali si intende finanziare servizi a regime, mentre per quanto riguarda l'articolo 5, al comma 8 la relazione tecnica dovrebbe chiarire la materia delle indennità di incarico agli organi dell'Ente parco e le innovazioni introdotte rispetto alla disciplina vigente. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 9 circa la devoluzione di una percentuale dei canoni di concessione di derivazione d'acqua alle aree marine protette. La relazione tecnica appare poi necessaria in ordine alla valutazione dell'articolo 11 che sembra istituire un nuovo organismo di amministrazione dei parchi geologici nazionali. Chiarimenti dovrebbero essere forniti anche in ordine all'articolo 14 che nel ridisegnare il rapporto finanziario dello Stato con gli Enti parco pone a carico del Ministero dell'ambiente gli oneri del personale (commi 11 e 12). Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 17 nel quale viene soppressa la norma che prevede la presenza di un revisore del ministero del Tesoro tra la rosa dei revisori dei conti. Infine, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri in ordine all'articolo 20, comma 2 circa l'istituzione di Comitato nazionale per le aree protette.

Il vice ministro MORANDO ritiene utile l'approfondimento richiesto e assicura che verrà fornita una completa relazione tecnica. Al momento sono già stati svolti diversi approfondimenti, dai quali però sono emerse alcune criticità.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) invita a un celere esame dei profili di competenza, ricordando che il testo unificato comprende anche la propria originaria proposta, per la quale era stata deliberata l'urgenza ben due anni or sono.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1458) *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2015.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva segnalato che il provvedimento è sprovvisto di relazione tecnica aggiornata.

Il rappresentante del GOVERNO informa che allo stato è disponibile una bozza di relazione tecnica, da sottoporre alla necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Conclude, quindi, con l'auspicio di poter fornire il documento completo nel corso della corrente settimana.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, va chiarito il rapporto tra la novella di cui all'articolo 5, che sembra sopprimere la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno, con la prima parte dell'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che rimarrebbe in vigore e che permette la predetta deducibilità, riferita a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, entro il 75 per cento. Inoltre vanno acquisiti elementi aggiuntivi sull'articolo 8, che consente la percezione dell'indennità di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro: la platea dei beneficiari è stata, infatti, calcolata in un incremento medio del 10 per cento sia del numero dei soggetti interessati che dell'ammontare della prestazione unitaria. Tuttavia, la stima non appare improntata a criteri di compiuta prudenzialità, dal momento l'attuale prestazione media di circa 1.000 euro fa presumere che siano numerose le lavoratrici che oggi preferiscono rinunciare all'indennità in parola per proseguire l'attività di lavoro autonomo. La norma di cui all'articolo 9, che eleva arco e durata dei congedi parentali, è stata collegata ad un onere finanziario dimezzato, facendo conto sull'entrata in vigore della norma a metà dell'anno 2016. Tuttavia va chiarito come si sia tenuto conto della possibilità che nella prima fase si aggiungano coloro che hanno avuto figli nel biennio precedente, dal momento che la norma consente loro di beneficiare del diritto aggiuntivo. L'osservazione vale anche per il precedente articolo 8. L'articolo 10 comporta una rilevante modifica alla normativa in tema di gravidanza, malattia ed infortunio, consentendo un prolungamento dei rapporti di prestazione d'opera fino a centocinquanta giorni per anno qualora si verificassero tali eventi. Stante l'assenza di qualsiasi limitazione al tipo di sinistri ammissibili, non è chiaro come si sia pervenuti ad una quantificazione della platea di soli 65 casi per anno. Analogamente all'articolo 11, che equipara - per gli iscritti alla gestione separata - i periodi successivi al trattamento oncologico alla degenza ospedaliera, è ricondotta una platea di soli 100 beneficiari per anno, non immediatamente intelligibile, stante la rilevante diffusione delle patologie tumorali. Un chiarimento è necessario anche a proposito dell'articolo 19, che estende la copertura contro gli infortuni sul lavoro a tutti gli spostamenti da e verso i luoghi in cui possono essere rese prestazioni di lavoro "agile", ossia fuori dai locali aziendali. La genericità della previsione normativa, che considera idonei tutti i luoghi nei quali il lavoratore possa conciliare le proprie esigenze di vita, comporta una conseguente dilatazione delle fattispecie risarcibili, mentre la relazione tecnica non intravede alcun onere.

Quanto alle disposizioni finanziarie, di cui all'articolo 21, osserva che in caso di scostamento dagli oneri previsti, a partire dal 2018 non è più prevista la riduzione delle spese rimodulabili del Dicastero del Lavoro ma solo la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204 della legge n. 208 del 2015. Il fondo ivi previsto, però, è impegnato in maniera rilevante dalla copertura principale del provvedimento, di cui allo stesso articolo 21, comma 1; si potrebbe quindi creare un concreto rischio di insufficienza delle risorse.

Da ultimo, osserva che la destinazione delle somme accantonate e non utilizzate al Fondo sociale per l'occupazione risulta rappresentare una deroga alla legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 122 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, preso atto delle diverse richieste di approfondimento del relatore, si riserva di fornire le relative risposte.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino
(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che è stata predisposta una relazione tecnica aggiornata e verificata, che consegna alla Commissione. La verifica è condizionata all'introduzione di alcune modifiche testuali.

La senatrice **ZANONI** (PD), in sostituzione del relatore Broglia, propone che i senatori prendano visione dei contenuti della relazione e che si proceda alla formulazione di uno schema di parere nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **TONINI**, facendo seguito alla richiesta del senatore D'Alì in tal senso, riferisce di aver contattato il ministro Padoan per una audizione sul tema delle recenti comunicazioni della Commissione europea con cui si danno le prime valutazioni sul bilancio italiano per l'anno in corso. Al riguardo, il Ministro ha fatto notare che la comunicazione finora pervenuta ha carattere tecnico e meramente preliminare e che essa segna l'inizio di un negoziato con il Governo del nostro Paese, senza rappresentare alcuna determinazione di carattere definitivo. Sulla scorta di queste considerazioni, il Ministro ha proposto di posporre l'audizione ad un successivo e più avanzato momento di tale negoziato.

Il senatore **D'ALÌ** (FI-PdL XVII) prende atto della proposta del Ministro, sottolineando però

come sia necessario garantire una tempestiva informativa dei parlamentari, i quali non dovrebbero apprendere i fatti istituzionali di maggior rilievo per le scelte di finanza pubblica dalle cronache giornalistiche.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) si dichiara non soddisfatto della risposta del Ministro, evidenziando che era stata richiesta una mera informativa sullo stato dell'arte dei negoziati, che non presuppone la conclusione del confronto con le istituzioni europee. D'altra parte quando le interlocuzioni saranno terminate ben ci si potrà documentare sui documenti ufficiali adottati.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle perplessità espresse, evidenzia come il Ministro non abbia dato una risposta negativa, ma abbia, invece, formulato una proposta di metodo animata dall'intento di rendere un'informativa il più completa possibile. D'altra parte, invita a considerare come il Governo, in sede di negoziato, senta la necessità di astenersi da una comunicazione pubblica eccessivamente diffusa, che potrebbe risultare pregiudizievole per il prosieguo delle negoziazioni stesse.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) riferisce circa l'iniziativa in atto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati di audire il Commissario straordinario per la gestione del debito pregresso di Roma Capitale. Ricorda la precedente audizione, già svolta presso questa Commissione, e invita quindi a valutare l'opportunità di condividere l'iniziativa dell'omologo organo dell'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura che acquisirà informazioni rispetto all'iniziativa della Commissione V della Camera dei deputati e alle sue modalità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno si intende integrato con l'esame degli atti del Governo n. 264 e 265 recanti, rispettivamente, "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato" e "Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (ant.) del 10/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2016
572ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7ª sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 maggio.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra i subemendamenti riferiti agli emendamenti della relatrice e del Governo 1.0.100, 1.0.200, 1.0.300 (testo 2), 1.0.206, 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400 e l'ulteriore emendamento 1.0.2 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.0.200/3, 1.0.200/6 e 1.0.200/7. Fa quindi presente che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.0.200/2, 1.0.200/4, 1.0.200/5, 2.0.200/1, 2.0.400/2 e 2.0.400/5. Occorre poi valutare i subemendamenti 1.0.100/4 e 2.0.400/6.

Rileva che occorre infine valutare l'emendamento 1.0.2 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO conferma l'onerosità della proposta 1.0.200/3, segnalata dal Presidente. Quanto al successivo subemendamento 1.0.200/6, invita a considerare la necessità di una riformulazione che tenga conto del riformato quadro normativo, sostituendo il riferimento al patto di stabilità interno con un rinvio agli "obiettivi di finanza pubblica". Non ravvisa, invece, controindicazioni finanziarie rispetto al subemendamento 1.0.200/7. Rispetto alla proposta 1.0.200/2, rappresenta la possibilità di effetti finanziari, anche rilevanti, tuttavia aderendo alla proposta del Presidente di sottolineare la necessità di una relazione tecnica. Esprime un parere contrario sul subemendamento 1.0.200/4, sottolineando la circostanza che le risorse poste a copertura risultano già impegnate. Il subemendamento 1.0.200/5, dagli approfondimenti svolti risulta, invece finanziariamente neutro, se non addirittura virtuoso. Non ritiene vi siano difficoltà di copertura nemmeno in relazione alla proposta 2.0.200/1. Sul subemendamento 2.0.400/2 rappresenta la possibilità che insorgano nuovi oneri, tuttavia considera fondata la proposta di parere contrario per assenza di relazione tecnica. Analoga opinione esprime sulla proposta 2.0.400/5. Quanto al subemendamento 1.0.100/4 sottolinea che esaurisce completamente il fondo utilizzato come copertura.

Il presidente [TONINI](#) (PD) ritiene che la Commissione potrebbe esprimere, *a latere* del parere di nulla osta sul subemendamento, un'osservazione con cui si dia conto della possibilità che, in caso di approvazione del subemendamento in parola, si determini la scopertura di altre proposte con finanziamento a valere sul medesimo fondo.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la proposta 2.0.400/6 non possa essere assentita senza una compiuta relazione tecnica. Mette poi a disposizione dei senatori una relazione tecnica relativa all'emendamento 1.0.2 (testo 2).

Il PRESIDENTE considera, alla luce della relazione tecnica, possibile esprimere un parere non ostativo sulla proposta riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone dunque l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti riferiti agli emendamenti della Relatrice e del Governo 1.0.100, 1.0.200, 1.0.300 (testo 2), 1.0.206, 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400 e l'ulteriore emendamento 1.0.2 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.200/3, 1.0.200/2, 1.0.200/4, 2.0.400/2, 2.0.400/5 e 2.0.400/6. Sull'emendamento 1.0.200/6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "nel rispetto del Patto di stabilità" con le seguenti: "nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica". Sull'emendamento 1.0.100/4 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: l'emendamento, ove approvato, determinerebbe l'integrale esaurimento del Fondo posto a copertura e, pertanto, ulteriori proposte finanziate in modo analogo dovrebbero ritenersi non coperte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

La Commissione approva.

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della

Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente che il provvedimento risulta assistito da relazione tecnica, allegata in occasione della prima lettura parlamentare, e che il testo non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto di competenza, prende atto di quanto assicurato dal Governo in sede di prima lettura, ossia che le attività di sequestro e protezione dei materiali o degli impianti nucleari, previste dall'articolo 7 del disegno di legge, saranno finanziate, qualora se ne dovesse presentare la necessità, con apposito provvedimento legislativo. Prende altresì atto che le nuove attività conferite alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 6, 8 e 9 potranno essere svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza di cui all'articolo 10. Analogamente è stato assicurato che le misure di protezione e sostegno alle vittime di terrorismo, di cui all'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, saranno messe in atto con le risorse allo scopo già disponibili. Non ritiene vi siano pertanto ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

In merito agli emendamenti trasmessi, dal momento che incidono su definizioni o su norme sanzionatorie di carattere penale, non esprime del pari osservazioni per i profili di interesse della Commissione.

Il vice ministro MORANDO concorda con le osservazioni formulate dal Presidente.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'espressione di un parere nel quale siano resi in forma di presupposti gli elementi di chiarimento forniti dal Governo durante la prima lettura. Il testo del parere risulta, pertanto, così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: - che le attività di sequestro e protezione dei materiali o degli impianti nucleari, previste dall'articolo 7 del disegno di legge, saranno finanziate, qualora se ne dovesse presentare la necessità, con apposito provvedimento legislativo;- che le nuove attività conferite alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 6, 8 e 9 possano essere svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza di cui all'articolo 10;- che le misure di protezione e sostegno alle vittime di terrorismo, di cui all'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, possano essere messe in atto con le risorse allo scopo già disponibili. In merito agli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che la Commissione bilancio aveva già espresso un parere di nulla osta per l'esame in Assemblea sul medesimo articolato, poi assegnato nuovamente in sede deliberante.

In relazione agli emendamenti, fa presente che la Commissione aveva già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su di una proposta identica all'emendamento 01.1. Occorre invece acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.0.2. Occorre infine valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri in ordine alle attività previste dall'emendamento 2.0.1. Non ritiene vi siano osservazioni sulla proposta 2.1.

Il vice ministro MORANDO, nel confermare l'opportunità di ribadire il giudizio già espresso sul testo e sui contenuti dell'emendamento 01.1, considera necessaria la redazione di una relazione tecnica sia sull'emendamento 2.0.2 che sul precedente 2.0.1. Conviene infine circa l'assenza di oneri in relazione alla proposta 2.1.

Il PRESIDENTE propone dunque l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 2.0.1 e 2.0.2, mentre è di nulla osta sul restante emendamento 2.1."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1946) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco dei cosiddetti «slittamenti» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ritiene, pertanto, che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che gli Accordi in oggetto potrebbero presumibilmente entrare in vigore entro l'anno corrente.

Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma, per parte propria, la fondatezza del giudizio espresso dal relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,15.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620 (ant.) del 02/08/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016
620ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che, nonostante i numerosi solleciti la relazione tecnica non è ancora stata integrata da parte dell'amministrazione competente nel merito al fine di dimostrare che la gestione dei beni alimentari confiscati oggetto dell'articolo 6 del provvedimento, non comporti un onere per la pubblica amministrazione. Chiede pertanto di poter disporre di maggior tempo per consentire agli uffici di valutare l'eventuale integrazione che dovesse pervenire dal Ministero per le politiche agricole e forestali, osservando che, se tale relazione fosse stata prodotta durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, la procedura sarebbe risultata molto più snella.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) chiede al rappresentante del Governo se esistano dei casi in cui la gestione di beni confiscati, anche non alimentari, sia risultata non onerosa per lo Stato.

Il vice ministro MORANDO precisa che proprio tale aspetto dovrebbe essere chiarito nell'integrazione della relazione tecnica richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato.

L'esame è quindi sospeso.

(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

L'esame è quindi sospeso.

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una relazione tecnica che attesta il carattere ordinamentale dell'emendamento 6.0.100. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13. Concorde infine con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/3, 6.0.100/4 e 6.0.100/5.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12, 6.0.100/13 e 6.0.100/5.

Il parere è non ostativo sulla proposta 6.0.100 e sui restanti subemendamenti alla proposta medesima."

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 307](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio del bilancio.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) si impegna a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale ([n. 308](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio del bilancio.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) si impegna a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Olivero ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **LUCHERINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, atteso che le condizioni poste dalla V Commissione della Camera sono state pienamente recepite.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare la proposta 4.1 in relazione alla compatibilità del carattere obbligatorio dei controlli previsti con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 10 del provvedimento. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sul fatto che non ci siano osservazioni da avanzare sul testo, atteso che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati per recepire le condizioni poste dalla V Commissione risolvono i problemi di natura finanziaria esistenti in origine.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ritiene priva di effetti onerosi la proposta 4.1 in quanto le attività ulteriori da essa previste possono essere svolte dagli organismi già esistenti a legislazione vigente. Concorde, inoltre, con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, mentre segnala, in aggiunta alle osservazioni formulate dal relatore, che l'emendamento 2.1 appare in contrasto con la normativa europea e quindi suscettibile di produrre oneri in relazione al rischio di apertura di procedure di infrazione.

Il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 7.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1375) PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, si osserva la necessità di aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e delle relative coperture, di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 1. Peraltro l'eventuale approvazione degli emendamenti della relatrice 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) verrebbe incontro a tale esigenza. Rimane, in ogni caso, necessario acquisire conferma da parte del Governo circa la possibilità di realizzare una copertura sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) quale quella proposta nel corso dell'anno 2016 e a regime per gli anni successivi.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo la proposta 2.1 (in quanto realizza la medesima copertura) e le riformulazioni 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) le quali, una volta appurata la praticabilità della copertura sul Fondo già citato, andrebbero approvati entrambi per coordinare onere e copertura.

Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice, in particolare sull'esigenza di condizionare il parere non ostativo sul testo, all'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), al fine di superarne i problemi di ordine finanziario. Esprime, pertanto, per quanto riguarda gli emendamenti, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2). Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.0.1, pur non ascrivendo alla proposta effetti finanziari diretti.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sui nuovi emendamenti 2.0.100 (analogo all'emendamento 2.0.1 sul quale la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), 1.100 e 01.1 (testo 2) (sul cui testo originario la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 2.0.100, confermando così il parere già reso alla Commissione di merito su analogo emendamento. Mette quindi a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.100, su cui esprime pertanto parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 01.1, riferisce che la relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente nel merito non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in quanto non appare in grado di escludere che si possono determinare contenziosi futuri e quindi conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore [BRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100 e 01.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.100."

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) sollecita l'esame dell'Atto di Governo n. 313, in materia di riordino della disciplina processuale della Corte dei conti, che ritiene particolarmente rilevante.

Il PRESIDENTE conferma l'interesse della Commissione ad esaminare lo schema di decreto prima della pausa estiva.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, illustrandone in particolare la parte riguardante l'articolo 6 in cui si conferma che la devoluzione dei prodotti alimentari confiscati non è suscettibile di determinare significative perdite di gettito per l'erario poiché la natura e la deperibilità dei beni in questione non consentono una facile commercializzazione né l'individuazione di possibili acquirenti nei tempi e nei modi necessari a un idoneo o proficuo utilizzo dei beni stessi. Di conseguenza, i ricavi derivanti dalla vendita di tali beni sono stati sino ad ora di modesta entità. La relazione tecnica è stata pertanto positivamente verificata.

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 6.0.1, 9.200 e 17.1.

Segnala che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6 e 16.7. Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 3.5, 3.203, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 5.1, 10.0.200, 11.4, 11.5 e 15.7.

Fa altresì presente che occorre valutare, ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, le proposte 3.202, 3.204, 8.5, nonché l'emendamento 9.15 per un eventuale previsione di un parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito ai provvedimenti onerosi e alle richieste di relazioni tecniche, precisando tuttavia che secondo gli uffici nessuna relazione tecnica sarebbe in grado di determinare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute negli emendamenti 16.6 e 16.7.

Esprime quindi parere contrario sulle proposte 3.5 e 3.203. Evidenzia che gli emendamenti 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26 fanno ricorso al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), che tuttavia contiene le risorse non sufficienti a far fronte agli emendamenti stessi.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) chiede chiarimenti in merito all'emendamento 3.5.

Il vice ministro MORANDO precisa che la proposta 3.5 sostituisce alla facoltà di donazione, un obbligo, da cui derivano degli oneri per i soggetti coinvolti, i quali, poi, potrebbero chiederne ristoro allo Stato.

Quanto alle proposte 11.4 e 11.5, chiarisce che individuano le coperture attraverso "tagli lineari" che a questo punto dell'anno sono di difficile attuazione. Esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti 3.13, 5.1 e 10.0.200, mentre il parere è contrario sull'emendamento 15.7.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) interviene in merito all'emendamento 15.7, precisando che l'onere sarebbe a carico dei soggetti donatori.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la disposizione appare in ogni caso onerosa anche in relazione all'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale. Ritene perlomeno necessario acquisire una relazione tecnica che chiarisca gli elementi più problematici della proposta.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.202, 3.204 e 8.5, fa presente che il parere non ostativo dovrebbe essere condizionato alla previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime infine parere non ostativo sull'emendamento 9.15.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dai chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.1, 9.200, 17.1, 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 3.5, 3.203, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 11.4, 11.5 e 15.7. Il parere non ostativo sulle proposte 3.202, 3.204 e 8.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica, illustra una proposta di parere non ostativo.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede chiarimenti in merito alla mancata determinazione nella relazione tecnica della proiezione decennale degli oneri connessi all'assunzione di mille unità di personale, prevista dalla legge di contabilità per le spese pluriennali afferenti al personale.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica determina l'onere relativo all'anno 2017 precisando che si tratta della previsione di un onere a regime, oltre a specificare che dalle procedure di assunzione e di ricorso alla mobilità sono attesi dei risparmi ancorché non quantificati.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede di integrare il parere esplicitando che dalle procedure di assunzione ci si attendono dei risparmi.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in relazione ai risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1581
XVII Legislatura

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

Titolo breve: *promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 583 \(pom.\)](#)

1 marzo 2016

Attività (esito)

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 10 marzo 2016
alle ore 13:00

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

583a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 1° MARZO 2016

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 584 e 587 del 2 e 8 marzo 2016

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sul conferimento del premio Oscar al musicista Ennio Morricone

PRESIDENTE. Collegli, desidero esprimere i sentimenti miei personali, anche a nome dell'Assemblea, ad Ennio Morricone (*L'Assemblea si leva in piedi. Generali applausi*). Finalmente è stato conferito il premio Oscar al maestro Ennio Morricone, straordinario compositore, orgoglio dell'Italia intera, che con le sue musiche ha accompagnato la storia di noi italiani, sin da ragazzi.

Sulla pronuncia della Corte di cassazione in merito alla vicenda giudiziaria del senatore Margiotta

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, vorrei comunicare all'Assemblea che la Suprema Corte di Cassazione ha assolto, con sentenza irrevocabile, senza rinvio, il senatore Salvatore Margiotta (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AL-A, AP (NCD-UDC) e del senatore Candiani*), che era stato condannato, con decisione che oggi possiamo dire ingiusta. Voglio altresì comunicare all'Assemblea che il senatore Margiotta è senatore del Gruppo del Partito Democratico.

Per l'acquisizione di un documento dell'Avvocatura dello Stato

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori, rinnovando al Presidente la sollecitazione già avanzata in Commissione giustizia, affinché sia richiesta al Governo la memoria presentata alla Corte costituzionale e decisa mercoledì scorso, che riguarda argomenti di grande attualità, ovvero il tema delle adozioni e quello della *stepchild adoption*.

Poiché il Governo si è pronunciato in quella memoria e ha dato indicazioni precise, credo che i rappresentanti della Nazione, i senatori, abbiano il diritto di conoscere qual è l'opinione del Governo presentata alla Corte costituzionale e ciò è importante anche per il prosieguo dei nostri lavori.

In Commissione giustizia avevo capito che il ministro Orlando, presente, si era impegnato a consegnare questa memoria; oltretutto il procedimento si è già concluso mercoledì scorso e ritengo sia un atto pubblico. Pertanto, chiedo nuovamente al Presidente del Senato di richiedere al Governo questo atto e di metterlo a disposizione dei senatori.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Collegli, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 17 marzo.

La seduta di oggi sarà dedicata all'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

A partire da domani saranno discussi i seguenti disegni di legge: omicidio stradale, delega riforma della magistratura onoraria, legge quadro sulle missioni internazionali.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 3 marzo si svolgerà il *question time* con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, saranno discussi i disegni di legge istitutivi, rispettivamente, della giornata di ricordo delle vittime dell'immigrazione e delle vittime delle mafie. In relazione alla richiesta di un'informativa del Governo sulla situazione in Libia, sarà acquisita la disponibilità del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari esteri.

Il calendario della settimana dal 15 al 17 marzo prevede inoltre l'esame dei disegni di legge sul distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto, sulla promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo, nonché - ove conclusi dalle Commissioni competenti - dei disegni di legge sul terzo settore e sull'istituzione del sistema delle agenzie ambientali.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 16 marzo, il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo dei giorni successivi.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 marzo si svolgerà il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016:

- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1738 - Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 951 - Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e relativa aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia
- Disegno di legge n. 1581 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto
- Disegno di legge n. 1870 - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 marzo 2016:

Martedì	1°	marzo	pom.	h. 16,30	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì	2	marzo	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Norme penali sull'omicidio stradale (<i>Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>)

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegni di legge n. 1738 e connessi - Delega riforma magistratura onoraria (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge n. 1917 - Legge quadro sulle missioni internazionali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	3	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D (Norme penali sull'omicidio stradale) e n. 1738 e connessi (Delega riforma magistratura onoraria) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 1° marzo.

Martedì	8	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	9	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 1878 e connesso - Giornata memoria vittime immigrazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegni di legge n. 1894 e connessi - Giornata memoria vittime mafie
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	10	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1878 e connesso (Giornata memoria vittime immigrazione) e n. 1894 e connessi (Giornata memoria vittime mafie) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 3 marzo.

Martedì	15	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 951 e connesso - Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto
"	"	"	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 1581 - Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-14	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016 (mercoledì 16, pom.) - Disegno di legge n. 1870 - Terzo settore (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	17	"	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 951 e connesso (Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto) e n. 1581 (Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 10 marzo.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1870 (Terzo settore) e n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione

**sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016**
(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (NCD-UDC)	15'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenziati	5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, credo che tutta l'Assemblea sarebbe d'accordo con me nel ragionamento che abbiamo provato a fare in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Signor Presidente, nel momento in cui si rincorrono notizie sempre più precise e anche preoccupanti sulla Libia, nonché su un'eventuale guida italiana per un intervento in quel Paese, non credo sia accettabile che l'Assemblea non abbia una informativa da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari esteri e che quindi non abbia la possibilità di poter apprendere notizie, e anche di poterlo fare rapidamente. Sembra assurdo che io dica questo, dal momento che soltanto il Parlamento dovrebbe decidere su eventuali interventi, sulle missioni, perché le prerogative del Parlamento su questi temi sono assolutamente chiare e precise. Per tale motivo siamo preoccupati.

Sappiamo tutti che ci troviamo in questa situazione internazionale, anche con riferimento al terrorismo (mi riferisco al pericolo ISIS) per delle scelte sbagliate, che non riguardano solo l'Iraq e l'Afghanistan, ma anche la Libia.

Quindi, riteniamo urgente che il Parlamento possa affrontare questa discussione e disporre di tutti gli elementi e le determinazioni. Non è tollerabile apprendere le notizie soltanto dalla stampa e dai giornali. Per questo le chiedo di inserire giovedì mattina l'informativa del presidente del Consiglio Renzi. Sappiamo che il ministro Gentiloni è a New York, quindi a maggior ragione può venire qui il presidente Renzi. Credo peraltro sia necessario che proprio il Presidente del Consiglio debba fornire le informazioni ed ascoltare il dibattito e le indicazioni di quest'Assemblea.

Signor Presidente, ricordo che abbiamo posto varie volte la questione dei disegni di legge delle opposizioni, che hanno fatto una rapida comparsa qualche tempo fa, come prevede il nostro Regolamento, ma poi sono stati immediatamente tolti dall'Assemblea e giacciono ora in Commissione. Credo sia arrivato il momento di riportarli in Aula, nella settimana che va dall'8 al 10 marzo. Mi riferisco in particolare all'identificativo delle Forze dell'ordine, inserendo inoltre nella stessa settimana o in quella successiva (su questo non abbiamo problemi), anche la questione del reddito di cittadinanza e due mozioni: la prima, sulle Ferrovie dello Stato, perché è assurdo che continuiamo a non discutere di una questione strategica per il nostro Paese, e la seconda, la n. 505 a prima firma della senatrice Bellot, relativa a tutte le vicende bancarie e più specificamente la questione dell'omessa vigilanza da parte del Governatore della Banca d'Italia. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

[CATALEO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (*M5S*). Signor Presidente, il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha presentato il 21 gennaio scorso un atto di sindacato ispettivo indirizzato al Ministero dell'interno in cui si chiedeva di sapere i motivi del trasferimento del prefetto Fernando Guida da Enna ad Isernia e la sua mancata sostituzione. Il prefetto Guida ha rivestito un ruolo nelle inchieste relative alla Fondazione Kore e nella vicenda relativa alla facoltà di medicina rumena Dunarea ed il Fondo Proserpina. Il MIUR ha già emanato tre diffide e diversi avvisi dichiarando l'illegittimità della facoltà stessa; inoltre, per il ministro Stefania Giannini questa facoltà è fuori legge.

Cinque persone, tra le quali l'ex senatore Crisafulli, sono state iscritte dalla procura nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, invasione di edificio pubblico e falso per soppressione. Mi dispiace - e lo dico qui in quest'Aula - essere venuta a conoscenza che qualche deputato regionale e nazionale sia andato addirittura all'inaugurazione della facoltà dichiarata illegittima e fuori legge dal ministro Giannini.

È notizia di pochi giorni fa che il ministro dell'interno Angelino Alfano è stato indagato per abuso d'ufficio.

Al seguito del trasferimento, la città di Enna è rimasta stranamente priva del prefetto per quasi sessanta giorni poiché il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le funzioni prefettizie che si è poi effettivamente insediata solo il 22 febbraio scorso.

Ora, è particolarmente grave il fatto che il Ministro dell'interno si trovi nella condizione di persona indagata, tanto più in un caso come quello di Enna nel quale l'attività di indagine appare fondata su atti e documenti, testimonianze e intercettazioni. Il ministro Alfano ha dichiarato, dopo l'annuncio della presentazione della mozione di sfiducia, che questo caso è superato e smentito dai fatti. Il fatto è, invece, che il Ministro ha lasciato la città di Enna senza prefetto per più di 60 giorni, rimuovendo in modo particolarmente strano il prefetto Guida.

Inoltre, dalle fonti di stampa sappiamo anche di intercettazioni che riguardano Ugo Malagnino, che è capo della segreteria del vice ministro Bubbico al Ministero dell'interno, nelle quali Crisafulli dice che bisogna risolvere questa cosa prima che il Ministro parta per la vacanza. Per gli inquirenti, in questa telefonata Crisafulli si riferisce proprio al trasferimento del prefetto Guida.

In altre dichiarazioni, quelle dell'ex procuratore ennese Calogero Ferrotti del 30 dicembre 2015, pochi giorni prima di andare in pensione, si dice che vi sono stati dei contatti tra Crisafulli e gli ambienti romani per far trasferire con grandissima urgenza il prefetto Guida.

Ora, noi riteniamo che questo sia un fatto gravissimo e chiediamo pertanto che venga inserita in calendario la mozione di sfiducia al ministro Alfano. (*Brusio*).

Chiedo ai colleghi di darmi la possibilità di parlare.

Oltre a questo, chiediamo che la mattina di venerdì 11, visto che il ministro Gentiloni si trova fuori d'Italia, l'Assemblea possa riunirsi per l'informativa del ministro Gentiloni sulla questione della Libia. Nella Conferenza dei Capigruppo, il capogruppo del PD Zanda ha detto che giovedì 10 o venerdì 11 non può garantire la presenza dei senatori. Io credo che questo sia un tema assolutamente sentito da tutti i senatori e quindi sono sicura che anche i senatori colleghi del Partito Democratico sarebbero d'accordo nell'inserire un'informativa anche di giovedì o venerdì mattina, quando l'Aula normalmente non si riunisce.

Per quanto riguarda i disegni di legge delle opposizioni, mi unisco alla richiesta della senatrice De Petris di inserire, nella settimana dall'8 al 10 marzo, il disegno di legge sulla identificazione delle Forze dell'ordine. Ricordo ancora a quest'Aula, e a lei presidente Grasso, che dei disegni di legge delle opposizioni, in questi tre anni, non ne è stato discusso neanche uno.

A questo mi ricollego per ribadire la richiesta di inserimento del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che giace in Commissione da ben tredici mesi. Credo che questo sia assolutamente vergognoso. Inoltre, chiedo l'inserimento in calendario delle mozioni n. 1-00421, sull'ecobonus, e n. 1-00525, sull'euribor. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo sottolineato quanto stia diventando urgente lo svolgimento dell'informativa del Governo sul problema della Libia.

Leggiamo sui giornali della presenza di agenti britannici, francesi e statunitensi nel territorio libico e sappiamo che gli alleati dovrebbero riservare all'Italia il ruolo guida dell'eventuale intervento, successivamente alla richiesta da parte del Governo libico, laddove questo dovesse ottenere la fiducia del Parlamento di Tobruk, o addirittura dopo il via libera (che, per certi versi, è già avvenuto) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Di queste cose non sappiamo nulla e leggiamo sui giornali che quanto scritto dovrebbe avvenire in tempi ravvicinati.

Ritengo assolutamente importante che il Parlamento sia informato di quanto sta per accadere o delle decisioni che il Governo intende assumere. Anche a noi risulta evidente l'estrema delicatezza del problema in questione. Inoltre, intervenendo il Presidente del Consiglio in Assemblea il 16 marzo in vista del Consiglio europeo che si svolgerà nei due giorni successivi, non conoscendone ancora l'ordine del giorno e non sapendo se in quella sede ci sarà la possibilità di discutere anche del problema della Libia, il *premier* Renzi dovrebbe intervenire anche su questo problema qui in Senato. Quindi, non sappiamo nulla nel merito, né con riferimento alle procedure che dovrebbero presiedere ad un'eventuale decisione.

Tenuto conto della delicatezza del problema e con il senso di responsabilità che sempre ci appartiene quando sono in gioco gli interessi del nostro Paese, riteniamo utile e fondamentale, a questo punto, che il Governo proceda ad un'informativa più precisa sul problema della Libia.

Conosciamo gli impegni internazionali del ministro Gentiloni e siamo al corrente della sua impossibilità ad essere presente nei prossimi giorni. Ciò nonostante, signor Presidente, la solleciterei a prevedere lo svolgimento di un'informativa del Ministro su questo problema nel primo pomeriggio di giovedì 10 marzo, in quanto mi risulta che il Ministro tornerà nella mattinata di quel giorno.

Mi pare che la presidente De Petris sia già intervenuta su questo tema, che riguarda tutti. Ribadisco che, laddove non ci fosse certezza e contezza del fatto che il Governo prenderà posizione su questo argomento nel dibattito in sede di Consiglio d'Europa, è obbligatorio che, questa volta, il Parlamento prenda in esame il problema con lo svolgimento dell'informativa del Ministro degli affari esteri.

[SCHIEANI](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo per avanzare la richiesta di una piccola modifica al calendario dei lavori approvato oggi a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, con riferimento alla calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Premetto che nel merito ritengo che, come ha dichiarato lo stesso ministro Alfano, la vicenda sia morta prima di nascere, perché quando egli ebbe a dichiarare i fatti erano conclamati, ossia il commissariamento dell'università Kore era già stato realizzato dal prefetto vicario che svolgeva le funzioni del prefetto trasferito. Ulteriori e qualificanti elementi di merito si sono aggiunti alle considerazioni del ministro Alfano in occasione delle dichiarazioni del prefetto Guida, il quale ha pubblicamente affermato come quel trasferimento fosse concordato e condiviso vuoi per l'esigenza di avvicinamento alla propria sede, vuoi per il fatto notorio - mi rivolgo agli addetti ai lavori e sicuramente anche a noi legislatori - che la prefettura di Enna è in fase di abolizione nella logica di riordino dei costi dei presidi di Governo sul territorio.

Signor Presidente, fatta questa premessa di merito, vorrei formulare la seguente richiesta. Lo stato degli atti è regolato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1: come lei mi insegna, signor Presidente, questi eventi vengono esaminati dal Tribunale dei ministri, il quale ha novanta giorni di tempo perentori per valutare la fondatezza o meno dell'indagine, archiviare o eventualmente trasmettere alla procura le proprie valutazioni per l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio o il venir meno della richiesta di autorizzazione a procedere.

È già trascorso un mese, signor Presidente, perché gli atti sono stati trasmessi il 1° febbraio; quindi ci sono soltanto altri due mesi perché il Tribunale dei ministri si possa pronunciare su questa vicenda (noi

siamo certi che si pronunzierà per l'archiviazione). Dico questo anche per un'economia dei lavori parlamentari e per evitare dibattiti che, se dovessero essere necessari, si faranno senz'altro (nessuno vuole sottrarsi a questo), ma eventualmente a tempo debito e con un evento più maturo nel caso in cui dovessero acclararsi eventuali responsabilità, che sicuramente non verranno acclamate, perché il caso si è sgonfiato da sé.

Vengo alla richiesta, signor Presidente. Chiedo che la calendarizzazione della mozione di sfiducia possa essere presa in esame non prima di due mesi a partire da oggi, in maniera tale da prenderla in esame quando il Tribunale dei ministri avrà doverosamente compiuto i propri adempimenti ed avrà manifestato la propria opinione in ordine all'eventuale archiviazione. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi, docenti ed accompagnatori dell'Istituto alberghiero «Severo Savioli» di Riccione, in provincia di Rimini, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, anche noi volevamo chiedere un'integrazione, più che una modifica. Abbiamo letto tutti ieri le agenzie ed oggi le testate dei nostri quotidiani nazionali, in cui si dice sostanzialmente che gli americani hanno deciso di operare un intervento in Libia. L'Italia si trova suo malgrado reclutata, in quanto le è stata affidata la guida del contingente plurinazionale di intervento in quell'area. La domanda che noi ci poniamo e che il cittadino italiano si pone è se siamo entrati in guerra senza neanche saperlo e senza neanche accorgercene. Poiché la dichiarazione di guerra dovrebbe spettare alle Camere, queste dovrebbero quanto meno sapere che tipo di intervento i nostri militari andranno a fare in quelle zone, giusto o non giusto che sia. Ognuno avrà opinioni diverse in merito e magari la Lega può anche essere d'accordo su un intervento militare di sicurezza nazionale, in quanto davanti a noi si trova uno Stato in subbuglio, con una presenza di terroristi che deve preoccupare tutti quanti noi. Ci dobbiamo chiedere però chi decide per gli italiani quando è il caso di mobilitare la propria difesa e i propri eserciti. Decide il Parlamento italiano o il Presidente degli Stati Uniti d'America? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È stata chiesta, da parte del Presidente di Forza Italia, la presenza del ministro degli affari esteri Gentiloni. Ma, vista la complessità della questione e la rilevanza della stessa, noi pensiamo che debba essere addirittura il presidente Renzi a venire e relazionare in Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è nota la posizione del mio Gruppo parlamentare in ordine alle mozioni di sfiducia. Noi siamo sempre uguali a noi stessi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persona appartenente alla maggioranza o all'opposizione; certamente non influisce sulla nostra decisione il fatto che vi sia un ruolo di Governo. Io credo che, se e quando l'esito delle determinazioni del tribunale dei Ministri produrrà delle informazioni utili a formarsi un convincimento più adeguato, il problema verrà affrontato.

Semmai, signor Presidente, colgo l'occasione per rappresentare a lei e all'Assemblea, parlandosi del Ministro dell'interno ed essendosi fatto riferimento anche al ministro Gentiloni, la necessità e l'opportunità, che poi tramite il Gruppo, unitamente ai colleghi, formalizzerò nei modi di rito, di audire in Aula il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno.

Ieri - anzi, per essere più precisi, avantieri - il ministro Alfano è stato a Bari in relazione alla grave, gravissima emergenza che si sta determinando in ragione dei rischi connessi con i flussi migratori.

Signor Presidente, non apro qui una discussione sui principi e sui valori della solidarietà e dell'accoglienza, che hanno sempre trovato la Puglia con le braccia aperte; tuttavia, non vorrei che quella Regione, che ha il perimetro costiero più esteso di tutta Italia, si trovasse da sola a fronteggiare un'emergenza particolarmente grave, soprattutto approssimandosi il periodo di più alto impegno sul versante turistico.

Credo che, per parlare di argomenti che riguardano l'economia reale del Paese e i profili di sicurezza e di legalità dei territori, forse sarebbe più opportuno concentrare la nostra attenzione su audizioni di questo genere, che gioverebbero anche alla nostra azione legislativa a tutela dei territori e della nostra comunità nazionale. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. Non ho ben capito la proposta di modifica del calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Chiedo la possibilità di audire, eventualmente anche di concerto, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno in relazione al rischio, di cui oggi parlano tutti i quotidiani, in particolare quelli del Sud, determinato dalla pressione esercitata sul confine macedone e alla possibilità che approdino, presumibilmente anche sul territorio pugliese, decine di migliaia di profughi che scappano dalle guerre, dalla povertà e dalle dittature. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. Visto che nel calendario è già prevista un'informativa sulla situazione in Libia, considerato che siamo in attesa di acquisire la disponibilità del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri e che sono state proposte varie soluzioni (giovedì, venerdì, Presidente del Consiglio o ministro degli affari esteri Gentiloni), tenuto presente che, comunque attendiamo una risposta su questo tema e che, appena pervenuta, si provvederà a calendarizzare l'informativa, metto ai voti la proposta di modifica al calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire, con data certa, l'audizione del Governo sul tema della Libia.

Non è approvata.

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Restiamo comunque in attesa dell'acquisizione della disponibilità del Presidente del Consiglio o del ministro Gentiloni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a calendarizzare i disegni di legge concernenti l'identificativo per le Forze dell'ordine e il reddito di cittadinanza, presentata sia dalla senatrice De Petris, sia dalla senatrice Catalfo.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di altre mozioni.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Presidente, mettiamo ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Senatore, è stato deciso di non inserire nel calendario la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Secondo me, Presidente, la mia proposta era diversa.

PRESIDENTE. Lo comprendo, però lei dice di calendarizzarla «non prima di». Già c'è la proposta di non calendarizzarla.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Scusi, Presidente, ma non è la stessa cosa.

PRESIDENTE. Lo capisco, ma è un'ulteriore specificazione.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). La mia proposta era chiara. Io la invito a metterla in votazione, poi veda lei. La mia proposta è diversa, e credo - spero, Presidente - di averla motivata ampiamente.

PRESIDENTE. Certamente, ma la proposta di non calendarizzarla contiene in sé quella di calendarizzarla tra due mesi.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). No, Presidente, perché può esserne chiesta la calendarizzazione tra una settimana e ogni settimana. In questo caso invece l'Assemblea decide di prendere in esame la calendarizzazione quando il Tribunale dei ministri avrà esaurito il suo compito. Aveva un senso. (*Commenti dai Gruppi LN-Aut e del senatore Santangelo*).

PRESIDENTE. Si decide indipendentemente dall'esito del Tribunale dei ministri; non possiamo calendarizzare la discussione a condizione di un esito del Tribunale dei ministri: è questo il punto, senatore Schifani. Mi dispiace ma siccome lei ha detto, all'esito della pronuncia del Tribunale dei ministri...

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Nel momento in cui il Tribunale dei ministri si pronunzierà prenderemo in esame l'eventuale calendarizzazione; è una sospensiva.

PRESIDENTE. Vorrà dire che la prenderemo in esame.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Chiedo il voto su questo, Presidente, perché altrimenti ogni settimana ci troveremo a votare questa richiesta. La mia istanza credo fosse abbastanza razionale. Se poi lei non vuole metterla in votazione, se ne assumerà la responsabilità. (*Commenti dei senatori Crimi e Santangelo*).

PRESIDENTE. La voteremo ogni volta che sarà richiesto.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Dissento, però ne prendo atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'audizione dei Ministri dell'interno e degli affari esteri sull'emergenza profughi in Puglia.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Saluto ad una delegazione di funzionari della House of Lords

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che sta assistendo ai nostri lavori una delegazione di funzionari della House of Lords in Senato per un periodo di studi e di cooperazione amministrativa. Li salutiamo e auguriamo loro buon lavoro. (*Applausi*).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 2) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti (ore 17,14)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*quater*, n. 2, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Non essendo presente in aula il relatore, senatore Giarrusso, chiedo al relatore facente funzioni, senatore Stefano, se intende intervenire.

STEFANO, f. f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostituisco il relatore Giarrusso, che non era stato avvertito e oggi risulta assente, per evidenziare preliminarmente che, come precisato anche dall'ex senatore Stiffoni nella memoria scritta depositata il 21 maggio 2015, per i medesimi fatti la professoressa Faion ha presentato formale querela presso il tribunale di Padova, a seguito della quale è stato attivato il procedimento penale n. 8026/11, conclusosi con richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 23 giugno 2011 e, a seguito di atto di opposizione, con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 18 giugno 2013.

Nel predetto decreto di archiviazione, adottato dal giudice per le indagini preliminari, è stata ritenuta l'operatività dell'articolo 68 della Costituzione.

Atteso che nel procedimento penale n. 8026/11 del giudice per le indagini preliminari l'autorità giudiziaria ha ravvisato d'ufficio l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e archiviando conseguentemente le indagini, l'unico procedimento oggetto del sindacato della Giunta e oggi dell'Aula rimane quello civile n. 3804 del 2013, inerente ai medesimi fatti, in relazione al quale il predetto ex senatore chiede il pronunciamento del Senato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

La giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

L'atto di sindacato ispettivo 4-00077, a firma del senatore Stiffoni, del 29 maggio 2008 contiene una critica molto accesa nei confronti della preside Faion (in occasione degli episodi di spaccio di droga verificatisi) rispetto alla quale si legge testualmente: «l'interrogante chiede di sapere: (...) alla luce dei gravi fatti avvenuti e delle carenze nella vigilanza da parte del dirigente scolastico, evidenziate in premessa, se non ritenga necessario interessare gli organi competenti al fine di sollevare dall'incarico la preside del liceo classico Canova di Treviso».

La corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni *extra moenia*, oggetto del procedimento civile in questione, e il predetto atto di sindacato ispettivo risulta quindi evidente, anche alla luce della circostanza che, come ha precisato la giurisprudenza della Consulta non è in alcun modo necessaria una puntuale e pedissequa corrispondenza dei testi, essendo sufficiente una corrispondenza sostanziale, ossia di significato, tra le espressioni usate *extra moenia* e le opinioni espresse *intra moenia*.

Rispetto al requisito del cosiddetto legame temporale, si rileva che il predetto atto di sindacato

ispettivo è successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e comunque successivo anche rispetto all'articolo apparso su «La tribuna di Treviso» del 25 maggio 2008.

In occasione dell'esame da parte della Giunta del documento relativo al senatore Gentile, è stato osservato dal relatore che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del legame temporale, purché tale atto risulti prevedibile sulla base della specifica situazione.

Per tali ed altri motivi - Presidente, considerato che è molto faticoso parlare con questo brusio in Aula - la Giunta ha deliberato, su proposta del relatore, senatore Giarrusso, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 17,25)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 10, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 17067/12 RGNR)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti.

Chiedo alla relatrice, senatrice Lo Moro, se intende intervenire.

LO MORO, relatrice. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta, nella sua integralità, mentre oralmente mi limiterò a riepilogare qual è il punto della questione, anche per chi non avesse avuto il tempo di leggerla.

Signor Presidente, lei ha già detto che è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli a chiedere l'autorizzazione e ha già dato informazioni sufficienti su quanto deciso dalla Giunta. Quindi partirò dalle premesse, in fatto e in diritto, per poi dire qual è la proposta della Giunta.

Innanzitutto, la precisazione su quale sia l'autorità giudiziaria procedente, in questo caso non è una mera formalità, ma un elemento di sostanza, perché si tratta di intercettazioni telefoniche autorizzate nei confronti di terzi non parlamentari da altro giudice per le indagini preliminari e in particolare da quello presso il tribunale di Firenze. Il procedimento in cui sono state raccolte e acquisite queste intercettazioni telefoniche è dunque un altro procedimento, per la verità a carico sempre di Marcello Dell'Utri, oltre che di altri imputati, per un altro reato, che è il concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. In questo caso siamo davanti ad un'altra richiesta, perché queste intercettazioni sono state trasmesse alla procura di Napoli, che ne ha chiesto l'utilizzo per un altro procedimento penale, per fatti completamente diversi, in relazione ai quali è contestato un altro reato rispetto alla corruzione e, in particolare, il concorso in peculato.

Dunque, si tratta di due autorità diverse, c'è una parziale identità soggettiva, perché in entrambi i casi è imputato Marcello Dell'Utri, ma i fatti sono completamente diversi. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha ritenuto le conversazioni intercettate rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando le stesse sottoposte ad autorizzazione successiva delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n.140 del 2003. La richiesta di autorizzazione - a titolo di informazione per i colleghi - riguarda 49 conversazioni telefoniche su 52 che vedono coinvolto l'ex senatore Dell'Utri, registrate in un periodo che va dal 23 gennaio al 21 maggio 2012. È vero che le conversazioni telefoniche sono 49, ma si tratta di un numero che va rapportato con il numero complessivo, che è di 12.878 intercettazioni.

Salto tutta la parte riguardante la descrizione che abbiamo fatto per chiarire che si tratta di fatti diversi e di autorità giudiziarie che procedono in maniera differenziata, una presso il tribunale di Firenze e l'altra - quello che ci riguarda - presso il tribunale di Napoli. Passando quindi al piano metodologico, occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007, ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la direzione dell'atto di indagine, ossia se lo stesso sia rivolto sul piano funzionale nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire elementi indiziari a carico del parlamentare, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione.

In questo caso, per la verità, la decisione non è molto difficile da prendere, perché, per ciò che riguarda il fatto che ci sia una diversità, quello che stiamo esaminando è un caso di scuola, dal momento che c'è una totale diversità anche nei fatti per cui si procede. Quindi, l'idea che si possa procedere per questi fatti e che l'intercettazione sia stata decisa in maniera indiretta, per carpire qualcosa in relazione a questo processo, è un'idea fantasiosa, perché i fatti per cui si procedeva presso il tribunale di Firenze erano completamente diversi. L'occasionalità delle intercettazioni è dunque del tutto evidente: il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento n. 17337 del 2011, a carico di Marcello Dell'Utri e Marino Massimo De Caro, procedeva per concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inutile che mi dilunghi sul contenuto dei fatti contestati, in quanto anche l'imputazione ne attesta la diversità. Del procedimento presso il tribunale di Firenze, comunque, il Senato non è stato investito dalla competente autorità giudiziaria, quindi non se ne deve occupare. L'ambito conoscitivo della Giunta è necessariamente circoscritto, sul piano sostanziale ma anche procedurale, alle richieste di utilizzo in titolo trasmesse da un giudice diverso e per un diverso fine.

A parte questa considerazione anche sulla occasionalità che emerge in maniera obiettiva dagli stessi documenti, e che tra l'altro non è stata contestata neanche dall'interessato che non ha presentato alcuna memoria pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'altro elemento che va indagato è quello sulla necessità, o meglio sulla non implausibilità della intercettazione. Anche in relazione a questo mi pare che non ci siano dubbi di alcun genere.

Naturalmente per tutto questo dobbiamo richiamare il contenuto dell'ordinanza del giudice e sotto questo profilo posso evidenziare che in essa si fa ampiamente riferimento alla necessità di queste intercettazioni. In particolare l'autorità giudiziaria scrive che «gli esiti delle intercettazioni sopra ricordate rendono indispensabile l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate, perché dalla loro lettura emerge come il Dell'Utri mostrava un particolare interesse per il contenuto della biblioteca partenopea di cui l'amico De Caro era direttore». E ancora, a pagina 25 dell'ordinanza si chiarisce, rispetto alle ulteriori intercettazioni, che «le stesse appaiono rilevanti per ricostruire il rapporto tra Dell'Utri e De Caro; costituiscono la prova degli stretti rapporti, anche di carattere fiduciario, intercorrenti tra i due e sono illuminanti del ruolo avuto da Dell'Utri nella vicenda relativa alla nomina di De Caro». In conclusione, nel caso di specie la necessità dell'intercettazione è evidente così come la occasionalità.

Per queste ragioni io ho proposto alla Giunta, che ha votato a maggioranza queste conclusioni che ripropongo all'Assemblea, che sia concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al documento in discussione.

Ho già detto - e quindi mi limito a ribadirlo - che non abbiamo elementi diversi provenienti dall'interessato e aggiungo, perché è un'argomentazione suggestiva ed è più che motivata nella relazione scritta, che in questo caso non dobbiamo fare alcun riferimento all'eventuale legittimità o illegittimità, perché non siamo la Corte di cassazione, ma il Senato e gli elementi che dobbiamo valutare sono quelli della occasionalità e della necessità. Questo perché? Cosa succederebbe se nell'altro processo, quello presso il tribunale di Firenze, venisse sancita l'illegittimità delle intercettazioni, ovviamente per via giudiziaria? Chiaramente, se le intercettazioni sono illegittime non sono utilizzabili, ma questo non interferisce sul giudizio di oggi che è riferito all'altro procedimento. Allo stato non siamo stati informati di nulla di tutto questo, quindi ci limitiamo ad osservare gli aspetti di nostra competenza. Per queste ragioni non penso che si possa evitare di confermare la votazione che c'è stata in Giunta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, premettendo che vorrei rappresentare il fatto che il collega Giarrusso è a casa in malattia e non assente per altri motivi, come qualcun'altro ha specificato, e che non eravamo al corrente di dover trattare gli argomenti che sono stati introdotti nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, vado ad affrontare la questione legata al documento ora in esame.

Stiamo parlando dell'ex senatore Dell'Utri. Forse la vicenda potrebbe sembrare marginale, perché stiamo parlando di sottrazione di libri antichi da una biblioteca. Però la questione è importante e non va sottovalutata perché fa capire qual è la misura della persona, che rapporto ha con la pubblica amministrazione, che rapporto ha con la cosa e con i beni pubblici.

Nella richiesta del giudice per le indagini preliminari viene precisato che il De Caro, il direttore della biblioteca, «dopo aver assunto le funzioni di direttore della biblioteca, grazie anche alle protezioni politiche di cui da tempo godeva (...)» - ecco un altro meccanismo che purtroppo ancora esiste - «acquisiva il controllo totale della biblioteca (...) e consentiva l'accesso abusivo e incontrollato». Questo dà un po' il quadro nel quale si muoveva l'ex senatore Dell'Utri e in cui si muove, purtroppo ancora adesso, gran parte della politica italiana, anche di quella presente in questa Camera e nell'altra.

Il dottor Dell'Utri avrebbe «consentito l'attività di spoliazione della biblioteca», avrebbe favorito «l'ascesa del De Caro ai vertici dell'amministrazione statale» anche in vista della possibilità di incarichi ministeriali e della loro compatibilità con funzioni «di direttore di una biblioteca famosa» appunto per quelle raccolte che erano invidiate in tutto il mondo e che è stato consentito sottrarre e portare altrove.

Credo che tale vicenda non vada sottovalutata ed ho voluto intervenire in sede di dichiarazione di voto per evidenziare quale sia il rapporto che c'è sempre stato tra la politica, le nomine, gli incarichi affidati, gli scambi e tutto ciò che ne consegue. Sappiamo che nei confronti dell'ex senatore Dell'Utri sono state avanzate accuse ben più pesanti: di organicità alla criminalità organizzata e alla mafia. Ebbene, questa può sembrare una cosa irrilevante, ma invece dà l'idea di come la cultura mafiosa, sia insita talvolta in alcune persone e di come difficilmente venga meno; una cultura che prevede che la cosa pubblica non sia tale ma a disposizione di chi ne ha l'accesso.

Per questo motivo voteremo a favore dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni. Stiamo parlando dell'articolo 68 della Costituzione, che forse sarebbe il caso di affrontare una volta per tutte, per eliminare il privilegio di cui gode la classe politica di dover ricevere un'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza che finisce per bloccare l'attività giudiziaria in caso di intercettazioni, sequestro o arresto; e tutto ciò affinché la casta possa continuare a tutelare se stessa rispetto alle accuse che le vengono avanzate. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, mi pare che si stia prendendo un po' troppo il vizio di avere le primazie etiche in quest'Assemblea. Voglio ricordare, a prescindere dalla vicenda di Dell'Utri su cui non intervengo, che la vicenda della biblioteca dei Girolamini è stata sollevata alla Camera dei deputati da me quando ero nella Commissione cultura. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Crimi)*, quindi non è il caso di dire che anche in quest'Aula c'è l'andazzo comune della politica. Per cortesia, non parliamo di cose che non si conoscono.

Inoltre, vi sono anche delle imprecisioni nelle cose testé dette dal collega Crimi, per cui non usiamole per farci propaganda. Quella della biblioteca dei Girolamini è una vicenda squallida di questo Paese. Si è trattato di nominare direttore della biblioteca chi non aveva neanche i requisiti per ricoprire tale incarico; parliamo della biblioteca di Giambattista Vico e vi sono coinvolti anche ordini monacensi. La faccenda è quindi un po' più complicata di quella che potrebbe riguardare semplicemente una nomina. Dato che, com'è noto, ci sono più cose in cielo e in terra che non nella filosofia del senatore Crimi, chiederei almeno un po' di sobrietà. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Battista, D'Anna e Zuffada).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, di cui al documento IV, n. 10, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

(Segue la votazione).

CASTALDI (M5S). Verdini, devi votare verde!

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del documento:

[\(Doc. IV, n. 13\)](#) **Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura**

cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (ore 17,42)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 13, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 56502/2010 RGNR - n. 33575/2015 RG GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo, secondo e quinto comma, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 5) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 6) 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio))».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende integrare la relazione scritta.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, credo che sia utile a tutti che io rappresenti sul piano metodologico il ragionamento che ho proposto alla Giunta e sul quale quest'ultima ha deliberato a maggioranza, poiché trattasi di un provvedimento di custodia cautelare e quindi restrittivo della libertà personale di un nostro collega.

Inizio allora precisando, sul piano meramente metodologico, che nell'istruttoria della richiesta di arresti domiciliari in questione (come di ogni altra richiesta di arresti domiciliari) tutte le valutazioni vanno ricondotte e circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta, ed oggi dell'Assemblea, che, per un principio di separazione di poteri, non possono sostanzarsi in un giudizio di riesame di identica portata rispetto a quello contemplato dall'articolo 309 del codice di procedura penale spettante invece all'esclusiva competenza del cosiddetto tribunale della libertà, né tantomeno può connotarsi secondo modalità concrete atte a farlo assurgere ad un improprio quarto grado di giudizio per le misure cautelari aggiuntivo rispetto al predetto secondo grado e alla fase processuale successiva dinanzi alla Cassazione.

Ritengo pertanto imprescindibile attenerci rigorosamente a tale impostazione metodologica senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, atteso che tale approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo giurisdizionale improprio, suscettibile di sovrapporsi indebitamente con quello spettante al tribunale del riesame come pure con quello spettante alla Cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma settimo, della Costituzione. Ciò si porrebbe, peraltro, in contrasto con il profilo funzionale, ossia con la tutela della funzione parlamentare che costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione le quali rappresentano deroghe al principio di uguaglianza ed in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul cosiddetto *fumus persecutionis*.

A questo proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010, nel prevedere che il sindacato della Giunta si estenda non solo al requisito per così dire negativo dell'assenza di *fumus persecutionis*, ma anche a quello positivo della necessità dell'atto, ha precisato tuttavia che il sindacato

non deve consistere in un riesame dei presupposti di necessità già vagliati dall'autorità giudiziaria quanto in un potere di riscontro, attraverso la motivazione dell'atto, la mera non implausibilità dello stesso sotto il profilo dell'assoluta necessità.

Alla luce di tale approccio, evidenzio, in relazione ai profili di cui alla sopracitata sentenza della Consulta n. 188 del 2010 (che richiamerò più volte), che la motivazione dell'atto esplicita le esigenze cautelari e sostiene, con specifico riguardo alle fattispecie di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, che il senatore De Siano potrebbe, in base ad un giudizio prognostico, reiterare i reati contestati con particolare riferimento (sottolineato in modo pregnante nella motivazione) al reato di associazione a delinquere. Credo che su tale motivazione andasse svolta, così come abbiamo fatto, la verifica di non implausibilità richiamata nella sopracitata sentenza della Corte costituzionale.

Chiarisco che sicuramente non sono emersi elementi atti a configurare un *fumus* di primo grado, inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato. Parimenti, a mio avviso non sono emersi nemmeno elementi atti a connotare il *fumus* di secondo grado, ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atti a far trapelare, da elementi oggettivi, il *fumus*.

Gli elementi degni di approfondimento riguardano soprattutto il cosiddetto *fumus* di terzo grado, il quale attiene alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria. A tal proposito, va ancora ribadito che la Giunta non può sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza. L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile *ictu oculi* e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un *fumus persecutionis* oggettivo.

Nel caso di specie, l'annullamento da parte del tribunale del riesame del capo relativo all'associazione a delinquere può fornire elementi di riflessione in tal senso, atteso che la motivazione delle esigenze general-preventive contenuta nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari fa riferimento soprattutto a tale reato. Ad utilità di tutti i colleghi dell'Assemblea, evidenzio che a pagina 89 dell'ordinanza (pagina 92 del documento) si legge testualmente: «Tale prognosi circa il futuro comportamento degli indagati a cui è contestato il delitto di cui al capo A), si fonda innanzitutto sull'inserimento degli stessi in una struttura associativa tuttora operativa». Il delitto di cui al capo A), ossia l'associazione a delinquere, assurge quindi a perno per indicazione stessa del magistrato procedente, su cui poggia il pericolo di recidiva.

A conferma di tale impostazione seguita dal giudice delle indagini preliminari, a pagina 91 dell'ordinanza (pagina 94 del documento) si legge: «Orbene, quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere, non può che predisporre lo strumento cautelare degli arresti domiciliari, idoneo a preservare le esigenze special preventive (...)». Da questa ricostruzione, quindi, appare evidente che la misura degli arresti domiciliari è stata commisurata dal magistrato procedente in relazione al capo di imputazione relativo all'associazione a delinquere. Non avrebbe infatti avuto senso l'*incipit* della sopracitata frase: «quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere».

Evidenzio altresì che il capo A) relativo all'associazione a delinquere è stato caducato ad opera del tribunale del riesame. Conseguentemente, sempre in virtù di un approccio di separazione dei poteri, non rientra sicuramente nei compiti della Giunta e dell'Assemblea quello di sindacare tale decisione giurisdizionale, essendo noi obbligati a prenderne atto, anche in virtù della circostanza che l'annullamento del capo di imputazione in questione comporta la caducazione dello stesso, non più efficace e non più esistente e conseguentemente non più soggetto alla nostra valutazione. È il giudice (in particolare il tribunale del riesame) che, nella propria autonomia di giudizio, ha caducato il capo relativo all'associazione a delinquere; ma, se noi dobbiamo necessariamente prendere atto di tale caducazione, allo stesso modo siamo obbligati, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010, a verificare la non implausibilità riguardo alla motivazione dell'atto.

Evidenzio anche, pregando i colleghi di concedermi ancora tre minuti ...

PRESIDENTE. Glieli do anche io tre minuti, senatore Stefano.

STEFANO, *relatore*. Non pensavo di avere il tempo contingentato.

In relazione al documento De Siano, assume rilievo la questione della gravità dei reati contestati (che inizialmente comprendevano anche l'associazione a delinquere), presupposto necessario, secondo una prassi parlamentare ampia, per la concessione dell'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, atteso che l'applicazione allo stesso di una misura cautelare detentiva è suscettibile di modificare la composizione numerica dell'Assemblea, alterandone il *plenum*. La finalità precipua sottesa alla garanzia dell'inviolabilità deve essere necessariamente orientata nella direzione della salvaguardia della funzione parlamentare e a conferma di tale impostazione basti rilevare il dato - sancito anche dalla Corte costituzionale - dell'irrinunciabilità di tale prerogativa da parte dell'interessato, atteso che la salvaguardia della funzione parlamentare riveste natura di diritto indisponibile da parte del senatore inquisito ed è quindi rimessa alla nostra esclusiva valutazione.

Alla luce di tale approccio funzionale, in passato le Camere hanno autorizzato l'arresto solo per undici volte ed esclusivamente per otto parlamentari. In particolare, la giurisprudenza parlamentare ha ritenuto costantemente, fino alla XV legislatura, che l'esigenza di tutela del *plenum* dell'Assemblea potesse subire una deroga, ancorata a parametri di ragionevolezza, esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato fosse di particolare gravità ed efferatezza. E il reato depotenziato dalla caducazione parziale del tribunale del riesame credo che potrebbe non essere più idoneo a giustificare la riduzione del *plenum* dell'Assemblea conseguente alla misura cautelare.

Aggiungo velocemente, sull'impianto complessivo, che gli altri coindagati del senatore De Siano per gli stessi reati rispetto ai quali oggi, a seguito del riesame, il senatore De Siano risulta indagato non sono stati soggetti ad alcuna misura restrittiva. E, quindi, questa nostra valutazione giuntale che oggi rimetto all'Assemblea porta a parificare una posizione che - secondo noi - è allo stesso livello di altri coindagati.

Infine, per i due reati presunti rispetto ai quali il senatore De Siano è indagato insieme ad altri, esistono delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno voluto evidenziare la legittimità dei procedimenti amministrativi di aggiudicazione.

Per tutto questo insieme di ragioni, la mia proposta alla Giunta è stata approvata a larga maggioranza e io la rimetto all'autorevole esame di quest'Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Mandalisca» di Cefalù, in provincia di Palermo, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del [documento IV, n. 13](#) (ore 17,55)

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, non ci siamo. La componente del Movimento 5 Stelle rappresentata nella Giunta per le immunità è stata l'unica ad aver votato in senso diverso da tutte le componenti degli altri Gruppi, respingendo la proposta oggi illustrata dal presidente Stefano. Provo allora a sintetizzare molto brevemente le ragioni che ci hanno spinto a questa determinazione e che oggi motiveranno il nostro voto contrario.

Vorrei partire da una considerazione su quanto avvenuto in Aula proprio poco fa, come spunto di riflessione che poi condurrà a un certo ragionamento. Il capogruppo del Partito Democratico, il senatore Zanda, all'inizio di questa seduta, ha dato una comunicazione relativa alla assoluzione in via

definitiva di un nostro collega, il senatore Margiotta, alla fine della quale è scattato l'applauso. Noi ovviamente non possiamo che essere contenti che un senatore, un membro di quest'Assemblea, sia stato assolto in via definitiva. Immagino, però, che tutti noi si possa condividere l'idea che, se è giusto felicitarsi in maniera pubblica così esteriorizzata per un'avvenuta assoluzione di un parlamentare, allo stesso modo dovremmo essere pronti - e quest'Assemblea dovrebbe essere pronta - a compiere gesti pubblici e massimamente esteriorizzati tutte le volte che è successo o, eventualmente, succederà che membri di quest'Assemblea o dell'altro ramo del Parlamento siano invece attinti da sentenze definitive di condanna.

Signori, o ci mettiamo in testa che dobbiamo dare un segnale al Paese che sta là fuori e che ci guarda, che la politica vuole veramente riconquistare la fiducia e che i parlamentari non sono una casta, oppure non ce ne sarà per nessuno; o, almeno, non ce ne sarà per chi alle parole non fa seguire i fatti. Sul punto mi aspetto che, in futuro, qualora malauguratamente dovesse accadere che un parlamentare sia attinto da una sentenza di condanna, si alzi qualcuno in quest'Aula e proponga - che so - un fischio collettivo invece di un applauso.

Ma veniamo al caso che ci occupa.

Dalla relazione del presidente Stefano si è ricostruito l'*iter* che ha condotto la maggioranza dei membri della Giunta alla proposta di respingimento dell'autorizzazione alla misura coercitiva personale degli arresti domiciliari nei confronti del senatore De Siano. Si è detto che, poiché il tribunale del riesame ha fatto caducare il capo di accusa di associazione a delinquere per mancanza di gravi indizi - evidentemente, come sappiamo, non è un giudizio assolutorio in senso pieno quello del tribunale del riesame - non persistevano le esigenze cautelari in tema di gravi indizi di colpevolezza che giustificavano il mantenimento della misura cautelare disposta dal gip, venendo meno, appunto, le giustificazioni in relazione al reato di associazione a delinquere. Occorre, però, ricordare che permangono le imputazioni per fatti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché di concorso in perturbata libertà degli incanti.

Non è che in questa sede si voglia indossare la veste di giustizialisti ad ogni costo, ma nel momento in cui diciamo - ed è stato detto anche nella relazione - che il Senato non vuole costituire un tribunale speciale, un giudice di quarto grado, che interferisca con la normale attività giudiziaria, dobbiamo anche considerare che comunque la misura cautelare, ad oggi, permane, limitatamente ai reati di corruzione e turbativa d'asta. Se facciamo finta di non vedere che è questa la realtà, non solo continuiamo a dare il messaggio, anche all'esterno, che applaudiamo chi viene assolto; non solo stiamo zitti zitti quando qualcuno viene condannato ma, ancora una volta, il cittadino normale non riesce a vedere i membri del Parlamento come suoi degni rappresentanti.

Il filtro di questo tipo di immunità - per carità - in via astratta è ragionevole: è una misura di protezione introdotta all'inizio per mettere un filtro a un'azione giudiziaria che potrebbe essere distorta e che potrebbe veramente rappresentare un *fumus persecutionis*, un caso in cui il potere giudiziario potrebbe intervenire in maniera mirata a colpire un politico o una forza politica.

Se il principio è giusto, come lo sono tanti che regolano l'attività parlamentare, nel corso del tempo si è distorto, e ancora oggi - questo è l'ultimo esempio - se questa Assemblea dovesse approvare la proposta della Giunta, continuerà su questa strada.

Rispetto al fatto, richiamato anche dal presidente Stefano, che la giurisprudenza parlamentare, ancorata a parametri di ragionevolezza, ha nella maggior parte delle volte riconosciuto che le misure limitative della libertà dei parlamentari valgono esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato sia di particolare gravità o efferatezza, bisogna essere pronti a spiegare fuori, a tutte le persone che oggi sono in carcere o agli arresti domiciliari o attinte da misure limitative della libertà - o che lo saranno da domani in poi - perché loro sì e noi no. Ogni ragionamento non sembra trovare alcun convincimento rispetto a quanto è stato rappresentato nella proposta del Presidente della Giunta. Questa è una giurisprudenza parlamentare che vorremmo respingere cambiando il suo corso, fermo restando, ovviamente, il sacrosanto diritto-dovere (in questo caso del senatore De Siano) di difendersi opportunamente davanti all'autorità giudiziaria.

Noi non stiamo parlando dell'innocenza o della colpevolezza di qualcuno, ma del ruolo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deve svolgere in questo Parlamento. Altrimenti dovremmo spiegare perché è venuta meno l'accusa, o meglio sono venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione a delinquere. Dovremmo spiegare per quale motivo chi oggi è agli arresti domiciliari, o magari in carcere, per fatti di corruzione o turbativa d'asta non può godere di quello che ormai sembra essere un privilegio indifendibile, e che speriamo nel prossimo Senato - semmai vedrà la luce il "*Senatarellum*" *monstrum* che verrà fuori dalla riforma costituzionale - verrà abrogato, a maggior ragione, proprio perché l'immunità astrattamente ragionevole non diventi strumento di ricovero di quella classe politica, certo non la migliore - mi riferisco ai Consigli regionali - che troverà usbergo trincerandosi dietro scudi di tal genere.

Il Movimento 5 Stelle, quindi, voterà no alla proposta di respingimento della richiesta degli arresti domiciliari (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CUCCA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, francamente mi lascia molto perplesso l'intervento del senatore Buccarella, due volte collega, una volta come senatore e l'altra come avvocato che è persona che ho sempre stimato anche per la sua preparazione specifica nei temi che stiamo trattando. Mi lascia perplesso perché oggettivamente o non ha fatto una buona lettura degli atti oppure non ha ascoltato in maniera attenta le motivazioni portate dal relatore Stefano quando ha proposto di respingere la richiesta formulata di sottoporre il senatore De Siano agli arresti domiciliari. Io ascolto e gradirei anche essere ascoltato.

Il collega Buccarella probabilmente non ha approfondito molto i temi. La risposta che si può dare alla domanda che ha fatto è semplicissima, a prescindere dal fatto che è stato spiegato in maniera esaustiva il motivo per cui essa è stata formulata, che trova riscontro nella semplice lettura degli atti.

Noi non possiamo paragonare il fatto del quale ci stiamo oggi occupando ad un caso per cui, con medesimi capi di imputazione, c'è gente che sta in galera. Nessuno contesta che si debba stare in galera a determinate condizioni, a patto che sussistano quei requisiti che la legge prevede e impone. E, quindi, parlare di fatti che non conosciamo, per i quali sono stati disposti degli arresti, effettivamente ci indurrebbe a parlare di cose delle quali non conosciamo gli esatti contorni.

Nella fattispecie, debbo dire che la relazione del collega Stefano è stata addirittura molto stringata, perché tanti elementi potrebbero essere portati all'attenzione dell'Assemblea. La relazione scritta è stata, invece, assolutamente esaustiva.

Mancano oggi tutti quegli elementi che avevano indotto inizialmente il giudice a richiedere la misura cautelare, e, non ultimo, anche il fatto che è stato già depositato l'avviso di conclusione di indagini, che significa cristallizzazione delle prove. E questo è uno degli elementi essenziali da considerare, perché le prove che sono agli atti sono ormai cristallizzate, e noi viviamo in un sistema in cui la privazione della libertà di un individuo deve essere sempre l'*extrema ratio*.

La riprova è data dalla circostanza che nessuno dei coimputati, pur avendo i medesimi capi d'imputazione, è sottoposto ad alcuna misura restrittiva, e mi sembra che la misura più grande sia quella dell'obbligo di firma per qualcuno di essi.

In base a questi elementi si spiegano le motivazioni per cui il relatore Stefano ha formulato la proposta di respingere la richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari per il collega De Siano.

Infine, voglio richiamare il contenuto delle dichiarazioni svolte in precedenza. Noi non accettiamo lezioni di alcun genere, anche per il fatto che rispettiamo le decisioni della magistratura, di qualunque segno esse siano. In quest'Aula abbiamo dimostrato sempre il massimo rispetto per quelle decisioni, e di recente anche con provvedimenti che sono stati smentiti dalle decisioni di altri organi della stessa magistratura.

In questo senso, abbiamo svolto, anche in Giunta, un lavoro di approfondimento, che ci consente agevolmente di sostenere la proposta formulata. E, pertanto, il Partito Democratico voterà a favore

della proposta del collega Stefano.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SILVESTRO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (PD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, domenica scorsa, cittadini e professionisti di Bologna e dell'Emilia-Romagna hanno appreso da un quotidiano che, a seguito di una sanzione comminata dallo specifico Ordine, alcuni medici sono stati sospesi dall'esercizio professionale per aver predisposto protocolli di *team* che prevedono, per particolari, specifiche e puntualmente dettagliate situazioni, che gli infermieri operativi sulle ambulanze del Servizio sanitario di urgenza ad emergenza medica-118 possano somministrare farmaci salvavita.

Quei medici sono stati sanzionati perché hanno previsto un utilizzo pertinente e mirato di competenze infermieristiche certificate e acquisite dopo anni di studio accademico; di abilità tecnico-scientifiche mantenute costantemente nel tempo; di esperienze professionali pluriennali: tutti elementi che hanno dimostrato nel loro insieme integrato di produrre risultati ed esiti per gli assistiti e la collettività assolutamente positivi.

I medici sono stati direttamente sanzionati, ma sono stati indirettamente sanzionati anche gli infermieri che, con quei medici, si impegnano per curare ed assistere. Sono stati tutti sanzionati perché insieme hanno coltivato e tradotto concretamente la diffusa convinzione che abilità, conoscenze ed esperienze di un intero *team* multiprofessionale debbano integrarsi per un risultato comune ed essere, in quel modo, rese fruibili dalla collettività tutta. I medici sanzionati, ma anche tanti altri loro colleghi, hanno preso atto delle competenze e capacità degli infermieri e gli infermieri indirettamente sanzionati hanno dato atto, consapevolmente, di essere capaci e pronti ad operare così come operano i loro colleghi in Europa e nel mondo.

Lo sconcerto dell'intera collettività professionale sanitaria è stato enorme, e non solo per il fatto che i protocolli in questione acclarano una modalità comportamentale certificata da società scientifiche del settore dell'emergenza-urgenza sanitaria, ma anche per il fatto che la loro correttezza e validità giuridica erano e sono state riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i propri uffici legali. Sconcerto, ma anche rabbia e frustrazione hanno trovato espressione in migliaia di commenti che hanno coinvolto tutto l'universo sanitario del Paese e fatto esplodere i *social network*.

Il fatto, oltretutto, è particolarmente grave anche perché un ente ausiliario dello Stato, quale è un ordine e collegio professionale, non ha manifestato le proprie eventuali osservazioni e dubbi in una logica di leale collaborazione tra istituzioni - in questo caso ordine professionale e Regione - ma ha ritenuto di procedere in maniera completamente decontestualizzata, con procedure sanzionatorie che si richiamano ad autodefinite superiorità professionali e a ipotetici *shifting* diagnostici e prestazionali. Le sanzioni sono state comminate ignorando evidentemente direttive europee e leggi dello Stato,

indicazioni regionali e pronunciamenti di diverse procure della Repubblica. D'altra parte, è anche necessario dire che è comunemente acclarato che il rilevamento della perdita o dell'alterazione delle funzioni vitali e i conseguenti interventi salvavita sono effettuati da medici e infermieri - e questo avviene nel mondo - senza che siano indicate prestazioni di tipo esclusivo per gli uni o gli altri, perché è così che viene raggiunto un obiettivo primario: non perdere vite umane e mantenere alta l'efficacia dell'intero sistema.

Proprio in questa logica e obiettivo, internazionalmente riconosciuti, si è strutturato il sistema di emergenza sanitaria della Regione Emilia-Romagna, che vuole assicurare la migliore risposta possibile alle e nelle situazioni in cui una o più persone si trovino in grave e vitale difficoltà, utilizzando al meglio le risorse professionali (medici e infermieri) e non professionali (tecnici, volontari del soccorso e semplici cittadini), disponibili nell'ambito di una rete che integra e ottimizza il pronto soccorso e gli ospedali. Può essere ritenuta paradossale l'arma utilizzata dall'Ordine dei medici della Provincia di Bologna: un'arma impropria brandita per imporre la propria unilaterale visione nel vivace dibattito attualmente in corso nel Paese sulle relazioni professionali fra medici, infermieri e tutte le altre professioni sanitarie. «Un'arma impropria ed esagerata» - come anche altri hanno già detto - evidenzia l'incapacità dell'Ordine dei medici di Bologna di accettare quello che avviene in tutte le moderne organizzazioni sanitarie: la collaborazione, l'interazione, l'integrazione, il riconoscimento della pari dignità professionale e del rispetto tra tutti senza obsolete scale gerarchico-professionali.

Intervengano, dunque, Ministero, Regioni e chiunque ha a cuore la qualità del nostro sistema salute. Intervengano per porre fine a queste situazioni paradossali che rischiano di far esplodere il contenzioso tra i professionisti e contenere le risposte sanitarie dovute ai cittadini. Intervengano per riconoscere e valorizzare le competenze di tutti i professionisti e gli operatori. Intervengano per dare sostegno e forza a quel lavoro di squadra in cui medici, infermieri e gli altri componenti del *team* possono ottimizzare, integrandole, le loro competenze e capacità ad unico vantaggio dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini*).

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Presidenza all'inizio della seduta è intervenuta sul maestro Morricone e l'Assemblea ha tributato un lungo applauso.

Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio l'Assemblea per aver celebrato la bella vittoria del maestro Ennio Morricone, che sicuramente dà lustro all'Italia intera, ma colgo questa bella occasione di festa per porre all'attenzione dell'Assemblea un tema che, sabato 13 febbraio, ha portato ad una manifestazione nazionale dei conservatori statali e non statali.

Mi faccio portavoce della richiesta contenuta in una nota, giunta ai membri della Commissione cultura, in cui c'è scritto che le Conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti dei conservatori statali e non statali, riunite congiuntamente a Roma nella sede del MIUR, il 27 gennaio 2016, esprimono la più grande preoccupazione per la situazione del sistema dei conservatori statali e non statali italiani e, più in generale, per la formazione musicale nel nostro Paese. In particolare, ormai da anni viene lamentato il blocco del processo di riforma del sistema, avviato dalla legge n. 508 del 1999, cui si accompagna una grave carenza di risorse pubbliche, nonché una problematicità costante nell'interlocuzione con il livello politico e istituzionale. Le Conferenze denunciano il persistere di un'assenza di progettualità politica e culturale, che riguarda il sistema formativo, nel contesto di una costante sottovalutazione di fatto del valore della musica nell'intero contesto culturale e sociale complessivo del Paese.

Il mio appello al Governo è, dunque, che si dia seguito al cosiddetto cantiere AFAM, che era stato avviato nell'estate del 2014, di cui non vediamo ancora gli esiti, in una proposta governativa di riforma complessiva del settore dell'alta formazione musicale e artistica, riguardando quindi anche l'Accademia di belle arti, e che quindi si festeggino, in modo concreto, la bellezza e l'eccellenza che Ennio Morricone rappresenta per la nostra collettività e si proceda concretamente a lavorare ad un progetto di riforma dell'intero comparto. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bocchino,*

Cardinali e Liuzzi).

[MICHELONI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire qualche secondo per segnalare all'Assemblea che domenica scorsa il popolo svizzero si è pronunciato in una votazione popolare di estrema importanza per tutti gli stranieri che vivono in Svizzera e, dunque, anche per il mezzo milione di italiani. Domenica, il popolo svizzero è stato chiamato a pronunciarsi su un'iniziativa dell'estrema destra, che proponeva di introdurre nella Costituzione svizzera un elenco di reati che avrebbe obbligato i giudici a pronunciare l'espulsione di chi li avesse commessi, reati che andavano dai più gravi ai più banali.

Sono stati mesi difficili per noi: abbiamo contribuito alla campagna elettorale e c'è stata una grandissima mobilitazione civile in Svizzera. Anche da qui, dall'Aula del Senato, senza poterne parlare prima perché sarebbe stata un'ingerenza, ma a titolo personale, i senatori del collegio estero, il collega Di Biagio e il sottoscritto hanno fatto appello ai nostri doppi cittadini.

Mi preme sottolineare che il popolo svizzero ha respinto quell'iniziativa a larghissima maggioranza, contrariamente ai sondaggi e a quello che ci aspettavamo - il 58,9 per cento degli svizzeri ha detto di no - perché spesso gli abbiamo incollato l'etichetta di xenofobo (regolarmente è chiamato a votare su temi di tal genere, perché in Svizzera vige il sistema della democrazia diretta). Il popolo svizzero, però, ha quasi sempre dato grandissime risposte.

In questa specifica tornata eravamo preoccupati, perché quanto sta accadendo in Europa è benzina per le forze di destra in Svizzera. Era difficile argomentare, nei dibattiti che abbiamo sostenuto, che quella iniziativa era inaccettabile, quando ci veniva risposto che la Svezia annuncia 80.000 espulsioni, che in Francia si rimette in discussione la doppia cittadinanza e in Macedonia ci sono chilometri di filo spinato.

In questo momento la Svizzera ha problemi, perché su una popolazione di otto milioni di abitanti conta due milioni di stranieri e sono circa 300.000 i clandestini che lavorano in nero. Non è vero che tutto è perfetto in quel Paese, no, malgrado queste difficoltà, quel popolo ha detto no. E io ho voluto ricordarlo in questa sede e ringraziare il popolo svizzero per il voto espresso, sperando che sia utile all'Europa affinché rifletta su come adesso si sta comportando nei confronti dei flussi migratori che è chiamata a gestire.

Come ho avuto occasione di dire il 30 agosto dell'anno scorso nel ricordare i 56 italiani morti a Mattmark cinquant'anni fa, sono orgoglioso di essere italiano, sono orgoglioso di questi Governi che salvano vite nel Mediterraneo e oggi sono anche orgoglioso di essere cittadino svizzero, e per questo ne ho voluto parlare a quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bocchino e Campanella).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 2 marzo 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 2 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 18,21)*.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Doc. IV-quater, n. 2:

sulla votazione riferita alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Guerrieri Paleotti, Lanzillotta, Lezzi, Lucherini, Marino Mauro Maria, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rubbia, Serra, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Margiotta ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) e di aderire al Gruppo parlamentare Partito Democratico.

Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 26 febbraio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 26 febbraio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM (2015) 667 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 109).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per la semplificazione, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 24 febbraio 2016 (*Doc. XVII-bis*, n. 5).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Bressa Gianclaudio

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (2258)

(presentato in data 29/2/2016).

C.275 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1059, C.1832, C.1969, C.2339, C.2634, C.2652, C.3426).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni in materia di negoziazione assistita (2135)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 01/03/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Ginetti Nadia ed altri

Introduzione dell'articolo 570-bis del codice penale e modifica all'articolo 315-bis del codice civile, in

materia di obblighi di mantenimento dei genitori (2212)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 01/03/2016);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Santangelo Vincenzo

Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (2180)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 01/03/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni sulla segnalazione erronea alla centrale dei rischi (2136)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 01/03/2016);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (1328-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1328 approvato dal Senato della Repubblica

C.3119 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 01/03/2016);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Aracri Francesco ed altri

Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (2127)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 01/03/2016).

Inchieste parlamentari, deferimento

E' stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Barani ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori" (*Doc. XXII*, n. 30), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (Atto comunitario n. 103), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo) (Atto comunitario n. 104), alla 10ª Commissione permanente

e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 13^a e 14^a;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM (2016) 6 definitivo) (Atto comunitario n. 105), alla 2^a Commissione permanente e, per il parere, 1^a, 3^a e 14^a.

Affari assegnati

In data 29 febbraio 2016 è stato deferito all'8a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle questioni attinenti ai lavori per la realizzazione della seconda canna del traforo del Frejus (Atto n. 714).

E' stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sullo stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (Atto n. 715).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stata deferito - in data 26 febbraio 2016 - alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 aprile 2016. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 aprile 2016. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 26 aprile 2016.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113 - la tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 278).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è stato deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 281).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera pervenuta in data 24 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di settembre 2015 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca (*Doc. CLIV*, n. 6).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina per la durata di un anno a decorrere dal 30 dicembre 2015, del Prefetto dottor Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1^a Commissione permanente.

Con lettere in data 25 e 26 febbraio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Dormelletto (Novara), San Pietro in Lama (Lecce), Zapponeta (Foggia), Arienzo (Caserta), San Giovanni in Persiceto (Bologna), Otricoli (Terni), Quagliuzzo (Torino), Piode (Vercelli), Borgia (Catanzaro), Rotondi (Avellino), Cosenza, Villa di Tirano (Sondrio), Castel Glogio (Terni), Brindisi, Calice Ligure (Savona), San Pietro Mosezzo (Novara), Ariccia (Roma), Lago (Cosenza), Viggianello (Potenza), Brescello (Reggio Emilia), Boscotrecase (Napoli), Gragnano (Napoli), Zambrone (Vibo Valentia), Teggiano (Salerno), Sulmona (L'Aquila), Cassinetta di Lugagnano (Milano), Rondanina (Genova), Laino Borgo (Cosenza), Montaldo Roero (Cuneo), Nucetto (Cuneo).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 11, 17 e 19 febbraio 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 21 del 26 gennaio 2016, n. 28 del 13 gennaio 2016, n. 30 e n. 31 del 27 gennaio 2016, e n. 36 del 13 gennaio 2016, con le quali la Corte stessa ha dichiarato, rispettivamente:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 167);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 168);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, della legge della regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 169);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 170);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 171).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Automobile club d'Italia (ACI) e dei 106 Automobile club Provinciali e Locali (A.C.), per l'esercizio 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 358).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ginetti e il senatore Berger hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00522 della senatrice D'Adda ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Amati, Astorre, Bignami, Borioli, Conte, Cucca, Cuomo, D'adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Di Biagio, Di Giacomo, Fasiolo, Elena Ferrara, Favero, Fucksia, Ginetti, Lai, Mastrangeli, Moscardelli, Orellana, Orrù, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Puppato, Gianluca Rossi, Sangalli, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Ruta, Vaccari, Vacciano e Vattuone hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem; a norma dell'articolo 156-bis del Regolamento del Senato, l'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem, deve intendersi con procedimento abbreviato.

I senatori Cucca, Puppato e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00359 della senatrice Padua ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02599 della senatrice Moronese ed altri.

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02608 del senatore Santangelo ed

altri.

I senatori Dirindin, Albano, Amati, Cantini, Cucca, Cuomo, Dalla Zuanna, Giacobbe, Ginetti, Idem, Mauro Maria Marino, Moscardelli, Orrù, Pignedoli, Puppato e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02610 della senatrice Favero.

Il senatore Russo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05287 della senatrice Fasiolo.

Le senatrici Cantini, Ferrara, Pezzopane e Saggese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05320 della senatrice Fabbri ed altri.

I senatori Molinari, Vacciano, De Petris, Mastrangeli, Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, De Pietro e Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05359 della senatrice Mussini.

I senatori Buccarella e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05365 della senatrice Bertorotta ed altri.

Mozioni

[ROMANO](#), [SOLLO](#), [CUOMO](#), [CONTE](#), [SPILABOTTE](#), [FRAVEZZI](#), [SCALIA](#), [ORELLANA](#), [MASTRANGELI](#), [LIUZZI](#), [ASTORRE](#) - Il Senato,

premessi che:

la crisi economica sta incidendo notevolmente nei vari settori professionali, in particolare in quello forense;

lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti-avvocati appare imputabile anche a scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel settore delle prestazioni professionali esponendo l'attività forense ad improprie logiche di mercato; il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente, da attuare anche attraverso la tutela di prestazioni professionali i cui compensi non siano soggetti in assoluto alla logica del massimo ribasso;

la Costituzione italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica e un diritto essenziale della persona;

nella nozione di "lavoro" deve senz'altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo di cui i professionisti sono espressione;

affinché la professione forense possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell'eguaglianza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, necessita di un quadro normativo che tuteli la dignità dell'avvocato, la quale passa anche attraverso la misura del compenso che deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione come sancito dall'articolo 2233 del codice civile;

considerato che:

il compenso dell'avvocato è regolato dal codice civile all'articolo 2233 il quale, al comma 1, stabilisce che, se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;

il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2014, n. 77, parla di parametri, non di tariffe (abolite dal cosiddetto decreto Bersani, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario); i parametri hanno valore solo nell'ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all'autonomia privata;

l'avvocatura denuncia che a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari si riscontra un ripetuto *vulnus* alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose;

il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l'avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto comunitario il professionista intellettuale (nella sentenza della Corte di giustizia europea 19 febbraio 2002 in causa C-35/99 il Consiglio nazionale forense è stato qualificato come associazione di imprese);

la stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono

considerati come imprese ai fini dell'applicazione della tutela dei consumatori; beneficiano infatti della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e accedono ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese;

considerato inoltre che:

manca un espresso riconoscimento che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa, sia *in malam partem*, con l'imposizione di obblighi *antitrust* e di correttezza commerciale, sia *in bonam partem*, ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e/o di dipendenza economica a danno dell'avvocato, parte debole del rapporto contrattuale, in ragione di un preteso rapporto fiduciario;

i medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato, al fine di limitare la concorrenza sleale;

va pertanto proposta la modifica dell'art. 2233 del codice civile prevedendo una clausola di nullità per le pattuizioni stipulate in violazione del comma 2 del medesimo articolo, che palesino uno squilibrio di diritti ed obblighi,

impegna il Governo a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche presso tutte le sedi competenti, per la modifica dell'art. 2233 del codice civile, con il possibile inserimento di un comma 4 secondo cui: sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall'organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.

(1-00524)

[BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [PETROCELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 4 dicembre 2013 la Commissione europea, con la decisione C(2013)8512/1 relativa al caso AT.39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro gli istituti di credito Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citigroup e RP Martin per aver manipolato il tasso Euribor (Euro interbank offered rate) tra il 2005 e il 2008 e il tasso Libor (London interbank offered rate), nel periodo dal 2007 al 2010;

la decisione C(2013)8512/1 non è stata pubblicata dalla Commissione europea e gli elementi che hanno portato alla condanna delle banche risultano, quindi, inaccessibili sia ai risparmiatori che ai tribunali italiani;

considerato che:

dopo quasi tre anni, la Direzione Concorrenza della Commissione europea non è stata ancora in grado di esitare una versione non confidenziale della decisione C(2013)8512/1, cioè una versione che non contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate dei soggetti coinvolti;

alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di uno studio legale italiano, rubricata GESTDEM 2015/5464, il direttore generale della Direzione Concorrenza, Johannes Laitenberger, ha rigettato l'istanza, eccependo che la divulgazione della decisione C(2013)8512/1 rischia di pregiudicare le indagini in corso e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti, ma ha aggiunto che "In base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso non deve essere applicata se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione", un interesse cioè "che sia primario rispetto all'interesse protetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001";

considerato, inoltre, che:

la manipolazione dei due tassi interbancari Euribor e Libor riguarda migliaia di risparmiatori italiani

che, nel periodo considerato, avevano debiti a tasso variabile e che, quindi, potrebbero aver pagato interessi superiori a quelli effettivamente dovuti;

a quanto risulta ai proponenti numerosi tribunali italiani stanno affrontando cause civili per le richieste di risarcimento avanzate dai risparmiatori e, presso la Procura della Repubblica di Trani, sarebbe stata aperta un'indagine che ipotizza il reato di truffa;

dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor, potrebbero essere derivati ingenti danni anche allo Stato italiano, in relazione alla remunerazione da questo corrisposta sui titoli di Stato a tasso variabile e sugli altri strumenti finanziari sottoscritti collegati ai tassi Euribor e Libor;

preso atto che nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 571 del 17 febbraio 2016, rispondendo all'interrogazione 3-02021, a prima firma L'Abbate, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato: "Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo espletamento dei lavori della Commissione per valutare le eventuali implicazioni per l'interesse nazionale";

ritenuto che, da quanto appena esposto circa il coinvolgimento di migliaia di risparmiatori italiani e delle stesse finanze pubbliche, è lapalissiana la sussistenza sia di un "interesse pubblico prevalente" alla conoscenza della decisione C(2013)8512/1, che delle "implicazioni per l'interesse nazionale" citate dal ministro Padoan,

impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria:

1) a sostenere, nelle opportune sedi europee, la sussistenza dell'interesse pubblico prevalente, richiamato dal direttore generale della Direzione Concorrenza, Laitenberger, che consente la rimozione della riservatezza che copre la decisione C(2013)8512/1, nonché per accelerare la conclusione delle indagini il cui svolgimento impedirebbe di pubblicare la decisione stessa;

2) a sollecitare, nelle opportune sedi europee, la divulgazione di una versione non-condizionale della decisione C(2013)8512/1;

3) a quantificare i danni derivati allo Stato o agli enti locali dalla manipolazione dell'Euribor e del Libor, in relazione all'emissione di titoli, come ad esempio i CCT (certificati di credito del tesoro), o alla sottoscrizione di strumenti finanziari la cui remunerazione sia correlata, anche indirettamente, ai due tassi interbancari;

4) a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati allo Stato o agli enti locali.

(1-00525)

[CATALFO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

in data 26 febbraio 2016 si è appreso che il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, è indagato per abuso d'ufficio dalla procura di Roma, unitamente al viceministro Filippo Bubbico e ad altre 3 persone, tra le quali figurerebbe il presidente dell'università "Kore" di Enna. Il reato sarebbe stato commesso il 23 dicembre 2015, giorno in cui il Consiglio dei ministri approvò il trasferimento ad altra sede dell'allora prefetto di Enna, Fernando Guida;

stando alle notizie di stampa, nell'avviso notificato agli indagati, che vale come informazione di garanzia, si comunica che il Ministro e gli altri indagati risultano sottoposti ad indagini per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, commesso a Roma nella data riportata;

il reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del codice penale, si configura allorché "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";

la procura della Repubblica di Roma ha trasmesso il procedimento in questione al competente Collegio per i reati ministeriali, al quale gli indagati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Il provvedimento risulterebbe firmato dal sostituto procuratore Felici e dal procuratore aggiunto Caporale;

l'inchiesta, secondo quanto si apprende, riguarda il trasferimento da Enna del prefetto Guida, il quale, in data 28 ottobre 2015, aveva avviato le procedure e gli accertamenti che si sono conclusi, dopo il suo trasferimento, con il commissariamento dell'università Kore. Il 1° febbraio 2016 la prefettura di Enna, con un decreto, ha infatti sciolto gli organi amministrativi dell'ateneo ed ha nominato 3 commissari, per un periodo di 6 mesi, prorogabili. La procedura era stata avviata dopo la proposta, avanzata dalla Fondazione per la libera università della Sicilia centrale Kore, di modificare il proprio statuto;

nell'ambito dell'indagine, emergerebbe, altresì, un'intercettazione telefonica in cui l'ex senatore Crisafulli, fortemente preoccupato per la sorte dell'ateneo, sembrerebbe far presente al capo della segreteria del viceministro Bubbico: «Angelino sta dormendo, questa cosa [il trasferimento del Prefetto] bisogna farla prima che vada in vacanza»;

considerato che:

la gravità dell'atto di trasferimento del prefetto Guida è già stata denunciata dal MoVimento 5 Stelle mediante un'interrogazione parlamentare presentata il 21 gennaio 2016 a prima firma Nunzia Catalfo (4-05122) nella quale si chiedeva di sapere se proprio il ministro Alfano fosse a conoscenza dei fatti posti alla base della rimozione del prefetto, di conoscere quali fossero state le ragioni ed i motivi di tale immediato allontanamento di un figura così autorevole e che sino ad allora aveva assunto un ruolo fondamentale nel processo di legalità nel territorio;

nell'atto di sindacato ispettivo, si ricostruiva dettagliatamente la vicenda, a partire dalla sottoscrizione, da parte dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Enna, di un accordo con la fondazione "Proserpina" per fornire il supporto logistico alle attività accademiche connesse alla futura attivazione di corsi di laurea in medicina e in professioni sanitarie promossi dall'università della Romania "Dunarea de Jos di Galati" e la successiva sottoscrizione, da parte della Regione Siciliana di un protocollo d'intesa con la fondazione Proserpina, l'università Kore e la suddetta università rumena per sostenere l'iniziativa accademica. Nell'interrogazione, che qui si richiama solo per sommi capi, si rilevava come la Prefettura di Enna avesse poi accertato che la fondazione proserpina non esiste e che nel registro prefettizio non risultavano registrate fondazioni diverse dalla Kore. La procura della Repubblica ha quindi sequestrato i locali dell'azienda sanitaria utilizzati dagli organizzatori delle attività accademiche romene per invasione di patrimonio pubblico e per falso in atto pubblico. La procura ha successivamente sequestrato i locali utilizzati dal fondo Proserpina presso l'ospedale di Enna in data 11 novembre 2015 ed un mese dopo ha disposto il sequestro del conto corrente della fondazione Kore per uso inappropriato di un contributo economico, ipotizzando il reato di malversazione. Venivano pertanto indagati tutti i componenti della fondazione Kore. Il 18 dicembre 2015, il prefetto di Enna ha comunicato ai componenti della fondazione l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al commissariamento della fondazione per gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio della funzione di controllo e vigilanza. Il 22 dicembre, è stato notificato al prefetto di Enna dottor Guida il suo trasferimento presso la sede di Isernia. Riportando notizie di stampa, si chiedeva conto di possibili tentativi, ipotizzati anche da autorevoli esponenti togati, di bloccare un'indagine della magistratura e di delegittimare, con una denuncia per fatti inesistenti, chi stava conducendo quelle indagini nel pieno rispetto delle regole e senza alcun clamore mediatico;

considerato, altresì che:

il prefetto, organo con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa a livello territoriale, ricopre una funzione chiave nell'organizzazione periferica dell'amministrazione statale e svolge i propri compiti in ambiti molto vari e complessi: l'ambito socio-economico, quello dell'ordine e sicurezza pubblica, la protezione civile, le emergenze ambientali, oltre all'ambito puramente istituzionale, quale riferimento in periferia per gli altri uffici statali periferici, per le autonomie locali ed in generale per tutte le istituzioni pubbliche e private. Il prefetto è altresì investito di funzioni che,

ancorché non codificate, risultano strettamente connesse alla sua posizione funzionale, oltre a funzioni amministrative che spaziano dall'attività paragiurisdizionale ad attività specifiche in materia di cittadinanza, espropriazioni e polizia amministrativa, solo per citarne alcune. Ne deriva, logicamente, la necessità di un'attenta e scrupolosa osservanza, da parte del vertice politico dell'amministrazione dell'interno, dei doverosi principi di rispetto della legalità e della legittimità degli atti nei rapporti con gli organi periferici dello Stato e con gli uffici territoriali del Governo. Peraltro, a seguito del trasferimento, la città di Enna è rimasta priva del prefetto per quasi 60 giorni, poiché il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le funzioni prefettizie, che si è poi effettivamente insediata soltanto il 22 febbraio;

è particolarmente grave ed inusitato (risultano infatti pochissimi precedenti) il fatto che un Ministro dell'interno si trovi nella condizione di persona indagata, tanto più in caso, come quello di Enna, nel quale l'attività di indagine appare fondata su atti, documenti, testimonianze ed intercettazioni. È stata già rilevata, nell'opinione pubblica, l'anomalia rilevante di un Ministro dell'interno, responsabile della sicurezza pubblica, indagato da quelle stesse forze dell'ordine che, di fatto, da lui dipendono. Ma, a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti, che sarà valutata dagli organi competenti, il trasferimento di un prefetto, nelle circostanze esposte e asseritamente su richiesta di un esponente politico locale, configura di per sé un grave abuso di potere ed un pessimo esempio, sia per la fiducia dei cittadini nella legge che per i pubblici dipendenti chiamati ad applicare, imparzialmente, quella stessa legge. Se non si vuole accrescere il *vulnus* già recato alla credibilità delle istituzioni, l'unica via risulta quella delle dimissioni ovvero della revoca del mandato ministeriale;

valutato, inoltre, che:

il Gruppo parlamentare "Movimento 5 Stelle" ha già presentato in Senato altre mozioni di sfiducia individuale nei confronti del Ministro dell'interno. L'ulteriore vicenda che lo vede indagato dimostra, inequivocabilmente, la totale inadeguatezza del Ministro nel ricoprire un così delicato incarico istituzionale;

i numerosi fatti ed atti di cui si è reso protagonista, tra i quali gli eventi di Enna sono solo gli ultimi in ordine temporale, non consentono la sua ulteriore permanenza in una carica di così grave responsabilità ed impegno, incidente sulla tutela di diritti costituzionalmente garantiti che sembrano in antitesi con i comportamenti, anche istituzionali, del Ministro in carica;

considerato, inoltre, che:

l'art. 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». I comportamenti attribuiti al Ministro in più occasioni non assicurano infatti (tanto più in una fase nella quale la garanzia del corretto andamento della pubblica amministrazione e del rapporto tra istituzioni deve rappresentare un elemento imprescindibile della legittimità delle azioni pubbliche di fronte ai cittadini) che le importanti funzioni di vertice politico dell'amministrazione dell'interno, da cui dipendono la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i prefetti, possano essere efficacemente svolte dall'attuale Ministro, la cui condotta denota la totale inadeguatezza a ricoprire un incarico istituzionale di così particolare delicatezza;

a prescindere, inoltre, dall'effettiva responsabilità penale dell'on. Alfano, che rimane costituzionalmente non colpevole sino a condanna definitiva, appare tuttavia necessario che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;

il Ministero dell'interno è, come sopra evidenziato, l'organo di attuazione della politica interna dello Stato e le sue principali funzioni riguardano la tutela dei diritti civili, dell'ordine e della sicurezza pubblica, tramite il coordinamento delle forze di polizia, la garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e degli enti locali e l'amministrazione e la rappresentanza del Governo entro lo stesso territorio. Pertanto, ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre ad evitare che un soggetto sottoposto ad indagini penali possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di governo, tanto più se i fatti in questione sono connessi alla funzione svolta;

la totale inidoneità oggettiva e soggettiva del Ministro dell'interno risulta, dunque, del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico a lui affidato, ed il compimento di un abuso di potere, inteso come atto illegittimo ed esorbitante rispetto alla responsabilità politica ed amministrativa del suo dicastero, impongono al Parlamento repubblicano di esprimere la definitiva revoca dal suo incarico, ricoperto peraltro con grave incompetenza, imperizia ed inabilità. Il sereno e corretto esercizio delle delicatissime funzioni ministeriali è del tutto inconciliabile con la contemporanea veste di soggetto coinvolto in un procedimento penale, oltre tutto nell'ambito di delitti contro la pubblica amministrazione;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00526)

Interrogazioni

CROSIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il comma 21 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esentato dall'IMU i macchinari fissi, ossia i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che, allo stesso tempo, possono essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;

la nuova normativa è stata resa operativa dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 2016 che specifica come, dal 1° gennaio 2016, «i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo» non saranno computati nel calcolo della rendita catastale;

la nuova misura riguarda i fabbricati di categoria catastale D ed E, ossia «le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare», per cui, «nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell'unità immobiliare, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione»;

per lungo tempo la disciplina riguardante i macchinari imbullonati è stata fonte di problematiche interpretative: l'articolo 10 del regio decreto-legge n. 653 del 1939 prevedeva che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, fosse individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;

il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni simili di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trovava però difficile applicazione, quindi, è stato comunemente utilizzato il metodo indiretto, che faceva invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 4T/2009, che prevedeva l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;

di rimando, diverse difficoltà interpretative ed applicative si sono riscontrate riguardo alla rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita: i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'interpretazione del regio decreto, non avrebbero dovuto costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrare nella determinazione della rendita catastale;

la stessa incertezza normativa si potrebbe riscontrare oggi, anche dopo la disciplina introdotta nella legge di stabilità: allo stesso modo, infatti, questa nuova formulazione potrebbe dare adito a dubbi interpretativi, in quanto non definisce con certezza cosa siano gli «elementi strutturalmente connessi» ai fabbricati che sono computati nella rendita e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo che non sono invece valorizzati;

neanche la circolare dell'amministrazione finanziaria sembra chiarire in maniera definitiva la questione, poiché in questa si specificano, quali elementi strutturalmente connessi, gli «impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili», ma sussistono comunque

dubbi nell'applicazione della norma ai singoli casi concreti;
una simile incertezza interpretativa si riscontra soprattutto nel caso delle centrali elettriche, per le quali la distinzione tra simili "elementi strutturalmente connessi" e gli impianti serventi alle linee produttive non è del tutto chiara e per le quali la riduzione della rendita catastale risulterebbe sicuramente molto vantaggiosa;

un simile quadro normativo, quindi, oltre a creare la base per un futuro contenzioso di natura tributaria, costituirà un notevole pregiudizio anche per le entrate dei bilanci comunali, in particolare, per i Comuni montani che potrebbero arrivare a perdere fino all'80 per cento dell'introito IMU, a maggior ragione in considerazione della nuova normativa sul contenzioso tributario che rende immediatamente esecutive le sentenze in materia catastale;

è noto come, nelle zone di montagna, gli abitanti spesso sono già oberati di spese ulteriori rispetto al resto del Paese, in ragione del basso livello di vantaggio delle zone abitate a causa delle condizioni climatiche ed ambientali che spesso influenzano in maniera rilevante anche l'economia di queste zone; i comuni montani, poi, in ragione della morfologia del territorio, sono molto piccoli e si trovano, anch'essi, a dover sostenere maggiori spese per assicurare i servizi, quali, ad esempio, quelli di trasporto pubblico o manutenzione delle strade, di più difficile erogazione ed elevato costo;

la normativa vigente riconosce le zone di montagna quali zone "climaticamente ed economicamente svantaggiate" che, a rigor di logica, non sarebbe opportuno spogliare di un così importante contributo alle finanze comunali: la compensazione statale, infatti, non risulta sufficiente a saldare il mancato gettito che i Comuni non riceveranno più dalle centrali elettriche;

infatti, se per l'anno 2016 la stessa legge di stabilità prevede un contributo di 155 milioni di euro a compensazione del mancato gettito, a partire dal 2017 sarà invece un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a stabilire la metodologia di calcolo per l'assegnazione del contributo, rendendo assolutamente incerto, per i Comuni, il mantenimento delle stesse entrate fiscali;

oltre tutto, la metodologia che sarà adottata come criterio di ripartizione del contributo potrebbe non essere rispondente alle esigenze di entrata garantite finora ai Comuni montani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire a salvaguardia dei Comuni di montagna, garantendo loro, attraverso specifiche iniziative normative, la certezza di avere a disposizione le stesse entrate fiscali e, laddove questo non fosse possibile, reintrodurre per le centrali elettriche l'inclusione, nel calcolo della rendita catastale, dei macchinari, dei congegni e di tutti gli impianti funzionali al processo produttivo, al fine di evitare gli effetti svantaggiosi in termini interpretativi ed economici.

(3-02626)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la legge n. 81 del 1993, confluita nel testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ha introdotto nell'ordinamento previsioni relative all'elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia. In particolare, ha stabilito che tali soggetti non siano immediatamente rieleggibili alla medesima carica dopo 2 mandati consecutivi. Un terzo mandato consecutivo è consentito soltanto nel caso in cui uno dei 2 mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

la *ratio* della disciplina è solitamente rinvenuta nell'esigenza di bilanciare i nuovi e maggiori poteri riconosciuti al sindaco e al presidente di Provincia dalla legge elettorale del 1993 rispetto a quelli delle Giunte e dei Consigli, attraverso un limite alla permanenza al potere;

da parte della giurisprudenza, in particolare, la *ratio legis* è stata individuata nell'esigenza di favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministrazione locale, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità ed evitare clientelismo (in questo senso la Corte di cassazione, I Sezione civile, nella sentenza 20 maggio 2006, n. 11895);

l'art. 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014 ha stabilito la rieleggibilità per un terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

stando a quanto si apprende dagli organi di stampa, sembra che il Governo stia valutando l'ipotesi di presentare un disegno di legge per introdurre la rieleggibilità per un terzo mandato anche per i sindaci con popolazione superiore ai 3.000 abitanti,

si chiede di sapere se risponda al vero che il Governo stia valutando l'ipotesi di intervenire con propria iniziativa legislativa per novellare la normativa vigente, al fine di sopprimere il divieto di rieleggibilità al terzo mandato per i candidati sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

(3-02627)

[DLBIAGIO](#), [TOMASELLI](#), [VALDINOSI](#), [Luigi MARINO](#), [FABBRI](#), [ASTORRE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

venerdì 19 febbraio 2016, nell'ambito delle operazioni di recupero di un cadavere nelle acque del Brenta, un sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, è deceduto a seguito di un incidente di cui non sembrano ancora essere note le dinamiche ufficiali;

stando a quanto riportato dai *media* e, in particolare, stando a quanto emerge da un video pubblicato sul sito *on line* de "Il Gazzettino", che riprende le concitate fasi che precedono il recupero del corpo dell'operatore subacqueo, emergono alcuni dettagli di natura tecnico-operativa, che sollevano alcuni dubbi circa la carenza di garanzie di sicurezza operativa, entro cui si sono svolte le attività degli operatori;

infatti, stando a quanto risulta, sembra che il sommozzatore fosse collegato alla superficie da una semplice braga, mentre sarebbe risultata assente la braga telefonica in grado di assicurare una comunicazione a voce con il supporto di superficie;

il sommozzatore *stand-by*, che dovrebbe svolgere attività di monitoraggio delle condizioni di sicurezza, pur restando in superficie, non sarebbe apparso pronto, in termini di equipaggiamento ed attrezzatura, al fine di un'immediata immersione di soccorso al compagno in immersione;

vale la pena, inoltre, segnalare che la prassi, le consuetudini e le procedure di sicurezza richiedono che il sommozzatore *stand-by* sia vestito ed attrezzato per immergersi immediatamente in caso di problemi relativi al recupero o riemersione in superficie del sommozzatore e che venga previsto l'utilizzo di un sistema di respirazione alimentato dalla superficie (ombelicale) e casco o maschera integrale per il sommozzatore in immersione;

la morte del sommozzatore, stando alle notizie di stampa, risulta essere avvenuta per asfissia, per mancanza di gas di respirazione; pertanto, qualora fosse stato nelle sue disponibilità un sistema di respirazione, alimentato dalla superficie, tramite un ombelicale, è verosimile che l'evento avverso non si sarebbe verificato;

l'evento descritto sottolinea ancora una volta, e con maggiore forza, l'esigenza di procedere in tempi celeri ad una razionalizzazione dell'intera materia, afferente alla sicurezza, nell'ambito delle attività subacquee ed iperbariche, in riferimento alle quali è stato depositato un disegno di legge (AS 320), recante "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" e attualmente in 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, in attesa di un parere del Governo,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano avviare al fine di colmare la palese e pericolosa lacuna normativa ed organizzativa, attualmente sussistente sul versante delle tutele della sicurezza nell'ambito delle attività subacquee ed iperbariche;

se si intenda considerare occasione valida di intervento di rettifica ed approfondimento il provvedimento già oggetto di confronto e analisi presso le competenti Commissioni in Senato.

(3-02629)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che: l'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "Disposizioni urgenti per Roma capitale", ha previsto il subentro dello Stato, per il tramite di un commissario straordinario, quale organo di governo, nella gestione delle

passività del Comune di Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008, con l'impegno a ripianarle senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

tali passività risalenti fino alla data del 28 aprile 2008 sono state quantificate in 16,97 miliardi di euro quale debito accertato e 5,49 miliardi di euro quale debito in attesa di accertamento definitivo a fronte di un credito accertato, ma largamente inesigibile, di 5,62 miliardi e un credito in attesa di accertamento definitivo di 0,08 miliardi di euro;

l'ultima "Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale", di cui l'articolo 14, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, presentata dall'ex commissario straordinario Varazzani, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 maggio 2015, alla tabella 6, "Riepilogo contratti di servizio (rectius finanziamento) a valere sul contributo statale *ex* legge 122/2010 e contributi residui", pagina 41, indica alla data del 2 dicembre 2014 l'aggiudicazione della gara per il secondo contratto di servizio, *tranche* attualizzazione;

tale contratto di servizio stima il finanziamento complessivo in 5,02 miliardi di euro per il 2016 a fronte di un contributo assorbito stimato in 7,68 miliardi euro, finanziamento ottenuto da Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari a euribor 6 mesi, aumentato di 200bp;

non si rinvencono le condizioni di convenienza di tale contratto di servizio dato che l'anticipazione dovrebbe essere "tirata" interamente nel 2016, quando il flusso dei pagamenti previsto non supera i 900 milioni di euro, ampiamente coperti dalla disponibilità già in cassa della gestione commissariale o dovuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;

le caratteristiche e la data di attivazione del finanziamento implicano extra costi per le finanze pubbliche di circa 500 milioni di euro rispetto ad un finanziamento strettamente calibrato sui flussi di pagamento;

tra il 13 giugno 2007 e il 22 febbraio 2008 il Comune di Roma ha sottoscritto 9 contratti derivati per i quali non vi è una valutazione disponibile sulle caratteristiche della stipula e della chiusura né vi sono notizie sull'ammontare sottostante al derivato sottoscritto;

parte dei contratti derivati sottoscritti sono stati chiusi anticipatamente dal commissario straordinario Varazzani a un costo di circa 220 milioni di euro a fronte di un *mark to market* per l'intero insieme di derivati stimato in 147 milioni di euro;

secondo accurate notizie riportate dalla stampa e non smentite, l'attuale commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, dottoressa Silvia Scozzese, ha presentato al Governo una relazione dai contenuti estremamente preoccupanti, in riferimento in particolare a un debito residuo di circa 13,4 miliardi di euro a carico della gestione commissariale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non considerino necessario verificare l'effettivo tiraggio della seconda *tranche* di attualizzazione e, qualora il tiraggio non fosse ancora avvenuto, intervenire in autotutela per bloccare il previsto tiraggio e conseguentemente verificare l'esistenza di penali per danno erariale;

qualora il tiraggio fosse avvenuto, se non considerino necessario verificare le caratteristiche del contratto di servizio della seconda *tranche* di attualizzazione quale fonte di danno erariale;

se non ritengano urgente trasmettere al Parlamento la relazione predisposta dal commissario governativo dottoressa Silvia Scozzese;

se non considerino utile, ai fini della trasparenza e dell'accertamento di eventuali responsabilità, la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione delle passività del Comune di Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008.

(3-02628)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SUSTA](#) - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

fino al 1972 gli operai e impiegati forestali erano alle dirette dipendenze del Corpo forestale dello Stato;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la gestione dei boschi, le attività di rimboschimento, le attività silvo-pastorali e le attività di bonifica montana comprensive delle sistemazioni dei bacini montani al fine di ridurre il dissesto idrogeologico;

il decreto prevede all'art. 15, comma 8, che: "Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge";

secondo quanto definito dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica il totale del personale statale di ruolo e non da trasferire alle Regioni a statuto ordinario, in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, corrispondeva al tempo a 5.825 unità lavorative, comprensive di livelli dirigenziali, amministrativi, di concetto, operai e personale ausiliario;

successivamente al decreto, gli operai e impiegati forestali venivano ancora gestiti dal Corpo forestale dello Stato anche se già retribuiti con fondi di pertinenza regionale;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito in via definitiva alle Regioni le competenze sul loro coordinamento e utilizzo e le Regioni si sono dotate in tempi diversi di servizi predisposti alla gestione degli operai e impiegati forestali, assunti con contratto idraulico-forestale e non parte della pubblica amministrazione;

in conformità con quanto stabilito dal decreto, le Regioni hanno approvato normative relative ai compiti da attribuire agli addetti forestali, che avrebbero dovuto occuparsi dei lavori inerenti alla prevenzione e alla sistemazione dei danni causati dal dissesto idrogeologico, della protezione dagli incendi e del ripristino delle aree percorse dal fuoco, della pulizia dei corsi d'acqua, dei miglioramenti boschivi, dell'ottimizzazione della funzione protettiva fino alla manutenzione dei sentieri;

la circolare n. 40/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quadro del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita e di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha segnalato alle amministrazioni centrali l'esigenza di adottare criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per quelle non obbligatorie e inderogabili. Pertanto, gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione tenendo conto sia delle disposizioni previste nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sia delle norme di contenimento della spesa pubblica;

la circolare ha precisato che le norme devono trovare applicazione anche da parte delle Regioni e Province autonome e riguardano tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dal fatto che il relativo rapporto di lavoro sia un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di tipo privatistico, nel caso specifico con contratto idraulico-forestale. Infatti nel decreto-legge n. 78 del 2010 si fa riferimento per l'applicazione al personale contrattualizzato, nel quale ricade anche quello idraulico-forestale;

ad oggi il sistema di reclutamento del personale operaio e impiegato forestale da parte delle Regioni non segue in alcun modo le procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni in quanto le selezioni sono avvenute senza alcun tipo di concorso o ricerca pubblica di professionalità, in manifesto contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;

attualmente in molte realtà regionali, come risulta all'interrogante, il selezionatore e responsabile degli operai e impiegati forestali non è l'ente regionale, ma un singolo dirigente di un assessorato o, in alcuni casi, di un ente collegato alla Regione stessa, al quale viene delegato il compito di gestire il personale suddetto, compresi l'assunzione a tempo indeterminato o determinato e il licenziamento;

esistono disparità molto grandi tra il numero di unità assunte a tempo determinato e indeterminato da una Regione all'altra, che non paiono corrispondere in alcun modo alle differenze di superficie a bosco presenti in ciascuna regione italiana, ma piuttosto ad esigenze di natura clientelare e puramente assistenzialistica;

da notizie di stampa si apprende che nella Regione Sicilia vi sono in organico 3.500 unità con condanne penali: di questi circa 1.000 hanno sentenze per reati contro il patrimonio, compreso per

alcuni l'incendio doloso, 200 per reati contro la pubblica amministrazione e 600 per reati contro la persona,

si chiede di sapere:

quale sia il numero di operai e impiegati forestali di ogni Regione italiana, suddivisi per contratti a tempo determinato e indeterminato, e quale sia la superficie forestale complessiva per ogni regione;

quale sia la spesa complessiva di ogni Regione per operai e impiegati forestali e quella dell'INPS, considerando che in molti casi si tratta di personale a tempo determinato, che lavora solo per una parte dell'anno;

quale sia la modalità di selezione, quando presente, e di gestione individuata da ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale;

nel caso in cui a procedere alle assunzioni e ai licenziamenti di operai e impiegati forestali sia direttamente un dirigente dell'amministrazione regionale o di un ente pubblico strumentale controllato e dette assunzioni siano operate senza concorso o bando pubblico, se tali procedure non contrastino con l'articolo 97 della Costituzione;

se operai e impiegati forestali delle Regioni siano da ritenersi dipendenti della Regione di appartenenza e in che modo ciò si concili con un contratto di natura privatistica (idraulico-forestale);

in che modo le Regioni considerino la spesa per gli operai e impiegati forestali nel proprio bilancio e se la Corte dei conti sia mai stata interpellata o si sia mai espressa sul punto;

come si concili, in Sicilia, la presenza di migliaia di operai e impiegati forestali condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o per incendio doloso con le attività di protezione del territorio a cui sono assegnati;

se anche in altre Regioni vi sia presenza in organico di operai e impiegati forestali condannati in via definitiva per i medesimi reati e a quante unità questi corrispondano.

(4-05373)

[MANCONI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CANTINI](#), [CASSON](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DE PIN](#), [DEL BARBA](#), [DI MAGGIO](#), [DIRINDIN](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPI](#), [FORNARO](#), [FRAVEZZI](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MIRABELLI](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PETRAGLIA](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [ROMANO](#), [SCALIA](#), [STEFANO](#), [VACCARI](#), [DE PIETRO](#), [IDEM](#), [ORRU'](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

(4-05374)

(Già 3-02625)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 24 febbraio 2016, è stato sgomberato il canile rifugio ex Poverello, a Vitinia (Roma), con un'operazione violenta ed uno sproporzionato dispiegamento delle forze dell'ordine, che ha condotto alla deportazione di tutti gli animali presenti nella struttura, ossia cani anziani e in molti casi malati. Alcuni tra gli animali erano prossimi all'adozione, con tanto di documenti sottoscritti dai futuri proprietari;

i cani, al momento dello sgombero, erano in un terreno di proprietà privata, acquistato dall'associazione, per consentire la piena funzionalità del parco canile. Molto preoccupante, dunque, l'abuso di potere configurato dalle forze dell'ordine, che si sarebbero introdotte senza una specifica autorizzazione in una zona privata, prelevando gli animali presenti;

il rifugio ex Poverello, parco canile di Vitinia, è uno dei canili comunali di Roma (ex Poverello, Muratella, Ponte Marconi ex Cinodromo, area felina di Portaportese) gestiti dall'associazione AVCPP, associazione volontari canile porta portese, che, dal 1997, si impegna per il benessere degli animali e la loro adottabilità, tanto da arrivare nel 2014 a consentire l'uscita di 1.400 cani su 1.400 in ingresso. Il Comune di Roma, nel corso degli anni, non è stato in grado di procedere all'apertura di una gara regolare che oggi viene fortemente richiesta dall'associazione, ed ha provveduto, invece,

all'affidamento diretto della gestione all'AVCPP;

l'azione di sgombero, che ha comportato la chiusura del canile, si inserisce nel contesto di una più ampia criticità della questione relativa alla gestione dei canili comunali di Roma, emersa negli ultimi mesi, grazie alla mobilitazione di lavoratori e volontari, che hanno denunciato forti perplessità sul futuro delle strutture;

nel corso degli ultimi mesi, a partire dalla delibera della Giunta capitolina del 22 maggio 2015, che ha previsto la chiusura di 3 canili-gattili e il depotenziamento del canile di Muratella, passando per il bando-ponte della fine dell'estate 2015, che ha visto l'esclusione dell'associazione AVCPP (tra dubbi e ricorsi al TAR), la situazione concernente le strutture comunali di accoglienza ha condotto a frequenti tentativi di sgombero e conseguenti proroghe. Da ultima, la proroga al 30 aprile, datata fine gennaio 2016, per il solo canile di Muratella, che ha escluso, invece, il rifugio ex Poverello;

il canile ex cinodromo, attualmente chiuso agli ingressi e che da mesi vive in un regime di autogestione, grazie ai volontari che si prendono cura degli animali presenti nella struttura, teme un prossimo tentativo di sgombero;

è evidente a giudizio dell'interrogante la volontà dell'amministrazione capitolina, attualmente gestita dal Commissario Francesco Paolo Tronca, di procedere ad una frettolosa privatizzazione dei canili e rifugi comunali. Una prospettiva inaccettabile che, come dimostrano i numerosissimi casi di maltrattamenti e condizioni igienico-sanitarie intollerabili, non garantisce in alcun modo il benessere degli animali né l'occupazione dei lavoratori (di cui 17 risultano essere stati già licenziati), che da due decenni acquisiscono esperienza e professionalità nella gestione delle strutture di accoglienza;

nonostante esistano, indubbiamente, associazioni che si occupano degli animali con passione e impegno, è evidente come possano non essere nell'interesse di un privato attività quali la massima promozione delle adozioni per i cani ospitati nelle strutture, essendo proprio la presenza degli animali nelle stesse a garantire l'ingresso di risorse da parte dello Stato. La dispersione degli animali, tra varie strutture sparse per il territorio laziale, che non sempre garantiscono l'accesso al pubblico, impedisce, inoltre, di monitorare le condizioni di vita e di salute degli animali;

da anni volontari e lavoratori richiedono l'internalizzazione del servizio, che consentirebbe decisivi risparmi per la pubblica amministrazione e garanzie occupazionali per i lavoratori, nonché la sospensione delle convenzioni in essere con speculatori privati,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga che, oltre a configurare ad avviso dell'interrogante un vero e proprio abuso di potere, data la violazione della proprietà privata, un tale dispiegamento di forze dell'ordine non risulti inopportuno per lo sgombero di 19 cani anziani, soprattutto quando nella Capitale risultano essere ben altre le situazioni e le zone in cui la presenza delle forze dell'ordine potrebbe risultare utile ed efficace;

se i Ministri in indirizzo non abbiano intenzione di accertare quali siano le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione capitolina a procedere con tale velocità e violenza allo sgombero del rifugio ex Poverello, come risulta dai filmati girati dai volontari presenti la mattina del 24 febbraio 2016, invece di procedere a una proroga, che avrebbe consentito un ragionamento condiviso con i lavoratori, i volontari e i cittadini che si occupano dei canili comunali da vent'anni;

se il Ministro della salute non abbia intenzione di attivare la *task force* per la "Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili lager" per monitorare la destinazione dei cani trasferiti, le attuali condizioni di vita e la loro piena adottabilità;

se i Ministri non intendano sollecitare le amministrazioni interessate, affinché venga al più presto convocato un Tavolo per la gestione condivisa della fase transitoria, fino all'espletamento di una regolare gara europea per la gestione di tutti i canili.

(4-05375)

[PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [FILIPPIN](#), [SANTINI](#), [CUCCA](#), [SOLLO](#), [Gianluca ROSSI](#), [RUTA](#), [ALBANO](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [SCALIA](#), [MORGONI](#), [IDEM](#), [DIRINDIN](#), [CALEO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

recentemente, il segretario regionale della Lega Nord Veneto, Gianantonio Da Re, ha pubblicamente invitato i sindaci eletti con liste del suo partito a non collaborare alla gestione dell'ospitalità dei profughi presenti in Veneto;

nel corso del vertice che si è tenuto presso la Prefettura di Treviso il 19 febbraio 2016, a cui si è presentata poco più della metà dei sindaci della provincia, il prefetto Laura Lega ha richiamato le amministrazioni comunali alla responsabilità e alla collaborazione, mettendole a conoscenza delle conseguenze a cui si sarebbero esposte nel caso in cui avessero persistito nel loro atteggiamento di chiusura, paventando anche l'adozione di provvedimenti estremi in linea con quanto ventilato anche da altri prefetti, come quello di Udine Zappalorto in un'intervista rilasciata al "Corriere del Veneto" e pubblicata il 24 febbraio;

la linea adottata dal prefetto Lega ha scatenato violente reazioni da parte della segreteria nazionale della Lega Nord, di alcune testate giornalistiche e di alcuni sindaci del territorio che hanno avviato una vera e propria campagna di diffamazione nei suoi confronti;

sul punto si è espresso anche il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che durante la trasmissione "Pomeriggio 5" ha dichiarato "Caro prefetto, vai a casa e cambia lavoro. Pensa agli italiani e poi agli stranieri. (...) si chiama Lega di cognome. Una che si chiama Lega pensa prima ai trevigiani e agli italiani e poi a chi sbarca domani mattina", mentre Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha richiesto spiegazioni direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

lo stesso Ministro in indirizzo, intervenendo nel programma "La Telefonata" di Canale 5 ha sottolineato che il problema lo creano "i comuni che dicono di no, non certo il Prefetto di Treviso";

secondo le stime della Prefettura i 1.865 profughi presenti in provincia di Treviso suddivisi in gruppi da 20 o meno persone potrebbero essere distribuiti in tutti i comuni della provincia trevigiana, con la conseguente chiusura dei cosiddetti *hub* che attualmente accolgono centinaia di profughi;

considerato che:

il Titolo V della Parte II della Costituzione, con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 48), all'articolo 114, delinea la pari ordinazione di tutti gli enti territoriali, Comuni, Province, Città metropolitane e Stato, introducendo così le fondamenta del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra istituzioni della Repubblica, esplicitamente richiamati dal comma secondo dell'art. 120;

detto principio trova altresì fondamento nell'art. 5 della Costituzione (si veda la Corte costituzionale nella sentenza n. 21 del 2016);

la Corte costituzionale, che già nella sentenza n. 49 del 1958 parlava di "ovvia esigenza di collaborazione" e nella sentenza n. 35 del 1972 di "spirito di necessaria collaborazione fra tutti gli organi centrali e periferici che, pur nella varia differenziazione di appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato", ha più volte auspicato l'impiego del principio di collaborazione e cooperazione, già prima della legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, per utilizzarlo quale criterio regolatore ai fini del corretto svolgimento dell'azione di Stato e Regioni;

lo stesso principio è stato riaffermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 175 del 1976, n. 219 del 1984, n. 359 del 1985, n. 151 del 1986, n. 214 e n. 302 del 1988, fino alle più recenti n. 408 del 1998 e n. 303 del 2003;

in considerazione del ruolo cardine svolto da tale principio nel regolare i rapporti fra i vari enti della Repubblica, lo stesso deve considerarsi alla stregua dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale;

l'immigrazione è materia di legislazione esclusiva da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *b*), della Costituzione, che la esercita anche tramite le prefetture dislocate sui territori; considerato, inoltre, che:

per la Regione Veneto, sulla base di un'intesa Stato-Regioni, è prevista una quota di accoglienza di 8.612 persone, mentre, al momento, ne sono presenti 7.585, ripartite in maniera proporzionale alla popolazione tra le province;

la mancanza di un coordinamento regionale e l'assenza di collaborazione da parte di alcuni sindaci ha

comportato, in provincia di Treviso, la concentrazione di numerosi ospiti in caserme e altre strutture, con gravi conseguenze sul piano della sicurezza per i cittadini di Casier, Treviso, Fonte, Oderzo e Vittorio Veneto e sul piano della gestione dei programmi sanitari e di integrazione per i profughi; la stessa Regione, nella premessa al rapporto dell'Osservatorio sull'immigrazione del 2015, a firma dell'assessore Lanzarin, scrive "i fenomeni migratori (...) necessitano di capacità di governo, se non si vuole che essi si trasformino in fonte di problemi piuttosto che di risorse per l'intero sistema sociale"; ne consegue che i Comuni che rifiutano di collaborare, sollecitati in tal senso anche dagli organi del Governo regionale, rinunciano a "risorse per l'intero sistema sociale" e alimentano la "fonte di problemi";

con l'arrivo della primavera e dell'estate e, dunque, di condizioni meteorologiche favorevoli, è necessario che il Paese sia preparato all'aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo;

considerato, infine, che:

ai sensi del comma 1, lett. *b)*, *c)* e *d)*, dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, sovrintendono "b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto"; nell'esercizio di tali funzioni, i sindaci sono sottoposti al controllo ed al potere sanzionatorio del prefetto;

il comportamento di alcuni esponenti politici volto ad ostacolare la leale collaborazione fra le istituzioni territoriali riguardo alla gestione dei flussi migratori non gode di alcuna legittimazione istituzionale, né giuridica;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se non ritenga di dover adottare gli opportuni provvedimenti, anche di tipo sanzionatorio, nei confronti di quelle amministrazioni che vengono meno al principio di leale collaborazione tra istituzioni sancito dalla Costituzione italiana.

(4-05376)

[DONNO](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

secondo quanto riportato nella tabella dei siti "sensibili" territoriali, presente nella pagina *web* istituzionale della Provincia di Lecce, nel Comune di Cavallino sono situati 3 diversi impianti attivi nella gestione dei rifiuti. In località "Masseria Guarini", l'impianto complesso trattamento rsu (rifiuti solidi urbani) residuali da raccolta differenziata (selezione, biostabilizzazione), autorizzato con AIA (autorizzazione integrata ambientale) n. 598 del 24 settembre 2008 della Regione Puglia e gestito da Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l., nonché l'impianto produzione combustibile da rifiuti (CDR), autorizzato con decreto del Commissario delegato 37/CD del 31 luglio 2007 e alla cui voce è indicato quale gestore: "Progetto Ambiente Provincia di Lecce". Infine, in località "Le Mate" è presente una discarica autorizzata con AIA determina dirigenziale n. 695 dell'11 marzo 2009 della Provincia di Lecce e gestita da Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l.;

la suddetta tabella, inoltre, riporta un'ulteriore discarica, sita ugualmente a Cavallino, in località "Masseria Guarini", entrata in fase di inattività, a seguito di provvedimento di chiusura della determina dirigenziale n. 2647 del 29 novembre 2012;

in riferimento alla discarica sita in località "Le Mate", l'atto di determinazione n. 48 dell'11 marzo 2009 della Provincia di Lecce riporta che "i rifiuti ammessi in discarica sono quelli corrispondenti ai codici CER riportati al precedente punto 5.1", ovvero, rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi, parte di rifiuti urbani e simili non compostata, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in *pellet*) non specificati altrimenti, metalli ferrosi, altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce "19 12 11". "In particolare si tratta della frazione umida di rifiuti urbani o assimilati ai sensi di legge, residuali da attività di raccolta differenziata, provenienti dalla raccolta comunale dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ATO LE/1, preventivamente biostabilizzati (RBD ed RBM). Per quanto concerne i rifiuti identificati con CER 19 12 12, si tratta degli scarti non processabili provenienti dal centro di produzione CDR";

considerato che:

con ordine del giorno a prima firma della senatrice Donno, G/2237/29/1e5, al disegno di legge n. 2237, di conversione in legge del decreto-legge n. 210 del 2015 cosiddetto "proroga termini", con precipuo riferimento agli impianti deputati alla gestione e al trattamento dei rifiuti nella città di Cavallino, il Governo si impegna a "sollecitare, nelle opportune sedi e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, l'adozione di un tempestivo provvedimento che realizzi in maniera efficace un quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia";

in data 15 febbraio 2016, in occasione della presentazione del "Report Ambiente e Salute in provincia di Lecce", predisposto da RePOL (Rete per la prevenzione oncologica leccese) oggi CSA Lecce (Centro salute ambiente provincia di Lecce), la relazione del direttore generale di A.R.P.A. (Agenzia regionale per l'ambiente) Puglia, evidenziava, nei territori della menzionata provincia, la "netta (...) preponderanza della contaminazione associata alla presenza di discariche". Veniva, inoltre, segnalato il rilievo costante di sostanze odorigene da Arpa "attraverso sistemi passivi di campionamento denominati "Radiello" al perimetro degli impianti di biostabilizzazione e discarica di Poggiardo e delle altre discariche presenti nella provincia di Lecce in loc. Masseria Guarini a Cavallino, in loc. Le Mate e presso la discarica di Ugento";

dalla menzionata relazione, inoltre, in riferimento all'impianto di biostabilizzazione di Cavallino, veniva evidenziata "una criticità (mesi di gennaio, febbraio e aprile 2014), legata alle emissioni di sostanze organiche volatili odorigene derivanti dai rifiuti "freschi", di cui il limonene può essere considerato un "tracciante";

nella medesima occasione, la relazione del dottor Giovanni De Filippis, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce, evidenziava, tra i vari allarmanti contenuti, un aumento dei tumori vescicali nella popolazione leccese, a cui seguivano le seguenti raccomandazioni: "a) l'adozione da parte della Regione Puglia di un piano organico di monitoraggio nelle acque destinate al consumo umano dei residui di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura, al passo con le nuove evidenze scientifiche come l'inclusione di alcuni pesticidi e insetticidi tra i sospetti cancerogeni IARC, come ad esempio il glifosate (o suoi metaboliti) nelle analisi dell'acqua emunta dai pozzi AQP, di cui la ASL Lecce provvede alla campionatura; b) non derogare da parte della Regione Puglia al criterio idrogeologico previsto dal piano di tutela delle acque, alla luce delle possibili criticità dovute alla morfologia carsica del Salento qualora venisse utilizzato un mero criterio geometrico (distanze di 200 metri dai pozzi di captazione) per la protezione della falda salentina (particolarmente critico il caso di Corigliano d'Otranto); c) l'esecuzione da parte di ARPA Puglia di monitoraggio straordinario "una tantum" di PCBs e diossine nelle acque emunte dai pozzi AQP in aree *cluster* per patologie neoplastiche; d) il rispetto dei tempi di attuazione del "Progetto Maggiore" già deliberato dalla Regione Puglia per il monitoraggio delle acque superficiali e profonde";

nel corso degli anni, nella città di Cavallino, nella provincia di Lecce, nonché nell'intera regione Puglia, si sono succedute numerose emergenze rifiuti, recando notevole nocumento alla salute dei cittadini e all'ambiente;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

in data 9 marzo 2007 veniva sottoscritto un accordo di programma quadro, siglato tra Regione Puglia, Comando regionale Puglia Guardia di finanza, Comando tutela ambiente dei Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, A.R.P.A. Puglia e C.N.R. - I.R.S.A., finalizzato all'aggiornamento continuo di un quadro chiaro ed esaustivo dei livelli di degrado e di contaminazione ambientale presenti sul territorio regionale;

ad oggi, non sono chiari i dati relativi al reale impatto dei vari impianti deputati alla gestione dei rifiuti

nel comune di Cavallino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se, sulla base della descritta situazione e considerato il vigente dettato normativo, non ritengano opportuno assumere, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, le opportune iniziative di monitoraggio e conseguente divulgazione dell'informazione ambientale riguardante l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo e il territorio circostante il comune di Cavallino, nonché delle singole aree esposte a rischio dell'intera regione Puglia;

se non intendano attivarsi con urgenza, sollecitando le amministrazioni locali competenti ed i singoli enti coinvolti, affinché sia reso operativo un immediato piano di controllo, di bonifica e di contrasto al dannoso fenomeno di emergenza rifiuti e, di rimando, al perdurante allarme ambientale, nella città di Cavallino e nelle aree limitrofe, allo scopo di tutelare lo stato della salute e della sicurezza umana, nonché il paesaggio, le coltivazioni, i terreni ed i siti d'interesse circostanti le aree in questione;

se non ritengano imprescindibile adottare idonee iniziative di competenza, che definiscano un appropriato quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia, nonché misure che evitino la sistematica violazione delle vigenti norme in materia ambientale, di trattamento dei rifiuti e di tutela del territorio.

(4-05377)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che: ripetutamente, le cronache di giornali riportano casi di soggetti "deboli" (malati, anziani, bambini) vittime di maltrattamenti da parte di coloro che, invece, avrebbero dovuto averne cura;

si cita, a titolo di esempio, l'episodio accaduto in una scuola del basso Polesine (il fatto accadde tra il 2013 ed il 2014, ma il 1° febbraio 2016 ha avuto inizio il processo, si veda un articolo de "Il Resto del Carlino" del 2 febbraio) dove una maestra di 50 anni sarebbe andata ben oltre i metodi educativi consentiti, ricorrendo agli schiaffi sul viso, sulle mani e sul sedere e urlando in più di un'occasione nei riguardi di una bambina con difficoltà psicomotorie;

le indagini del caso, ma anche di tanti altri, evidenziano, puntualmente, comportamenti degli insegnanti degli asili nido o scuole dell'infanzia vessatori verso i bambini, fisicamente e psicologicamente;

altrettanto allarmanti sono gli episodi di maltrattamenti nei confronti degli anziani in strutture sanitarie o case di cura, in cui si registrano costrizione fisica dei pazienti, negazione della dignità (ad esempio lasciandoli in condizioni di sporcizia), negligenza nella somministrazione di farmaci, fino addirittura alle vere e proprie contusioni, lesioni e fratture ossee;

purtroppo, però, tali episodi vengono alla luce solo dopo le denunce dei familiari, quando cioè il danno fisico o psicologico sui bambini e sugli anziani oramai è stato fatto,

si chiede di sapere se e quali misure i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per una politica di prevenzione efficace dei rischi e dei danni da maltrattamenti su minori e anziani.

(4-05378)

[DL BIAGIO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [BILARDI](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [NACCARATO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [CONTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

nell'ambito della conversione del decreto cosiddetto milleproroghe 2016 (decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016), recentemente discussa in Parlamento, sono state previste alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della riorganizzazione dell'associazione della Croce rossa italiana, in particolare per quanto riguarda la configurazione dell'ente strumentale che sarà operativo fino al 1° gennaio 2018 (quando sarà soppresso); *in primis*, viene esteso anche all'ente strumentale della CRI il diritto a fruire dell'Avvocatura dello Stato. In secondo luogo, viene sancita un'anticipazione di liquidità allo stesso ente strumentale, rispetto a quanto sancito dall'articolo 49-*quater* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 98 del 2013, che prevedeva tale disposizione soltanto per l'associazione della CRI. Inoltre, nell'ambito delle medesime modifiche operate alla Camera è previsto che la riduzione dei finanziamenti, attualmente previsti, sia vincolata al rimborso dell'anticipazione di liquidità;

le disposizioni, sebbene rispondano ad un'esigenza di pragmatismo operativo in capo alla struttura *in fieri* della CRI, di fatto svislano la *ratio* delle dinamiche di privatizzazione, preferendo derogare rispetto all'originario progetto, soltanto quanto "di comodo", esorcizzando un'ipotesi di proroga più ampia e sistemica che avrebbe consentito un approfondimento ulteriore segnatamente sul fronte della collocazione del personale civile e militare;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce rossa italiana, prevedendo la totale privatizzazione dell'ente pubblico e la smilitarizzazione del personale militare, comportando una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura (già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica), che hanno richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione;

alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del *deficit* di bilancio con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocumento anche dei lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre al mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 178 del 2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese;

è opportuno ricordare che l'ente Croce rossa italiana, oltre ad essere ausiliario delle forze armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la sua natura pubblicistica ha potuto garantire, visto che questo ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, amministrativo e operativo e che la componente militare si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali emergenze o pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;

in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale ente pubblico non economico, nell'articolato della legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo contesto garantisce una serie di servizi, di supporti e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire;

una soluzione potrebbe essere rappresentata da un'ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, blocchi lo *status quo* attualmente definito dal decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni. Si concretizzerebbe, in tal senso, un'articolazione composta da un comitato centrale e di vari comitati regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei comitati provinciali e locali per effetto dell'intervenuta parziale applicazione della normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente, militare e civile, il cui organico è indispensabile per assicurare *in primis* i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale;

allo stesso tempo il corpo militare CRI consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

in particolare, l'art. 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014) reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno del primo firmatario del presente atto sul tema, il primo interrogante ha presentato al Ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del corpo militare di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 115, secondo cui "Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE";

in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (poi diventato legge n. 208 del 2015) alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle disposizioni tracciate nel decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di funzionamento della Croce rossa (emendamento 24.19 all'AC 3444); in particolare nella proposta è previsto che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria dell'ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, annullando pertanto gli atti esecutivi. Prevede, ulteriormente, disposizioni di tipo tamponativo riferite allo *status* di alcune categorie professionali operanti nell'ambito della CRI, non orientandosi, di contro, verso misure risolutive sistemiche;

per quanto concerne, nello specifico, la funzionalità del corpo militare, la proposta correttiva approvata alla Camera conferma il *trend* della smilitarizzazione e la dispersione delle sue potenzialità che paradossalmente si colloca in controtendenza rispetto all'implementazione della capacità di sicurezza e di risposta alle minacce terroristiche intorno a cui sono andate strutturandosi specifiche misure di intervento sollecitate dal Governo;

emerge, nella proposta emendativa, una sottesa consapevolezza dell'insostenibilità delle vigenti dinamiche di privatizzazione, confermata proprio dal blocco delle azioni esecutive in ragione dell'impossibilità dell'ente di far fronte al dovuto, data la sussistenza di un *deficit* di cassa che, sebbene sussistente a monte, è stato ulteriormente amplificato da quanto sancito dal decreto legislativo n. 178 del 2012;

in particolare, i dubbi sui cosiddetti risparmi ventilati sin dall'emanazione del decreto legislativo, che prevedeva ottimistici risparmi in 4-5 anni pari a 42 milioni di euro, confliggono con una realtà che vede questo progetto caratterizzato da un *deficit* valutabile per le casse erariali di non meno di 200-300 milioni di euro;

per limitare tale *deficit*, nel testo dell'emendamento risultano preclusi ogni sorta di "azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto tesoreria della CRI, dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia", essendo tutti gli atti esecutivi resi nulli;

inoltre, si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità delle misure introdotte, allorché si priva di un diritto essenziale il cittadino ed il lavoratore, ovvero quello della difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi attraverso il ricorso alla giustizia ed il diritto al legittimo ristoro in caso di accoglimento di istanza: diritto che è un principio inderogabile della Costituzione;

la proposta emendativa, sebbene nasca dall'esigenza di trovare soluzioni volte a tamponare l'*impasse* che al momento condiziona l'ente, è ben lontana dall'individuare un percorso che riveda in modo sostanziale il processo di privatizzazione di un ente pubblico fondamentale del sistema assistenziale italiano, sempre in prima linea per lenire i bisogni dei più deboli e più indifesi con un modello organizzativo che ha portato prestigio all'Italia e che si è distinta anche all'estero, attualmente oggetto di una discutibile opera di ridimensionamento al rango di un'associazione che non avrà più un ruolo pregnante ed incisivo come sino ad oggi è stato indissolubilmente riconosciuto;

con un ordine del giorno al disegno di legge di stabilità per il 2016, il Governo si è impegnato a

rivedere quanto sancito nella suddetta norma, introdotta alla Camera, per quanto concerne, *in primis*, la nullità degli atti esecutivi, al fine di esorcizzare la compromissione dei diritti dei creditori della CRI, segnatamente lavoratori che hanno ottenuto riconoscimenti in sede giudiziale, di rivedere ulteriormente i termini della riforma della Croce rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'ente, rivedendo, eventualmente, la configurazione del corpo militare inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge n. 115 del 2015,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda prevedere un piano di intervento a sostegno dei lavoratori della CRI, segnatamente per quanto attiene nei profili in mobilità, per garantire un equo percorso e la giusta ricollocazione di dipendenti che hanno nel tempo maturato professionalità e qualifiche che non meritano di essere disperse, non disgiunta dalla conservazione dei relativi livelli acquisiti e la relativa conservazione degli emolumenti economici attribuiti o dovuti in forza del lavoro svolto;

se intenda attivarsi per rivedere, eventualmente, la configurazione del corpo militare, inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile;

se intenda consentire un rinnovo dell'impegno della Croce rossa italiana alla luce dei 7 principi ispiratori che, attualmente, risulterebbero parzialmente sviliti da un'organizzazione totalmente privatistica che rischia di non rispondere alle aspettative dei cittadini in considerazione della contrazione sistematica che le sedi territoriali e periferiche stanno subendo, anche alla luce degli impedimenti economici legati al reperimento delle risorse economiche e vista l'impossibilità di garantire in futuro quei servizi sempre più richiesti dalla fascia di persone vulnerabili e meno abbienti.

(4-05379)

[SONEGO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da lungo tempo, le cooperative di consumo hanno istituito il "prestito soci" per mezzo del quale raccolgono risparmio che utilizzano per la crescita della propria attività mutualistica a condizioni migliori di quelle del mercato finanziario remunerando, a loro volta, i soci prestatori a condizioni più convenienti di quelle del mercato;

tale istituto ha sin qui funzionato con reciproca soddisfazione delle cooperative e dei soci;

recentemente, in particolare in Friuli-Venezia Giulia, si sono verificati casi di cooperative che hanno fatto un uso inappropriato ed imprudente del prestito soci danneggiando gravemente questi ultimi e il buon nome della cooperazione di consumo e del prestito soci;

tali casi risultano essere manifestazioni circoscritte di una gestione cooperativistica inappropriata ed imprudente, come si è già detto; tuttavia, per quanto circoscritti, sollecitano un'adeguata attenzione da parte di Governo e Parlamento con lo scopo di meglio tutelare i soci risparmiatori;

inoltre i medesimi episodi negativi dovrebbero sollecitare il mondo della cooperazione di consumo a meglio autodisciplinare l'attività dell'istituto del prestito soci di modo tale da dare più forti garanzie ai prestatori;

tale più adeguata attenzione di Governo e Parlamento, così come quella delle stesse cooperative di consumo, si rende ancor più impellente a seguito di processi di aggregazione per mezzo di fusione ed incorporazione di già grandi cooperative di consumo che in questo modo danno vita a società mutualistiche di dimensione nazionale con impatto economico e sociale sistemico e con milioni di soci,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che, anche considerata la dimensione sistemica delle società mutualistiche, sia il caso di meglio disciplinare l'istituto del prestito soci delle cooperative di consumo, allo scopo di tutelare il risparmio dei soci da utilizzi impropri ed imprudenti;

se non ritengano che sia il caso di introdurre specifiche forme di vigilanza effettuate da un soggetto terzo, autorevole e competente;

se non ritengano che, tra le garanzie da offrire ai prestatori, vi debba essere anche quella dell'esigibilità del danaro prestato.

(4-05380)

SONEGO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

con decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, è stato istituito presso l'Inps il fondo speciale del trasporto aereo (FSTA) con lo scopo di assicurare la disponibilità di ammortizzatori sociali ai dipendenti del settore (ne erano sprovvisti) nel corso di un molto consistente processo di ristrutturazione industriale del comparto;

il fondo agisce sulla base di disponibilità economiche attinte in ragione di 3 euro ciascuno dai biglietti aerei emessi;

il fondo ha operato utilmente sino alla fine dell'anno 2015 quando, in virtù delle disposizioni della riforma del sistema previdenziale (cosiddetta legge Fornero, legge n. 92 del 2012), si è stabilita la cessazione dei fondi speciali e la loro conversione in fondi di solidarietà;

alla data odierna il Ministero competente non ha ancora provveduto a perfezionare gli adempimenti necessari ad assicurare l'operatività del nuovo fondo di solidarietà sostitutivo del FSTA;

in virtù di tale mancanza, le erogazioni in favore dei lavoratori disoccupati non vengono più effettuate con gli intuibili effetti sociali e familiari,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per attivare senza indugio l'operatività del fondo di solidarietà ex FSTA di modo tale da riattivare l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 249 del 2004.

(4-05381)

CARIDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 21 febbraio 2016 dalle ore 10 alle ore 13 si è svolta, a Catanzaro lido, area lungomare, un'iniziativa del partito di Forza Italia, finalizzata alla distribuzione di volantini per sensibilizzare la cittadinanza sul pericolo di perdita dei finanziamenti per il completamento del porto e per la sistemazione della strada provinciale 25;

l'iniziativa, largamente annunciata dalla stampa locale e dal *web*, è stata correttamente segnalata alla Digos, con Pec del 15 febbraio 2016 indirizzata al questore di Catanzaro, così come la successiva variazione del luogo della manifestazione, dunque nei termini previsti dall'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

il coordinatore cittadino di Forza Italia, avvocato Ivan Cardamone, in data 15 febbraio 2016, ha richiesto al Settore patrimonio del Comune di Catanzaro l'autorizzazione ad installare un gazebo, e tale autorizzazione è stata successivamente concessa;

ciò nonostante, gli organizzatori del volantinaggio hanno deciso comunque di non montare il gazebo e di limitarsi a distribuire volantini ai passanti in un'area (terrazza ex lido Pineta) assolutamente irrilevante rispetto al regolare fluire del traffico veicolare;

una pattuglia di agenti della Polizia locale per ben 2 volte è intervenuta, a giudizio dell'interrogante irritualmente, una prima volta per chiedere copia dell'autorizzazione, una seconda volta per identificare i promotori dell'iniziativa, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, avvocato Ivan Cardamone, e il consigliere regionale Domenico Tallini;

si presume che la stessa pattuglia abbia filmato le operazioni di volantinaggio, ma non si ha notizia sull'utilizzo di tali immagini;

considerato che:

spetta al questore la competenza sulle pubbliche manifestazioni e il potere di sanzione o di scioglimento delle stesse per ragioni di ordine pubblico in base al dettato del testo unico;

la richiesta di autorizzazione rivolta al Settore Patrimonio del Comune era da considerarsi superata dalla rinuncia degli organizzatori a montare il gazebo;

l'intervento della Polizia locale appare, per le sue modalità, come un tentativo di delegittimare, indebolire o comunque condizionare, attraverso tecniche che violano apertamente la *privacy* e il diritto di riunione, il libero svolgimento di un pacifico volantinaggio su una problematica politico-

amministrativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivolgersi al prefetto e al questore di Catanzaro perché aprano un'inchiesta sulla delicata vicenda, che sembra configurarsi come una palese violazione dei diritti costituzionali sanciti negli articoli 17 e 21 della Carta costituzionale.

(4-05382)

[MARCUCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori della valle del Serchio, in provincia di Lucca, in data 17 febbraio 2016 hanno presentato un documento alla conferenza zonale per l'istruzione della valle del Serchio relativo alla proposta di ripartizione in ambiti territoriali della provincia di Lucca, *ex* comma 66 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;

in tale documento, i sottoscrittori esprimono perplessità rispetto alla proposta di accorpamento tra valle del Serchio e Versilia sia perché detta ripartizione non terrebbe conto della complessità del territorio, unendo aree geografiche separate da una catena montuosa e prive di fatto di viabilità di collegamento diretto, sia perché la diversità delle due aree soggette all'accorpamento impedirebbe la formulazione di un'offerta educativa e formativa adeguata;

constatato altresì che la conferenza dei sindaci, nella seduta del 17 febbraio, ha prodotto un ordine del giorno che segnala come la proposta avanzata dall'ufficio scolastico regionale raggiungerebbe il solo obiettivo dell'equivalenza della popolazione scolastica dei due proposti nuovi ambiti, ma non terrebbe conto dei criteri espressamente richiamati alle lettere *b)* e *c)* del comma 66, ovvero la prossimità delle istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della proposta formulata in sede regionale e quali iniziative intenda eventualmente porre in essere, al fine di scongiurare l'adozione di un provvedimento i cui effetti comporterebbero reali disagi per studenti, insegnanti e personale scolastico, pregiudicando l'adeguatezza dell'offerta formativa ed educativa.

(4-05383)

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", figlio della *spending review*, è volto alla riduzione del numero dei dirigenti penitenziari;

i posti di funzione dirigenziale dovranno scendere da 500 unità a 300 e per ottenere questo risultato si è deciso di accorpare una quarantina di istituti penitenziari in tutta Italia, trasformando le strutture accorpate in sezioni distaccate delle sedi principali;

i direttori di istituto che non hanno un contratto di categoria da circa 10 anni, e che nel frattempo si sono visti applicare la disciplina prevista per i dirigenti della Polizia di Stato, non sono stati considerati, non hanno avuto voce in capitolo: sulla carta è stato disegnato un nuovo assetto, che tiene conto solo della presenza numerica dei detenuti, accorpando realtà territorialmente differenti, sia per cultura, per circuiti detentivi (alta e media sicurezza) e tradizioni territoriali;

a giudizio dell'interrogante il nuovo assetto disegnato per l'accorpamento delle case circondariali si rivela approssimativo, superficiale, poco attento ai temi della detenzione e con scelte disastrose, basta soffermarsi sul carcere di Sondrio, accorpato a quello di Bergamo, a 120 chilometri di distanza con attraversamento delle Prealpi;

i direttori, a seguito degli accorpamenti, sembrano essere destinati ad assumere la carica di vicedirettori o di direttori aggiunti rispetto al collega, definito coordinatore dell'istituto accorpante;

i direttori-coordinatori si troveranno ad affrontare ogni tipo di decisione sia in materia di spesa, che di sicurezza, di igiene e di trattamento, di provvedimenti disciplinari, dal rilascio dei colloqui fino all'autorizzazione delle uscite e dei ricoveri urgenti. Un eccessivo cumulo di responsabilità per chiunque, aggravato dall'impossibilità di essere fisicamente presente nella sezione distaccata del carcere. Egli sarà, quindi, costretto a delegare molte competenze: una delega obbligata ed un modo per spogliarlo delle sue funzioni;

nel contesto di riordino e di accorpamento vi è il fondato timore che la Polizia penitenziaria acquisti

sempre più spazio all'interno degli istituti di pena. Nel panorama europeo la Polizia penitenziaria è pensata per rimanere al di fuori dei perimetri strettamente detentivi (le sezioni): deve presidiare all'esterno e svolgere azioni di sicurezza al di fuori dello spazio interno riservato a educatori, psicologi, volontari,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'accorpamento degli istituti penitenziari sotto un'unica direzione, come quello della casa circondariale di Sondrio con quella di Bergamo, non trovi giustificazioni né nella logistica della sede, né nella funzionalità organizzativa;

se non ritenga che la funzione del direttore, in una realtà multiforme e complessa come quella carceraria, svolga un fondamentale ruolo di mediazione tra le molteplici istanze delle differenti componenti (Polizia penitenziaria, area educativa, detenuti, familiari, operatori sanitari, volontari, tutti quelli che a vario titolo svolgono le loro attività in carcere) e che, di contro, il riordino e l'accorpamento e l'affidamento della conduzione di un carcere alla Polizia penitenziaria rompendo un equilibrio creato negli anni, grazie soprattutto ai direttori, provocando inevitabilmente uno slittamento verso una logica custodiale, di contenimento, a scapito della funzione rieducativa che dovrebbe essere il fine della pena restrittiva;

se non ritenga, altresì, che lo schema di decreto predisposto dal dicastero, non operi in modo contrario a quanto riportato nella raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee, che, nel 2006, stabilivano che ogni istituto deve avere un "direttore" e che questo "deve essere incaricato a tempo pieno e deve dedicare tutto il suo tempo ai propri compiti istituzionali";

se non ritenga necessario ed urgente studiare un nuovo ed efficace modello organizzativo per l'amministrazione penitenziaria, ascoltando anche le proposte che arrivano dai sindacati, dai tavoli di studio e dagli operatori del settore;

se non ritenga che, prima di effettuare tagli secondo criteri "intricati e poco lineari", sia necessaria una redistribuzione ed una razionalizzazione delle risorse.

(4-05384)

[SCAVONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il comma 543 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'art. 4, comma 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, gli enti del servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541";

il comma 543 continua stabilendo che: "Nell'ambito delle delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratto a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti";

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

alcuni enti del Servizio sanitario nazionale presenti in diverse regioni sembrerebbe vogliano erroneamente escludere l'espletamento di procedure concorsuali riguardanti i farmacisti, pur in presenza di conclamate esigenze assunzionali di tali figure;

il farmacista è il professionista sanitario specialista del farmaco, che, disponendo di una specifica competenza tecnico-professionale, si occupa della preparazione, fabbricazione e del controllo dei

medicinali, nonché della corretta dispensazione, della giusta posologia, aderenza alla terapia ed effetti collaterali dei farmaci,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di chiarire ed esplicitare che il contenuto del comma 543 della legge n. 208 del 2015 riguarda anche la categoria professionale dei farmacisti ed evitare quindi che possano verificarsi situazioni disomogenee e che taluni enti del Servizio sanitario nazionale perseverino nell'errore.

(4-05385)

ZIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dalle ultime notizie di stampa, si apprende degli imminenti e più che probabili sbarchi di profughi, provenienti dai Balcani, che potrebbero verificarsi sulle coste della Puglia;

l'allarme destato dal nuovo esodo è stato oggetto di dibattito fra il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nonché di riunioni fra il Ministro dell'interno italiano e i prefetti pugliesi;

per fronteggiare l'emergenza pare che numerosi soldati siano stati trasferiti a Brindisi e a Bari e sarebbero già stati avviati incontri informali con le autorità albanesi e montenegrine, per evitare situazioni di emergenza;

i numeri di questo esodo spaventano: si parla già di 150.000 rifugiati, che attualmente si trovano in Kosovo e in Albania e che sarebbero pronti ad arrivare nel nostro Paese. A questi andrebbero aggiunti i migliaia che ogni giorno chiedono asilo e ospitalità;

la situazione appare grave se vengono considerati i numeri degli arrivi previsti, che appaiono spropositati per un territorio come quello della Puglia;

la situazione appare ancora più allarmante, se si considera il fatto che la "rotta balcanica" sembra ormai essere tracciata verso la penisola italiana anche a causa della chiusura dei confini in altri Paesi;

si preannuncia, quindi, un nuovo esodo, come quello degli anni '90, ma con una differenza: l'Italia dal 2011 ha dovuto fronteggiare, in quasi completa solitudine, il flusso di migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana, da Libia e Siria e da altri Paesi colpiti da sanguinosi conflitti;

a destare ulteriore allarme sarebbero le dichiarazioni del generale Guglielmo Luigi Miglietta, comandante della missione Kfor in Kosovo, che ha rappresentato il rischio enorme che, insieme alle migliaia di rifugiati, potrebbero approdare sulle coste italiane, magari a bordo di mezzi militari chiamati a intervenire per il trasferimento dei migranti, miliziani dell'Isis;

alla Conferenza regionale per l'ordine e la sicurezza che si è svolta in Puglia, il ministro Alfano, alla presenza del prefetto di Bari, ha sdrammatizzato la situazione, dichiarando che il Ministero starebbe lavorando per la prevenzione, a livello internazionale, e che si starebbe attrezzando per attuare la strategia europea sugli "hotspot", ovvero l'allestimento di strutture per identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti. Una strategia che dovrebbe riguardare, in particolar modo, tutti quei Paesi molto esposti ai nuovi arrivi, come appunto l'Italia, si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti descritti e dell'allarme, sotto il profilo della sicurezza, che ne deriva, il Governo intenda riferire in Aula in merito alle strategie da adottare;

come e in quali tempi sarà data attuazione alla strategia degli *hotspot* e in quali strutture attrezzate dovrebbero essere ricollocati i migranti regolari;

in quale modo saranno organizzate le strutture di accoglienza: se si tratterà di aree di accoglienza con l'obiettivo di trasferire chi ha diritto di asilo in altri Paesi, oppure se saranno dei luoghi di detenzione per gli immigrati irregolari in attesa di un rimpatrio;

quali procedure saranno attivate, e con quali tempi, per garantire l'espatrio dei migranti non regolari;

quali siano le modalità con le quali il Ministro in indirizzo intenderà fronteggiare l'emergenza e quali precauzioni intenda adottare per debellare il rischio di infiltrazioni terroristiche nel territorio italiano;

quali richieste il Governo intenda presentare all'Unione europea, affinché l'Italia non venga, anche questa volta, lasciata sola ad affrontare questo nuovo esodo migratorio e quali proposte intenda avviare

per far sì che il nostro Paese non diventi "l'unica spiaggia" per i migliaia di rifugiati e che le nostre coste non siano l'unico sbocco naturale, a causa del fatto che altri Paesi chiudono le proprie frontiere; quali provvedimenti intenda adottare, al fine di non scaricare sui singoli territori e sui sindaci dei comuni costieri le problematiche dovute all'accoglienza dei migranti e in quale modo, come da dichiarazione dello stesso Ministro, si eviterà di lasciare sola la Regione Puglia.

(4-05386)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio (e delle successive direttive modificative 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE), in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina e chirurgia;

il suddetto decreto, in particolare, definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione medica (articolo 35) e prevede la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" per ciascuno specializzando (articolo 37), predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro, per ciascun anno di formazione specialistica;

successivamente, l'art. 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche i farmacisti;

la direttiva comunitaria 82/76/CEE (che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico) ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri dell'Ue di fornire una "adeguata remunerazione" ai partecipanti ai corsi di specializzazione medica;

il nostro Paese ha recepito tali disposizioni comunitarie, solo nel 1999, con la legge n. 370, a seguito della condanna per inadempimento della Corte di Giustizia europea, nell'ambito della procedura di infrazione contro l'Italia, prevedendo per i dottori ammessi alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, la corresponsione di una borsa di studio annua, per tutta la durata del corso;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 1° agosto 2005, ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con successivo decreto del 29 marzo 2006 ha determinato la definizione degli *standard* e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2006, supplemento ordinario n. 115);

il citato decreto ministeriale del 2006 ha individuato, nella necessaria copertura economico-finanziaria, il presupposto comune a tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria e ha previsto, inoltre, un comune denominatore organizzativo, introducendo, altresì, un osservatorio nazionale unico per le discipline mediche e non mediche;

con la sentenza n. 6037 del 17 dicembre 2013, emessa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, è stato ordinato al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di estendere, gli effetti dell'art. 8 della legge n. 401 del 2000 e dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ai non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria (che, al pari dei medici, necessitano del diploma di specializzazione ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale); in particolare, il Consiglio di Stato ha imposto la riapertura dei bandi per le scuole di specialità e la retribuzione degli specializzandi non medici, chiedendo, inoltre, che fossero reperiti, con urgenza, i finanziamenti necessari a dare piena applicazione alla citata sentenza;

tale pronuncia giurisprudenziale è rimasta, a tutt'oggi, priva di concreta attuazione;

la normativa da ultimo in vigore, di cui al decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 di

riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati di area sanitaria, e regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici;

considerato che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, alla luce della normativa vigente, avviene esclusivamente tramite concorso pubblico, sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione sanitaria;

la preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello, cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;

i laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché di copertura previdenziale e maternità;

i laureati non medici, anch'essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico e sono comunque tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi, nonostante i numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie degli specializzandi medici e non medici;

considerato, inoltre, che:

nell'atto di indirizzo 1-00320 del 9 ottobre 2014 erano state già denunciate le molteplici problematiche, relative alla ingiustificata discriminazione fra gli specializzandi medici e "non medici" e si chiedeva che il Governo si impegnasse per garantire il dovuto trattamento economico di questi ultimi;

nell'atto di sindacato ispettivo 3-01469, presentato il 26 novembre 2014, il primo firmatario della presente interrogazione aveva chiesto ai Ministri in indirizzo se avessero intenzione di adottare specifiche azioni, volte all'equiparazione dello *status* contrattuale ed economico dello specializzando "non medico" a quello dello specializzando medico;

nel medesimo atto si chiedevano i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'economia e delle finanze le ragioni che avessero, già allora, impedito loro di adempiere gli obblighi imposti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato;

la 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016, di cui alla legge n. 208 del 2015), ha accolto l'ordine del giorno G/2111/8/12, impegnando, così, il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati non medici, inclusi nel decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, del trattamento contrattuale di formazione specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;

in data 3 febbraio 2016, in sede di trattazione in 12a Commissione permanente del disegno di legge n. 1324, è stato presentato ed accolto l'ordine del giorno G/1324/6/12, che ha impegnato ancora una volta il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettiva equiparazione tra il trattamento economico e contrattuale degli specializzandi medici e non medici;

preso atto, infine che a giudizio degli interroganti, risulta necessario fare chiarezza sulle disposizioni che coinvolgono le scuole di specializzazione mediche e "non mediche", di cui al decreto interministeriale n. 68 del 2015, affinché si possa delineare definitivamente un quadro dettagliato degli interventi da mettere in atto, anche con particolare riferimento ai farmacisti in formazione specialistica che hanno un corso di studi e di tirocinio a tempo pieno, nonché uno sbocco professionale del tutto analogo a quello dei medici in formazione specialistica,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla ingiustificata e perdurante discriminazione a cui sono sottoposti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al citato decreto interministeriale n. 68 del 2015; in quali tempi intendano adempiere agli obblighi derivanti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato, nonché all'impegno di cui agli ordini del giorno citati in premessa.

(4-05387)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02627, del senatore Tosato, sull'eleggibilità oltre il secondo mandato per i sindaci;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02626, del senatore Crosio, sugli effetti per i Comuni montani dell'esenzione dall'Imu dei "macchinari fissi";

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02629, del senatore Di Biagio ed altri, sulla disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 582^a seduta pubblica del 25 febbraio 2016, a pagina 76, nell'intervento del senatore Caliendo, all'ultima riga del primo capoverso, sostituire le parole: "quell'atto di stato civile" con le seguenti: "l'unione ove non costituita con atto di stato civile".

